

## SCHEMI RIASSUNTIVI DELLE LEZIONI

### LE ORIGINI

#### Le culture della penisola italiana

1 – la civiltà appenninica

superamento del livello di sussistenza, organizzazione di tipo tribale con rapporti di scambio anche molto estesi, omogeneità culturale, necropoli sconosciute;

2 – le civiltà del 'bronzo finale' (subappenninica e villanoviana)

subappenninica: in forte prosecuzione della civiltà appenninica, armi e oggetti di uso personale, fino a questo momento ignoti nella penisola italiana, di origine centroeuropea o egea;

protovillanoviana: maggiore indipendenza nelle attività economiche e negli insediamenti rispetto alla civiltà appenninica, introduce incinerazione (compaiono le grandi necropoli) GENESI DELLA SOCIETÀ GENTILIZIA CONNESSA ALL' APPROPRIAZIONE PRIVATA DELLE TERRE;

3 – Emersione delle 'culture locali' alla base delle suddivisioni etniche della penisola italiana in epoca storica: spicca la cultura villanoviana.

#### La cultura villanoviana

Nell'area corrispondente in seguito all'Etruria, estesi campi di urne simili a quelli dell'Europa centrale (urne 'a capanna' riproducono l'abitazione appartenente al *pater familias*, una o più famiglie riunite costituiscono un villaggio di capanne a poca distanza dagli altri insediamenti, nel IX secolo a.C. un vasto processo di fondazione di colonie interessa l'area compresa fra l'Emilia e la Campania.

### LA 'FONDAZIONE' DI ROMA

Il *Latium vetus* è punto di incontro fra la cultura villanoviana e le popolazioni dell'entroterra.

Il X secolo a.C. segna l'inizio della cultura laziale: notizie sono pressoché esclusivamente ricavate dai corredi tombali - tombe a incinerazione, miniaturizzazione del corredo, urne a capanna protette da un dolio - incinerazione è sostituita dall'inumazione nella prima metà dell' VIII secolo a.C.; quasi ogni attività produttiva avviene all'interno della famiglia; *pagi* - comunità costituite in villaggi - in relazione fra loro sul piano politico, più indipendenti su quello economico; LA FAMIGLIA patriarcale è il fondamento del sistema sociale: il progenitore vivente del gruppo familiare è il signore assoluto di cose e persone (liberi e schiavi) e sacerdote dei culti.

L'organizzazione politica è capeggiata da un *rex* o da un'assemblea di *patres* guerrieri o dei *patres* più anziani; nella fase più risalente ORGANIZZAZIONE SOCIALE DI TIPO EGUALITARIO (= APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ SONO CONSIDERATI SUL MEDESIMO PIANO, UNITI DA LEGAMI DI PARENTELA O TRIBALI) IN SEGUITO DI TIPO GENTILIZIO-CLIENTELARE (= *GENTES* SONO IN POSIZIONE DOMINANTE RISPETTO AI *CLIENTES*).

Tra la fine del IX e l'inizio dell'VIII secolo SCOMPARE OMOGENEITÀ SOCIALE NELLA CULTURA VILLANOVIANA SECONDO QUANTO TESTIMONIANO LE NECROPOLI (= TOMBE SI DIFFERENZIANO PER LA RICCHEZZA DEI CORREDI: PROBABILE EMERSIONE DI ARISTOCRAZIE A SEGUITO DEL PROCESSO DI ACCUMULAZIONE DELLE TERRE.

VIII secolo: il Lazio adotta modelli culturali ed economici della cultura villanoviana (forte incremento demografico, aggregazione di *pagi*, differenziazione sociale in base alla ricchezza fondata sull'*heredium*, organizzazione gentilizio-clientelare); NASCE LA *GENS*, la nuova organizzazione sociale capeggiata da un *princeps gentis* con compiti eminentemente politici, che si affianca alla *familia*, capeggiata dal *pater*, progenitore vivente custode dei legami familiari; le

*gentes* organizzano i *clientes* in 'eserciti' privati - allo scopo di conquistare territori sempre più vasti - in lotta continua fra loro: in sostituzione dei *pagi*, nascono le 'città', che riuniscono *gentes* e *clientes* su base etnica, con a capo i 'principi' guerrieri il cui potere è fondato sulle armi, il possesso della terra e la capacità di controllo degli scambi commerciali (le necropoli di VIII/VI secolo restituiscono oggetti che dimostrano come la simbologia del potere di questi 'signori' fosse fortemente influenzata da modelli orientali: trono, scettro, ascia bipenne, carri da guerra e da parata, corredi esotici e di prestigio).

## LA FONDAZIONE DI ROMA

FONDAZIONE NEL 754/753 a.C. sul Palatino, benchè l'area fosse abitata fin dal II millennio a.C.

*SEPTIMONTIUM* (rito che prevede una sosta sul Palatino e altre alture) dimostra che i *pagi* iniziano ad integrarsi (sinecismo) e che il Palatino diviene la più importante comunità (per la capacità di controllare gli scambi commerciali nell'area ad esso sottostante).

### Riepilogo

La civiltà appenninica

La civiltà villanoviana

La civiltà laziale

Il *Latium vetus*

L'origine dalla *gens*

La nascita delle aristocrazie nell'VIII secolo a. C.

La fondazione di Roma

## L'ETA' MONARCHICA

### I RE LATINO-SABINI

*Rex* assomma poteri civili (governa vita della città, è giudice supremo, legislatore), militari e religiosi (è il garante della *pax deorum*, dunque del favore degli dei nei confronti della comunità; prende gli *auspicia* per interrogare gli dei su tutte le più importanti decisioni riguardanti la vita della città), identificati nella cd.. *potestas regia*.

E' eletto (probabilmente per acclamazione) dai comizi curiati, con l'autorizzazione del senato; acquista pienamente il proprio potere con l'*inauguratio* (probabilmente ad opera degli *Augures*); in mancanza del *rex*, dieci senatori, a turno, esercitano il potere (*interregnum*), fino a quando uno di essi - se la situazione politica e i segni del volere degli dei sono favorevoli - procede alla *creatio* del nuovo *rex*.

Romolo: eroe eponimo

divide la popolazione in patrizi (eminenti per nascita, patrimonio, virtù) competenti per le questioni pubbliche e le magistrature e plebei (cui sono affidate le attività produttive)

crea le istituzioni politiche (il senato, di cento patrizi scelti da Romolo)

divide la popolazione in tribù (*Ramnes, Tities, Luceres*) composte di dieci curie (ogni curia comprende dieci decurie)

distribuisce ai cittadini porzioni di terreno (i *bina iugera*) costituenti l'*heredium* del quale potevano essere proprietari soltanto i *patres familias* e che era trasmesso per via ereditaria

regolamenta il rapporto fra patrono e cliente, che fonda sulla *fides* (=affidamento giuridicamente tutelato)

stabilisce il diritto del marito di uccidere la moglie colpevole di adulterio

sancisce l'obbligo per il padre di non uccidere figli inferiori ai tre anni di età, qualora non siano deformati o mutilati in modo grave

sancisce l'obbligo per il padre di educare i figli maschi e la figlia primogenita

stabilisce il divieto di divorzio per la moglie e il diritto di ripudio per il marito in caso di gravi colpe della moglie (sottrazione di chiavi, veneficio della prole, adulterio)

Numa Pompilio: crea l'organizzazione religiosa

distingue l'omicidio volontario da quello involontario. Colui che avesse ucciso involontariamente avrebbe dovuto sacrificare un ariete agli agnati del morto, davanti a i comizi curiati. Chi avesse ucciso volontariamente poteva essere messo a morte dai parenti dell'ucciso nello stesso modo del morto. Il sacrificio dell'ariete mostra come sanzionato non sia il 'reato', ma l'offesa che l'omicidio arrecava alla divinità; il *rex*, garante della *pax deorum*, presiedeva dunque agli atti che ripristinavano il favore degli dei (sacrifici espiatori o uccisione come vittima sacrificale dell'omicida volontario)

regolamenta il lutto

vieta al padre che permette al figlio di sposarsi di venderlo

stabilisce norme sui *termini agrorum* (=confini dei campi)

stabilisce il diritto delle Vestali di fare testamento in vita del padre e di compiere atti giuridicamente vincolanti in assenza di tutore

Tullo Ostilio: distruzione di Alba Longa, aumenta il numero dei senatori

stabilisce il *ius quo bella indicentur* (= il diritto per dichiarare le guerre)

sanziona la *perduellio* (=attività di un cittadino ostile all'organizzazione politica della città)

Anco Marcio: costruzione del ponte Sublicio sul Tevere

fondazione di una colonia a Ostia (forse per controllare le saline)

### Il governo della città

Ausiliari del *rex*: in guerra: *tribuni militum* e *tribuni celerum*  
 nella punizione dei *crimina*: *duoviri perduellionis* e *quaestores parricidii*

Il senato: cento poi centocinquanta o duecento membri  
*interregnum*  
*auctoritas* (conferma delle decisioni comiziali)  
*senatusconsulta* (pareri al *rex* che ne avesse fatto richiesta)

I *comitia curiata*: assemblea dei cittadini maschi - cui partecipano forse anche i *clientes* - composta da trenta curie probabilmente in base a legami parentali e di stirpe;  
 i *comitia curiata* si riuniscono nel *Comitium* (nel Foro) e sono presieduti da *rex* o da un *curio maximus* o dal *pontifex maximus*;  
 acclamano il nuovo *rex* scelto dall'*interrex*;  
 votano le *leges regiae* (le leggi proposte dal *rex*);  
 votano l'*adrogatio*;  
 quando sono convocati da un *calator*, su disposizione del pontefice massimo, sono detti *comitia calata* e sono competenti a votare l'*inauguratio* del *rex* o dei *Flamines*, il *testamentum calatis comitiis*, la *detestatio sacrorum*;  
 ogni curia deve fornire all'esercito cento fanti e dieci cavalieri

I collegi sacerdotali: *Fratres Arvales, Salii, Luperci Quinctiani e Fabiani* sono retaggio di antichi culti gentilizi

*Flamines* (*maiores: Dialis, Martialis, Quirinalis* e *minores* in numero di dodici)  
Vestali

*Augures*: designati a vita per cooptazione; tre, in seguito cinque interpretano il volere divino attraverso i fenomeni naturali o l'osservazione degli animali, i cd. *auguria* (= riguardano atti lontani nel tempo e a carattere non limitato, consentono un accrescimento di potenza dell'atto attraverso l'ottenuto favore degli dei); le decisioni del collegio costituiscono il diritto augurale

*Fetiales*: venti, designati a vita per cooptazione; competenti per la stipula e il rispetto dei trattati con altri popoli, la dichiarazione di guerra, i giuramenti politici dinnanzi a Giove; le decisioni del collegio costituiscono il *ius Fetiale*

*Pontifices*: tre, poi cinque, designati a vita per cooptazione; supremi custodi dei *sacra* della città, dunque della religione romana; redigono il calendario e gli *Annales Maximi*; interpretano i *MORES MAIORUM*, comprensivi del *ius Quiritium* (= l'insieme dei diritti comuni alle diverse *gentes* che avevano fondato la città); assistono il *rex* nell'*interpretatio iuris* e nella *iuris dictio*; danno *responsa* ai privati, *in penetralibus* (= in segreto).

## I RE ETRUSCHI

Il dominio su Roma dei re di stirpe etrusca è conseguenza dell'estendersi della zona di influenza politica e commerciale etrusca per poter assicurare i collegamenti fra le comunità etrusche dell'Italia meridionale e quelle insediate sulla costa campana; la conquista – con la violenza – del potere avviene tuttavia in accordo con parte delle aristocrazie locali.

A differenza della monarchia latino-sabina, quella etrusca si caratterizza per il preminente ruolo militare del *rex*, comandante supremo dell'esercito e per questo signore assoluto della città (il potere del *rex* è fondato sull'*imperium*: forza militare che impone assoluta obbedienza) *toga purpurea, sella curulis, fasces* con e littori simboleggiano, secondo modelli orientali mutuati dagli Etruschi, il potere del *rex*.

Tarquino Prisco: 'Grande Roma dei Tarquini' (ristrutturazione urbanistica capillare e monumentalizzazione degli edifici); aumento a trecento dei senatori (cd. *patres* delle *minores gentes* che entrano a far parte del senato per le capacità militari o l'appoggio politico al nuovo *rex*)  
Servio Tullio: introduce ordinamento centuriato (inizialmente organizzazione militare di tutto il *populus* reclutato nelle diverse centurie in base al censo fondiario e non in base all'appartenenza alle tribù gentilizie: riforma timocratica, dunque ove ai più ricchi sono assegnati maggiori doveri connessi a maggiori onori e superiore potere) il popolo è diviso in cinque classi con un numero uguale di centurie di *iuniores* e di *seniores* in ogni classe (gerontocrazia) e diciotto centurie di *equites*; nel Comizio, ogni centuria costituisce un'unità di voto, nell'esercito invece un'unità militare cui è imposto di fornire un numero fisso (probabilmente cento) di soldati

crea prime tribù territoriali (per il reclutamento dell'esercito e l'imposizione dei tributi); tribù sono suddivise in tribù rustiche (comprendono tutti coloro che hanno proprietà fondiarie, anche se risiedono in città) e tribù urbane (comprendono tutti coloro che, indipendentemente dal grado di censo, non sono proprietari di terre)

introduce *aes signatum* (barre bronzee recanti un simbolo inciso) a testimonianza della capacità del potere politico di farsi garante del peso della barra e dell'intensificarsi degli scambi commerciali

stabilisce che coloro che non ottemperano agli obblighi del censimento siano flagellati e venduti, dopo essere stati privati dei loro beni

stabilisce che gli schiavi liberati acquistino la cittadinanza

divide i *iudicia publica* (=processi riguardanti gli illeciti penali) da quelli *privata* (=processi fra privati)

Tarquino il Superbo: politico egemonica nei confronti delle comunità circostanti (anche attraverso empori commerciali nella costa laziale)

stipula il primo trattato di Roma con Cartagine (concluso poi nel 509, immediatamente dopo la caduta della monarchia)

### Il governo della città

Altri ausiliari del *rex*: *magister populi*, *praefectus urbi*, *tribuni celerum*, *magister equitum*, *iudices decemviri*.

### La società in epoca monarchica

Popolazione suddivisa in patrizi e plebei

1- La spiegazione degli antichi (v. Romolo)

2- Le teorie dei moderni

teorie socio-economiche;

teorie fondate sulla diversità etnica;

teoria che individua nei patrizi i discendenti dei cavalieri che costituivano la guardia personale di Tarquinio il Superbo;

teoria che pone la nascita del patriziato fra il decemvirato legislativo (451/450) e le leggi Licinie-Sestie (367);

teoria che, in base alle scoperte archeologiche (necropoli), pone la nascita del patriziato nell'VIII secolo, quando emergono le 'aristocrazie' nella cultura laziale: i patrizi sono organizzati in *gentes* e aperti (fino alla 'serrata del 486 a.C.) a nuove immissioni per cooptazione.

### La caduta della monarchia

La data tradizionalmente individuante la fine della monarchia a Roma è il 509.

Gli storici antichi la collegavano all'oltraggio di Tarquinio il Superbo a Lucrezia.

Gli storici moderni individuano diverse cause:

- fine della monarchia romana è in connessione con l'indebolimento degli Etruschi nell'Italia meridionale che, dopo la battaglia di Ariccia e la disfatta di Cuma, non sono più in grado di controllare le vie commerciali nel Sud;

- fine della monarchia romana è in connessione con il "conflitto fra *polis* (città) e palazzo" che caratterizza in questo periodo diverse città non distanti da Roma (distruzione delle regge di Murlo e Acquarossa, trasformazione di quella di Cere in sede di un culto). A Roma, proprio nel VI secolo a.C., la reggia viene 'ristrutturata' e trasformata in domus pubblica.

La caduta della monarchia può dunque interpretarsi come risultato del conflitto fra aristocratici: i capi della rivolta sono legati a Tarquinio il Superbo da legami familiari (L. Tarquinio Collatino appartiene alla stessa *gens*, L. Giunio Bruto è figlio di una sorella del *rex*).

### Roma 'città assediata'

Per quasi tutto il V secolo Roma combatte con i popoli vicini (Latini, Etruschi, Volsci, Equi, Ernici). Inizia a imporsi con la vittoria nella battaglia del lago Regillo (496 a.C.) conclusa con la stipula di un *foedus* - *foedus Cassianum* - con gli sconfitti Latini. Il trattato sancisce la parità di diritti fra Romani e Latini: *ius commercii* (capacità di acquistare diritti patrimoniali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, che provvede a tutelarli), *ius connubii* (capacità di sposare con *iustae nuptiae*), *ius civitatis mutandae* o *ius migrandi* (diritto di trasferirsi in una città diversa da quella di origine, divenendone cittadino a pieno diritto). Ciascuno dei contraenti può liberamente scegliere

la propria politica estera. Nel 486, viene stipulato il *foedus Hernicum* fra Roma e gli Ernici, gli Equi vengono sconfitti nel 458, sul monte Algidio, i Volsci nel 431.

### Riepilogo

La fase latino-sabina della monarchia

La fase etrusca della monarchia

Il potere del re latino e quello del re etrusco: dal *basileus* al *tyrannos*

I sette re di Roma

La 'Grande Roma' dei Tarquini

L'ordinamento centuriato

Le *leges regiae*

Il *ius civile Papirianum*

La caduta della monarchia

La distinzione fra patrizi e plebei

*Ius connubii, ius commercii, ius civitatis mutandae* o *ius migrandi*

### L'ETA' REPUBBLICANA

Secondo gli storici antichi, subito dopo la cacciata dei re, sarebbero stati introdotti *libertas* e *consulatus* (il consolato), magistratura ordinaria (=eletta regolarmente) annuale (=un anno di carica), collegiale (=composta da più di un membro).

Secondo gli storici moderni, subito dopo la cacciata dei re, il potere sarebbe stato gestito da una magistratura monocratica (=potere di uno solo), verosimilmente identificabile con il *magister populi* (o *dictator*), già presente in età monarchica, a partire dalla monarchia etrusca, fra gli ausiliari del *rex*. *Conlega minor* (collega con potere inferiore) sarebbe stato il *magister equitum*.

Nel 451/450, il governo della città viene affidato al Decemvirato legislativo, con il compito di redigere le leggi delle XII Tavole, caduto per l'atteggiamento 'tirannico' del suo *leader* - Appio Claudio - nel secondo decemvirato.

Dal 449 al 367, sarebbero stati eletti talvolta consoli, talvolta *tribuni militum consulari potestate* (=comandanti dell'esercito che, non essendo eletti i consoli, ne assumevano il potere), a seconda delle esigenze militari e della situazione, sempre tesa, dei rapporti fra patriziato e plebe.

Dal 367 fino alla fine dell'età repubblicana, il consolato governa la città, ora composto da un patrizio e da un plebeo, come sancito dalle Leggi Licinie Sestie dello stesso anno.

### Il conflitto fra patriziato e plebe

Esplode nel V secolo a.C.: 'serrata' del patriziato (= il patriziato rifiuta di accogliere nuovi membri al suo interno dal 486 a.C.); "lunga notte del V secolo" (= crisi economica); Roma è accerchiata da

nemici: la difficile congiuntura economica colpisce innanzitutto la plebe, che non può più disporre delle occasioni di lavoro che le aveva procurato la "Grande Roma dei Tarquini".

Nasce la plebe come ordine separato e contrapposto al patriziato: la plebe acquista consapevolezza di sé, costruisce un'identità unitaria che raggruppa diversi gruppi sociali (plebei più o meno ricchi, dediti a diverse attività economiche, provenienti da diverse aree geografiche), crea proprie magistrature. Elementi unificatori sono l'esclusione dal patriziato e dall'organizzazione gentilizia.

Plebei non possono prendere gli *auspicia*; sono esclusi dalla *possessio* dell'*ager publicus*, sottoposti al *nexum*; probabilmente non hanno *ius connubii* con i patrizi; sono esclusi dalla conoscenza e interpretazione dei *mores maiorum*; non partecipano alle magistrature e ai sacerdoti.

La plebe si articola, al proprio interno in due componenti, con diverse rivendicazioni nei confronti dei patrizi, ma impegnate in una lotta comune: i plebei ricchi, che aspirano alle magistrature, ai sacerdoti, all'*ager publicus* e i plebei poveri, che chiedono l'abolizione del *nexum* e un maggiore benessere.

Il principale strumento di lotta dei plebei è la secessione (= allontanamento dalla città, con il conseguente rifiuto di svolgervi i compiti affidati) utilizzata come strumento di pressione politica. La prima secessione, sul monte Sacro, è datata al 494 a.C.

#### Le 'magistrature' plebee

Nel 494, sono istituiti tribunato ed edilizia della plebe.

I tribuni sono 'imposti' alla città con un atto unilaterale della plebe, che dichiara *sacer cum familia pecuniaque* chi attenta alla loro incolumità personale (= può essere impunemente ucciso da chiunque e i suoi beni vengono confiscati a favore del tempio della plebe. I tribuni sono prima due, poi quattro, poi dieci. Sono eletti dai *concilia plebis tributa*. I loro poteri sono: *l'auxilii latio adversus cosules* (= potere di accorrere in aiuto di un plebeo, opponendosi al potere dei consoli); *l'intercessio tribunicia* (= potere di opporsi - con un veto - all'atto di qualunque magistrato della città che danneggiasse un plebeo); *la coercitio* (= potere di ricorrere alla forza contro quanti si opponessero ai tribuni, connesso al potere di sottoporre a giudizio presso il concilio plebeo chi attentasse alla loro persona); il potere di condannare al pagamento di multe; convocare e presiedere i *concilia plebis*.

Gli edili della plebe sono due. Loro compiti sono la custodia dei templi della plebe, dell'archivio e del tesoro della stessa conservati appunto nel tempio di Cerere; convocare e presiedere i *concilia plebis*; riscuotere le multe; di sorveglianza sui quartieri della plebe; difendere i plebei dalla richiesta di *operae*.

I *concilia plebis* costituiscono l'assemblea della plebe. Sono convocati e presieduti da un tribuno o da un edile della plebe; non possono parteciparvi patrizi; sono organizzati per le operazioni di voto in tribù a partire dal 471 a.C. (= *concilia plebis tributa*); votano *plebiscita* non *leges*.

#### L'organizzazione politica della città

##### Il senato

Composto verosimilmente dai soli patrizi; eletto dai magistrati supremi (*lectio senatus*), i suoi poteri più importanti sono *l'interregnum* (i *patres* si dividevano in decurie che eleggevano per sorteggio un *interrex*, cui era affidato il compito di gestire, per cinque giorni, il potere, fino a quando, dopo aver convocato e presieduto i comizi elettorali, non fossero stati eletti i magistrati supremi) e *auctoritas* (potere di controllo delle decisioni dei comizi attraverso un'integrazione di capacità che accresce il valore di un atto, inizialmente successiva alle elezioni, alla votazione di leggi o alle sentenze emesse dai comizi, poi preventiva).

##### Il comizio curiato

Composto da tutti i cittadini che ne hanno diritto, anche non *sui iuris*, riuniti per curie. Vota ora pressochè soltanto la *lex curiata de imperio* necessaria per investire del potere i magistrati *cum imperio*, il *testamentum calatis comitiis*, la *detestatio sacrorum*, l'*adrogatio*, la *gentis enuptio*.

#### Il comizio centuriato

Composto da tutti i cittadini che ne hanno diritto, anche non *sui iuris*. Vota le proposte di legge (può solo approvare o respingere, non introdurre modifiche), elegge magistrati maggiori, giudica *crimina* che prevedono condanna capitale, a seguito del processo che - con esclusione degli atti lesivi dei soli interessi privati o religiosi se commessi da sacerdoti - affida ai magistrati supremi la repressione dei reati giudicati lesivi della sfera di interessi dell'intera comunità: i comizi controllano l'operato dei magistrati, anche attraverso la *provocatio ad populum* che consente al *civis* già condannato a morte o alla fustigazione di sottrarsi con l'appello ai comizi. NASCE IL PROCESSO MAGISTRATUALE-COMIZIALE: I MAGISTRATI NON CONDANNANO, MA, PER EVITARE DI VENIRE SCONFESSATI DAL COMIZIO, SOTTOPONGONO DIRETTAMENTE IL PRESUNTO COLPEVOLE AL GIUDIZIO DELL'ASSEMBLEA.

#### La questura

Sorta in epoca monarchica oppure nel primo anno della Repubblica. Originariamente competente per giudizi criminali: gestisce quanto confiscato ai condannati, in seguito anche dell'amministrazione e della custodia del tesoro pubblico (*quaestores aerarii*) e di parte dell'*ager publicus* (*ager quaestorius*). Prima nominati dai magistrati supremi, i questori sono poi eletti dai comizi.

#### I *duoviri perduellionis*

Dall'età monarchica. Compito fondamentale era colpire l'*adfectatio regni* (= tentativo di impadronirsi del potere supremo). Nominati dai magistrati supremi in qualità di loro ausiliari.

#### Riepilogo

Il problema della magistratura suprema dopo la caduta della monarchia

Il consolato

I *tribuni militum* (*consulari potestate*)

La 'lunga notte' del V secolo a.C.

La nascita della plebe come ordine distinto dal patriziato

Il tribunato della plebe

L'edilità plebea

I *concilia plebis*

La sanzione della *sacertus* per chi attenta all'incolumità dei magistrati plebei

Il senato

Il comizio curiato

Il comizio centuriato

Le magistrature minori (questura, *duoviri perduellionis*)

Il processo criminale magistratual-comiziale

## IL DECEMVIRATO LEGISLATIVO

Eletto in seguito alle pressioni della plebe, fin dal 461, che rivendica leggi scritte a tutela di tutti i cittadini. Nel 454, i patrizi accolgono la proposta della plebe di formare una commissione legislativa, imponendo però una composizione di soli patrizi. Vengono inviate ambascierie ad Atene per studiare le leggi di Solone o, più probabilmente, nelle città della Magna Grecia. Nel 451 vengono eletti i *decemviri legibus scribundis* (= decemviri con il potere di emanare leggi) appartenenti al solo patriziato, con *imperium* e non sottoposti alla *provocatio*. Al secondo decemvirato, eletto per il 450, partecipano anche tre o cinque plebei. L'emanazione delle cd. Tavole inique, contenenti il divieto di *connubium* fra patrizi e plebei (=l'incapacità giuridica di contrarre *iustae nuptiae*) e l'atteggiamento 'tirannico' di Appio Claudio, che aveva tentato di far rivendicare in schiavitù Virginia, suscitano la reazione popolare, in particolare una secessione della plebe, che conduce alla caduta del decemvirato. Le XII Tavole vengono pubblicate dai consoli eletti per il 449: L. Valerio Potito e M. Orazio Barbato.

La plebe è rafforzata dalle vicende decemvirali:

ottiene una legislazione complessiva scritta,

ottiene il riconoscimento delle proprie magistrature da parte della città con le leggi Valerio Orazio (v. *infra*)

ottiene il ripristino e il rafforzamento della *provocatio ad populum* con le leggi Valerio Orazio (v. *infra*)

## GLI ANNI FRA IL 449 E IL 367

### Le leggi Valerio Orazio (449)

- *lex de provocatione*: ripristina la *provocatio ad populum* (v. *infra*), vietando di creare magistrati non sottoponibili a *provocatio* e garantendo l'impunità a chi uccide chi ha violato la norma;

- *lex de tribunicia potestate*: riconosce e tutela la *sacertas* di tribuni della plebe, edili plebei;

- *lex de plebiscitis*: riconosce i plebisciti vincolanti giuridicamente anche per i patrizi e - forse - stabilisce che i senatoconsulti vengano custoditi dagli edili della plebe nel tempio di Cerere.

Nonostante i dubbi sull'autenticità di alcune disposizioni, le leggi dimostrano che il patriziato riconosce l'esistenza della plebe come comunità politicamente organizzata e, di conseguenza, i suoi magistrati.

### La *lex Canuleia de connubio patrum et plebis* (445)

Abolisce il divieto di *connubium* fra patrizi e plebei introdotto dalle XII Tavole.

Importante conquista per i plebei ricchi, che possono così aspirare a contrarre legami matrimoniali con i patrizi, con conseguente accesso alle magistrature e ai sacerdozi.

### I tribuni militum

Eletti dal 444 al 367, in anni di pace o di guerra. Definiti *tribuni militum consulari potestate* quando sono eletti in sostituzione dei consoli. Il primo plebeo è eletto nel collegio dei tribuni militari nel 400.

### La censura

Sorta nel 443, non essendo stato compiuto per molto tempo il censimento. La magistratura è priva di *imperium*. Viene affidata ai soli patrizi. La durata in carica dei censori è aumentata (o ridotta) a diciotto mesi - il tempo necessario a compiere il censimento - dalla *lex Aemilia de censura minuenda* del 434. Il censimento ha inizio con un editto dei censori (*formula censendi*), che compilano le liste dei *cives*, inserendo ciascuno nelle centurie, nelle classi, nelle tribù. I censori si basano sulle informazioni fornite dai *cives*, ma hanno ampi poteri: possono mutare classe, centuria o tribù, escludere dal diritto di voto (*ius suffragii*) o di accedere alle magistrature (*ius honorum*). I censori esercitano anche il *regimen morum* (=controllo sui costumi) che, a seguito di un giudizio ad opera degli stessi censori (*iudicium de fama ac moribus*), può concludersi con una nota censoria, che comporta per il *civis* che ne fosse stato colpito, l'infamia. I censori amministravano infine parte dell'*ager publicus* (*ager censorius*) e degli edifici pubblici.

### La conquista di Veio

La conquista di Veio costituisce la prima guerra di conquista di Roma in età repubblicana, non più costretta a difendersi dagli assalti dei popoli vicini.

Conseguenze del lungo conflitto che oppone Roma e Veio sono:

- la creazione di *equites equo publico*: cavalieri che comprano e mantengono il cavallo a proprie spese (nuovo ceto distinto dal patriziato che fonda il suo *status* sociale e politico sulla sola ricchezza);
- l'elezione dei primi *tribuni militum* plebei nel 400 per rafforzare la coesione fra patrizi e plebei nella fase per Roma più difficile della guerra;
- la creazione di uno *stipendium* per i soldati pagato con l'imposizione di un *tributum* ai cittadini (la guerra, a differenza di quelle fino a quel momento combattute dai Romani non è stagionale e impedisce dunque ai militari di provvedere al sostentamento proprio e delle famiglie);
- il miglioramento delle condizioni economiche della plebe attraverso la distribuzione di lotti di sette iugeri di *ager publicus* del territorio veiente.

### Le leggi Licinie Sestie (367)

Probabilmente si tratta di plebisciti e non di leggi.

- *lex de consule plebeio creando*: uno dei posti di console è riservato ai plebei
- *lex de aere alieno*: riduzione dei debiti dei plebei
- *lex de modo agrorum*: limitazione a cinquecento iugeri della *possessio* dell'*ager publicus*, più duecentocinquanta per ogni figlio maschio, in ogni caso non più di mille.

NASCE LA *NOBILITAS* (= nuovo gruppo dirigente, formato da quanti avevano ricoperto magistrature curuli e i loro discendenti fino ai nipoti, cui appartengono dunque sia i patrizi, sia i plebei, che, dal 367, sono ammessi alle magistrature patrizie e hanno spesso, grazie alla *lex Canuleia* che aveva abolito il divieto di *connubium*, legami di parentela con le famiglie patrizie).

### Il praetor urbanus

In seguito alla perdita di un posto di console, il patriziato rivendica una nuova magistratura: la pretura urbana, con specifici compiti giurisdizionali.

## Riepilogo

Il decemvirato legislativo

Le leggi Valerie Orazie

Le leggi Licinie Sestie

La *lex Canuleia*

La censura

Il censimento

Il *regimen morum* (controllo dei costumi)

La nota censoria

La conquista di Veio

La pretura urbana

## LE XII TAVOLE

Il testo originario viene distrutto nell'incendio provocato dai Galli, nel 390 a.C. I contenuti sono noti attraverso la trascrizione del testo contenuta nell'opera del giurista romano di età repubblicana Sesto Elio Peto Cato, intitolata *Tripertita*.

Non sono una codificazione nel senso moderno del termine: piuttosto una raccolta di leggi che la città decide di mettere per iscritto ed esporre in un luogo aperto al pubblico.

### I contenuti

Tavole I, II, III: il processo privato

- i singoli possono agire a tutela dei propri diritti con un'*actio* proporzionata
- la parte che agisce in giudizio recita davanti al magistrato una formula che afferma il suo diritto (fase *in iure*)
- le parti si recano per la sentenza da un giudice da esse scelto e nominato dal magistrato (fase *apud iudicem*)
- le *actiones* regolate dalle XII Tavole sono dichiarative (=consentono di affermare in giudizio un proprio diritto) o esecutive (= consentono di ottenere soddisfazione dopo che il giudice ha riconosciuto fondata la pretesa)

azioni dichiarative:

*actio sacramenti* (*in rem* se tutela un diritto assoluto, *in personam* se tutela un diritto relativo) si caratterizza per la pronuncia del *sacramentum* (giuramento di consacrare a Giove capi di bestiame o - dalle XII Tavole in poi - una somma di denaro) di entrambe le parti: il giudice deve giudicare quale dei due giuramenti sia *iustum* e quale *iniustum*;

*actio per iudicis arbitrive postulationem* a tutela dei crediti derivanti da *sponsio* o del coerede che vuole dividere il patrimonio ereditario. Non è necessario il *sacramentum*. Il magistrato nomina un *iudex* per i crediti da *sponsio*, un *arbiter* per la divisione del patrimonio ereditario.

azioni esecutive:

*per manus iniunctionem* cui si può ricorrere se si confessa *in iure* di essere debitori di *aes* (bronzo) oppure se, dopo trenta giorni dall'emanazione della sentenza di condanna, il debitore sia inadempiente. Il creditore può 'mettere le mani' sul debitore e trascinarlo davanti al magistrato dove, dopo aver pronunciato una dichiarazione solenne, ne ottiene l'*addictio*. Può trattenerlo prigioniero per sessanta giorni e deve portarlo a tre mercati consecutivi per consentirne il riscatto. Qualora nessuno voglia liberarlo, può venderlo al di là del Tevere o ucciderlo. Se più sono i creditori, possono spartirsi il corpo del debitore;

*per pignoris capionem* consiste nella possibilità di impadronirsi di una *res* mobile dell'*obligatus* (debitore in un rapporto obbligatorio) a titolo di pegno, pronunciando una formula solenne, ma solo in casi particolari (es. per i militari che volevano ottenere l'*aes militare*, per i cavalieri che volevano ottenere l'*aes equestre*, per il venditore di un animale da sacrificare che non era stato ancora pagato, ecc.).

Tavole IV, V, VI, VII: i rapporti familiari, i rapporti fondiari, le obbligazioni

- il *pater familias* ha un potere assoluto su tutti i sottoposti - sia liberi (moglie, figli, nuore, nipoti) sia schiavi fino al *ius vitae ac necis* (diritto di vita e di morte) e al potere di vendere i figli, ma non più di tre volte - e sulle *res* (le cose);

- alla morte del *pater*, gli eredi *sui iuris* (= coloro che non hanno un ascendente maschio vivente) possono conservare intero il patrimonio familiare (*consortium ercto non cito*) e dividerlo con l'*actio familiae erciscundae*. In caso di assenza di *sui heredes*, il patrimonio spetta agli *adgnati* (ascendenti in linea maschile), in assenza di *adgnati*, ai *gentiles* (gli appartenenti alla stessa *gens*);

- può fare testamento soltanto chi non abbia *sui heredes*: *uti legasset super familiam pecuniamve sua ita ius esto* (= quanto stabilito sulla famiglia e il patrimonio dal defunto "sia diritto"). Se il *pater*, morendo, lascia figli maschi impuberi - oltre a donne - questi sono sottoposti a un tutore (scelto dal *pater* o individuato fra gli *adgnati*);

- se il *pater* diviene *furiosus* (pazzo con lucidi intervalli), è sottoposto al controllo negli atti patrimoniali di *adgnati* e *gentiles*, come anche nei casi di prodigalità dannosa per la famiglia.

- stabilito uno spazio (*limes*) fra i fondi confinanti

- accordata al *pater* che voglia agire contro il vicino che devia l'acqua piovana nel suo fondo un'*actio aquae pluviae arcendae*

- regolati diritti di passaggio (*iter, via, actus*) e di acquedotto (*aquaeductus*) fra vicini

- *usucapio* (usucapione) dei fondi avviene in due anni, in uno per le altre *res*, attraverso l'uso (esercizio di fatto della disponibilità) non violento e non clandestino. Sono usucapibili solo le *res* su cui può cadere il *mancipium* (potere assoluto del *pater*)

- confermati *mancipium* e *nexum*

- *promissio iurata liberti*: pronuncia di frasi solenni con cui lo schiavo liberato si obbliga a prestare le *operae* (attività di vario genere) al patrono

- *vadiatura*: pronuncia di frasi solenni a garanzia della comparizione nella successiva udienza di chi era stato citato in giudizio

- *praediatura*: pronuncia di frasi solenni a garanzia della restituzione della *res* oggetto di un giudizio - e dei relativi frutti - a chi non ne avesse ottenuto il possesso interinale (durante il giudizio), o del pagamento della *summa sacramenti*, o dell'adempimento di prestazioni 'pubbliche' spettanti al popolo romano.

- *sponsio*: scambio contestuale di domanda e risposta fra creditore e debitore che fa sorgere un'obbligazione

- *nexum*: vendita (con la *mancipatio*) del debitore al creditore, fatta da lui stesso, a garanzia di un debito

- *fiducia*: *mancipatio* di una *res* a garanzia di un credito

Tavole VIII e IX: diritto penale

- *membrum ruptum* (lesione permanente): taglione solo se fallisce il tentativo di composizione pattizia (=offerta di una somma di denaro)

- *os fractum* (lesione non permanente) o *iniuria* (percosse a persona diversa dal *pater*): versamento di una somma di denaro

- *furtum manifestum* (ladro colto in flagrante): se il furto avviene di notte, il ladro può essere ucciso se si difende o se il derubato ha chiesto aiuto. Negli altri casi, se il ladro è di condizione libera, viene fustigato e *addictus* al derubato, se schiavo, precipitato dalla rupe Tarpeia. E'

equiparato al *furtum manifestum* quello in cui il derubato, dopo una perquisizione solenne eseguita in perizoma e con un piatto di bronzo in mano, trova la refurtiva a casa del ladro.

- *furtum conceptum*: cosa rubata è trovata in casa del ladro senza ricorrere alla solenne perquisizione con il perizoma e con un piatto di bronzo in mano

- *furtum oblatum*: presunto ladro dimostra che la cosa è a casa sua perché un altro gliela ha lasciata in custodia

- *furtum nec manifestum*: in tutti gli altri casi. Il derubato esperisce nei confronti del presunto ladro l'*actio sacramenti in personam*

- *malum carmen incantare* (incantesimo per provocare la morte di qualcuno), *fruges excantare* (incantesimo per impedire maturazione delle messi) e *alienam segetem pellicere* (incantesimo per 'trasferire' le messi da un campo all'altro) sono puniti con la morte

- il patrono che non avesse agito secondo *fides* nei confronti del cliente è dichiarato *sacer* (=può essere impunemente ucciso)

- il falso testimone è precipitato dalla rupe Tarpeia

- l'omicidio involontario è punito con il sacrificio di un ariete

- il giudice corrotto è condannato a morte

- non è consentito emanare leggi sfavorevoli che riguardino soltanto singoli individui (*privilegia ne inroganto*)

Tavole X, XI, XII

- disciplina dei funerali

- divieto di *connubium* fra patrizi e plebei

- principio della nossalità per delitti commessi da figli di famiglia o schiavi (=pater o dominus possono o assumere su di sé la responsabilità per il delitto commesso o abbandonare il figlio o lo schiavo - vivo o morto - alla parte lesa o alla sua famiglia)

- precetti costituzionali (es. principio secondo il quale tutto ciò che il popolo abbia da ultimo deciso è senz'altro diritto)

### L'importanza delle XII Tavole

- messi per iscritto i *mores*, ma con significative novità normative

- laicità del diritto: la città stabilisce una legislazione complessiva scritta a fondamento della propria organizzazione giuridica

- certezza del diritto: scrittura e pubblicità consentono a quanti sono alfabetizzati di conoscere il diritto (ma non l'*interpretatio* dello stesso, che rimane affidata al collegio pontificale, dunque è ancora monopolio del patriziato)

- conferma dell'importanza dell'oralità: essenziali sono le parole pronunciate in modo solenne, non la forma scritta degli atti o la loro documentazione

### Riepilogo

Il significato delle XII Tavole

La 'laicità' del diritto nelle XII Tavole

Oralità e scrittura nelle XII Tavole

Il processo privato nelle XII Tavole

Le azioni dichiarative (*legis actio sacramenti* e per *iudicis arbitrive postulationem*)

Le azioni esecutive (*legis actio per pignoris capionem* e per *manum iniunctionem*)

I poteri del *pater familias* nelle XII Tavole

Il *nexum*

Le disposizioni testamentarie

I diversi tipi di *furtum*

*Membrum ruptum, os fractum, iniuria*

L'*usucapio*

Il *mancipium*

La *sponsio*

La repressione della magia

Il divieto di irrogare privilegi

Lettura e *interpretatio* del testo delle XII Tavole

## LA REPUBBLICA PATRIZIO-PLEBEA

- Si perfeziona il processo di parificazione fra l'ordine patrizio e quello plebeo: i plebei accedono anche alle altre magistrature maggiori e a quelle minori; espressione di questo processo sono le *leges Publiliae Philonis* del 339 (*lex de plebiscitis*, che recupera il contenuto normativo della *lex Valeria Horatia* del 449 secondo la quale i plebisciti divengono giuridicamente vincolanti anche per i patrizi; *lex de patrum auctoritate*, che dispone l'*auctoritas* preventiva del senato alle deliberazioni comiziali; *lex de censore plebeio creando*, che ammette i plebei alla censura); nel 286 viene approvata la *lex Valeria Hortensia de plebiscitis*, che dispone nuovamente l'equiparazione di plebisciti a *leges* dal punto di vista dei contenuti normativi (la *lex* testimonia, equiparando leggi e plebisciti, la forte coesione fra settori dell'aristocrazia romana e della plebe, ormai cointeressati alla gestione del potere); nel 326 la *lex Poetelia Papiria de nexis* vieta di tenere imprigionato il plebeo che giura di poter pagare il debito per cui è sottoposto a *nexum* e quello che contrae un debito diverso non da delitto (vale a dire furto, rapina, ingiuria, *damnum iniuria datum*); nel 312 il plebiscito Ovinio attribuisce ai censori il compito di immettere nuovi membri del senato (*lectio senatus*), scelti in base all'aver ricoperto in precedenza una magistratura sia curule - dunque in origine riservata ai patrizi - sia non curule, favorendo così i plebei nell'accesso all'assemblea dei *patres*; NUOVA TAPPA DEL PROCESSO DI LAICIZZAZIONE DEL DIRITTO (INIZIATO CON LA PUBBLICAZIONE DELLE XII TAVOLE) ANCORA UNA VOLTA IN CONNESSIONE CON L'ATTIVITA' DELLA PLEBE: Gneo Flavio, scriba di Appio Claudio Cieco raccoglie in un libro e pubblica i formulari delle *actiones* ( cd. *Ius civile Flavianum*), in seguito pubblica e dispone sia esposto nel Foro il calendario dei giorni utili per esperire un'azione giudiziaria (probabilmente è lo stesso Appio Claudio Cieco a ordinare la pubblicazione del *Ius civile Flavianum* per guadagnarsi il favore della plebe): CON LA PUBBLICAZIONE DELLE *ACTIONES* VIENE INFERTO UN DURO COLPO AL MONOPOLIO DELL'*INTERPRETATIO IURIS* DA PARTE DEL COLLEGIO PONTIFICALE, CHE SI FONDA ANCHE SULLA SEGRETEZZA; nel 300 il plebiscito Ogulnio raddoppia il numero di Auguri e Pontefici riservando i nuovi posti alla plebe, che già partecipa ai minori collegi sacerdotali; nel 254 Tiberio Coruncanio diviene il primo pontefice massimo - dunque capo del collegio - plebeo e inizia a dare i *responsa* in pubblico (*publice profiteri*), così da consentire a chiunque voglia ascoltare di apprendere il diritto e interpretarlo a sua volta: NUOVA E DECISIVA TAPPA DEL PROCESSO DI LAICIZZAZIONE DEI DIRITTO IN CONNESSIONE CON L'ATTIVITA' DELLA PLEBE.

Al termine del processo di parificazione fra l'ordine patrizio e quello plebeo, ai patrizi rimarranno soltanto poche delle prerogative religiose e politico-costituzionali loro tradizionalmente

riconosciute: l'*auctoritas patrum* e l'*interregnum* in senato; i *Flamines*, il *Rex sacrorum*, le Vestali.

## Riepilogo

Le *leges Publiliae Philonis*

La *lex Poetelia Papiria de nexis*

La scelta dei senatori dopo il plebiscito Ovinio

Il plebiscito Ogulnio

Il *Ius civile Flavianum*

Il processo di laicizzazione del diritto

Le magistrature

### La dittatura

Magistratura straordinaria (eletta in casi eccezionali) non permanente (non eletta con continuità; il *dictator* non può restare in carica oltre i sei mesi ed essere rieletto inoltre, in ogni caso, decade dalla carica una volta che il console che lo ha nominato esce di carica); il *dictator* nomina un *conlega minor* (=magistrato con un *imperium* inferiore al suo) denominato *magister equitum*, sebbene i suoi compiti non siano più soltanto quelli di comandante della cavalleria

- *Dictator optimo iure creatus* (con compiti di governo della città in casi eccezionali): *dictator rei gerundae causa* (per fronteggiare situazioni di emergenza interne), *dictator belli gerundi causa* (per condurre le operazioni militari), *dictator seditionis sedandae causa* (per porre fine a sedizioni)
- *Dictator imminuto iure creatus* (con compiti specifici, spesso di carattere religioso e non di governo della città: il *dictator clavi figendi causa* aveva ad es. il compito di conficcare un chiodo nel Tempio di Giove Capitolino)

Nominato da uno dei consoli, che lo sceglieva fra quanti avevano già rivestito il consolato, con l'autorizzazione del senato

L'*imperium* del *dictator* è superiore anche a quello dei consoli (ha infatti il doppio di littori che portano i fasci con le verghe e le scuri) e non è sottoposto a *provocatio ad populum*

### Il *praefectus urbi*

Magistratura straordinaria non permanente

Nominato dai consoli quando entrambi devono assentarsi da Roma, con compiti di governo della città

### I *tresviri coloniae deducendae*

Eletti dai comizi tributi al fine di sovrintendere alle operazioni di deduzione di una colonia

### La censura

Magistratura ordinaria (eletta non in casi eccezionali) non permanente, in carica per diciotto mesi ogni cinque anni

Ricoperta solo da ex consoli, eletti dai comizi centuriati

Una volta eletti, i censori emanano un editto contenente i criteri cui intendono ispirare la loro attività nelle operazioni del censimento. Tutti i cittadini sono tenuti a dichiarare la composizione della loro famiglia e l'entità del patrimonio ai censori, che, sulla base delle informazioni ricevute, li assegnano alle diverse classi di censo.

Compiti fondamentali, oltre al censimento, sono il *regimen morum* (v. *supra*) e l'eventuale emanazione della *nota censoria* (v. *supra*), l'amministrazione di quella parte dell'*ager publicus* denominata *ager censorius*

## Il consolato

magistratura ordinaria permanente (eletta con continuità), annuale (durata della carica è un anno) a collegialità pari (i magistrati hanno uguale potere, dunque uguale *imperium*)

I membri del collegio sono due, eletti dai comizi centuriati; hanno il diritto di dare il proprio nome all'anno (=eponimia)

Se durante l'anno di carica uno dei due consoli muore, l'altro può farne eleggere un secondo oppure esercitare il potere da solo; ausiliari dei consoli sono i littori, che portano i *fasces* con verghe e scuri, e gli *apparitores* (segretari); uno dei consoli può paralizzare l'attività dell'altro esercitando l'*intercessio* (diritto di veto); generalmente i consoli esercitano il potere a turno o dividono i compiti (*imperium domi*, vale a dire governo della città, a uno di essi e *imperium militiae*, vale a dire conduzione delle operazioni belliche, all'altro)

Il potere dei consoli è identificabile come *imperium maius* (= potere superiore a quello degli altri magistrati) che comprende i supremi poteri sia civili che militari, simile nei contenuti a quello del *rex*, sebbene si discosti da questo per la temporaneità (i consoli non sono tali a vita, diversamente dal *rex*) per la collegialità (i consoli sono due) e il limite della *provocatio ad populum*: il diritto riconosciuto a ogni cittadino romano maschio e pubere condannato alla fustigazione o a morte di rivolgersi ai comizi centuriati per ottenere la commutazione della sua condanna in esilio (= *interdictio aquae et igni* o *ignis*, dunque divieto di dividere con i Romani acqua e fuoco, in conseguenza della sua cacciata dalla città)

L'*imperium militiae* attribuisce ai consoli :

il supremo comando dell'esercito

la leva militare (*dilectus*)

l'imposizione di tributi collegati alla guerra

NON la decisione di dichiarare guerra che spetta al popolo e al senato

Il potere di trascinare in giudizio e sottoporre a processo (*coercitio*) e giudicare (*iudicatio*) Romani e alleati stranieri

Fino al II secolo, l'*imperium militiae* non è limitato dalla *provocatio ad populum*

L'*imperium militiae*, a garanzia dei cittadini, non può essere esercitato all'interno della cerchia del *pomerium* (= il confine della città, in seguito da Roma esteso fino a giungere all'attuale Italia settentrionale)

L'*imperium domi* attribuisce ai consoli:

il potere di governo e di amministrazione della città (possono paralizzare decisioni dei pretori, sovrintendono al tesoro dello stato – l'erario - e all'*ager publicus*, impongono tributi, garantiscono l'ordine pubblico)

il potere di trascinare in giudizio e sottoporre a processo (*coercitio*)

gli atti di 'volontaria giurisdizione' (=sovrintendono alla manomissione degli schiavi)

il potere di convocare e presiedere il senato e i comizi (= *ius agendi cum patribus et cum populo*)

l'iniziativa legislativa

## La pretura

magistratura ordinaria permanente, annuale CON SPECIFICA COMPETENZA GIURISDIZIONALE (= DI *DICERE IUS*, DUNQUE AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA SU RICHIESTA DELLE PARTI)

Nel 367, in occasione dell'emanazione delle leggi Licinie Sestie, viene istituita una nuova magistratura per compensare il patriziato della perdita di un posto nel consolato: la pretura urbana (*PRAETOR URBANUS*)

Nel 242, in conseguenza dell'espansione commerciale di Roma nel bacino del Mediterraneo, viene istituita una seconda pretura, con il compito di amministrare la giustizia fra Romani e *peregrini* (stranieri) e fra *peregrini* che si trovassero a Roma (*PRAETOR PEREGRINUS*).

I pretori sono eletti dai comizi centuriati ogni anno

L'*imperium* dei pretori è *minus* (= minore nei contenuti) rispetto a quello dei consoli (ad es., pur avendo il *ius agendi cum patribus*, dunque il potere di convocare e presiedere il senato, non possono esercitarlo quando i consoli sono presenti in città)

LA FUNZIONE PRINCIPALE DEL PRETORE E' LA *IURISDICTIO* (= *DICERE IUS*) DA CUI DERIVA IL POTERE DI EMANARE UN PROVVEDIMENTO - EDITTO - (*IUS EDICENDI*) IN CUI ERANO ELENCATI I CASI CUI IL PRETORE AVREBBE ACCORDATO PROTEZIONE SE SOTTOPOSTIGLI E I RIMEDI PREVISTI. IL PRETORE NON E' DUNQUE IL GIUDICE PRIVATO (O L'ARBITRO) CHE EMETTE LA SENTENZA, MA COLUI CHE IMPOSTA LA CONTROVERSIA FRA LA PARTI GIURISDIZIONALMENTE

## L'edilità curule

magistratura ordinaria permanente annuale, istituita nel 367 a.C., per compensare i patrizi della perdita di uno dei posti di console con il compito di vigilare sulla viabilità, i luoghi pubblici o aperti al pubblico, gli acquedotti, il servizio di nettezza urbana e quello antincendio (*cura urbis*); di sorvegliare i mercati, al fine di garantirne la sicurezza, la qualità delle merci, i prezzi, ecc. e di assicurare l'approvvigionamento della città - *cura annonae* - (NELL'AMBITO DI QUESTI COMPITI DI SORVEGLIANZA SUI MERCATI GLI EDILI CURULI HANNO ANCHE UNA LIMITATA *IURISDICTIO*, DUNQUE IL POTERE DI CONOSCERE DELLE CONTROVERSIE EVENTUALMENTE SORTE: EMANANO INFATTI ANCH'ESSI, COME IL PRETORE, UN EDITTO); di organizzare i giochi pubblici più importanti (*cura ludorum*)

Eletti dai comizi tributi

## La questura

Magistratura ordinaria permanente annuale, con compiti eminentemente di tipo finanziario

Eletti dai comizi tributi

- *Quaestores urbani* (amministrare l'erario, curare che i tributi siano versati, perseguire i debitori del popolo Romano)
- *Quaestores militari* (ausiliari dei consoli in guerra e amministratori delle risorse economiche a questa destinate)
- *Quaestores Italici* (o *classici*) impegnati a sovrintendere all'attività della flotta

## Il vigintisexvirato

Gruppo di magistrature ordinarie permanenti ricoperte prima di accedere alla questura

- *Tresviri capitales o nocturni* (con il compito di perseguire i colpevoli di ogni tipo di violenza, gli incendiari, i ladri colti in flagrante, coloro che sono in possesso di armi atte a uccidere, quanti fabbricano o anche soltanto detengono sostanze venefiche, sovrintendono alle condanne capitali e alle prigioni)
- *Quattuorviri praefecti iure dicundo Capuam Cumas* (delegati ad amministrare il diritto nelle città di Capua e Cuma)
- *Decemviri stlitibus iudicandis* (competenti a giudicare della condizione di libero o di schiavo di un essere umano)
- *Tresviri monetales (tresviri aere argento auro flando feriundo)* (preposti alla coniazione delle monete)
- *Quattuorviri viis in urbe purgandis e duoviri viis extra urbem purgandis* (preposti alla pulizia delle strade urbane ed extraurbane)

#### Le assemblee

##### Il comizio curiato

Benchè ormai privo di ogni rilievo politico, continua a votare la *lex curiata de imperio* necessaria all'investitura dell'*imperium* per i magistrati e a riunirsi, presieduto dal pontefice massimo, nei casi previsti dai *mores maiorum* (v. *supra*).

##### I comizi centuriati

Sono competenti per l'elezione dei magistrati maggiori; per la votazione della *lex censoria*, con cui vengono investiti della potestà i censori; per la *lex de bello indicendo*, con cui si dichiara la guerra; per i giudizi capitali; per la votazione delle leggi (come anche il comizio curiato e i *concilia* della plebe). L'appartenenza alle centurie è decisa dai censori.

La votazione delle leggi / l'elezione dei magistrati:

I comizi vengono convocati da un magistrato dotato di *ius agendi cum populo* (= diritto di convocare le assemblee popolari) in un *dies comitialis* (=giorno in cui è lecito convocare il comizio, fissato dal calendario redatto dal collegio dei Pontefici). Impedisce la votazione, sebbene si tratti di un *dies comitialis*, la circostanza che il senato dichiari tale giorno *dies religiosus* (= giorno in cui possono svolgersi unicamente attività religiose) o che un Augure o un magistrato dichiari di voler interrogare gli dei. La convocazione è scritta in un editto pubblicato su *tabulae dealbatae* (= tavole imbiancate, dal colore della tavola). Fra la convocazione e la data di riunione deve trascorrere almeno il tempo di tre mercati, durante il quale – solo nel caso di comizi legislativi –è possibile riunire il popolo per presentare la proposta di legge (*rogatio*). E' vietato rivolgersi al popolo nel tempo intercorrente fra la convocazione e la riunione nel caso di comizi elettorali, per evitare brogli. I comizi centuriati sono riuniti generalmente nel Campo Marzio, è considerato *nefas* riunirli entro il confine della città (*pomerium*). Il luogo prescelto deve essere adatto a prendere gli *auspicia*, che il magistrato destinato a presiedere l'assemblea prende a mezzanotte del giorno precedente la riunione. Il popolo, dopo aver ascoltato la proposta di legge o i nomi dei candidati (nel caso di comizi elettorali), vota per centurie, a cominciare da quelle espressione dei ceti più abbienti. Il voto della centuria è quello della maggioranza dei suoi membri e si esprime approvando o bocciando la proposta del magistrato, oppure dichiarando la propria impossibilità di decidere: il popolo non può dunque proporre modifiche della *rogatio*. Una volta completate le operazioni di voto, è necessario che il magistrato proponente renda pubblico il risultato: se rifiuta, la votazione è inesistente. La decisione del comizio è inoltre sottoposta all'*auctoritas* del senato.

##### Il comizio tributo

Sorto verosimilmente nel IV secolo a. C., in conseguenza della suddivisione della popolazione nelle tribù territoriali. Ogni tribù esprime un voto, benchè quelle urbane (quattro) raccolgano un numero di membri assai maggiore di quello delle tribù rustiche (trentuno, a partire dal 241 a.C.). L'appartenenza alla tribù si determina in base al domicilio: a quelle rustiche appartengono quanti siano proprietari o possessori di un fondo rustico, insieme con i membri della loro famiglia. Tutti gli altri, proprietari di beni mobili, sono raggruppati nelle tribù urbane. L'appartenenza alla tribù è decisa dai censori.

Competente a votare le proposte di legge e a eleggere i magistrati minori. Si riunisce all'interno del *pomerium*, nel Foro o nell'area del *Capitolium*. Vota per prima la tribù estratta a sorte.

Le operazioni di voto si svolgono sostanzialmente come per i comizi centuriati

### Il senato

Composto, dopo il 367, da patrizi e plebei, scelti dai censori, cui il plebiscito Ovinio del 312 a.C. aveva attribuito appunto la *lectio senatus* (=il potere di scegliere i membri del senato). I censori scelgono i senatori innanzitutto fra quanti abbiano rivestito le magistrature maggiori, poi fra quelli insigniti di una magistratura minore, infine, se necessario per raggiungere il numero di trecento, fra i semplici cittadini che si sono distinti per meriti particolari nei confronti della repubblica. La *lectio senatus* avviene ogni cinque anni. I censori possono anche rimuovere dal senato chi si fosse dimostrato indegno.

Il senato è la vera sede del potere politico romano fino alla fine dell'età repubblicana:

- soltanto i senatori sono tali a vita, le magistrature hanno infatti durata limitata
- dopo il compromesso patrizio-plebeo del 367, rappresenta gli interessi dell'intera classe politica di governo romana
- ai senatoconsulti i magistrati hanno l'obbligo costituzionale di dare attuazione
- ha competenze amplissime, riguardanti il controllo politico-costituzionale della repubblica, i culti religiosi, l'amministrazione finanziaria ordinaria e straordinaria, la guerra, la politica estera (ambascerie, trattati), il governo delle comunità nella penisola italica assoggettate a Roma, e, in seguito, dopo la prima guerra punica, delle province
- può riunirsi in qualunque giorno (fasto, nefasto, religioso, festivo, ecc.), in qualunque luogo, all'interno o all'esterno del *pomerium*, la convocazione non è sottoposta ad *auspicia* favorevoli

Le sedute del senato si aprono con la celebrazione di un sacrificio da parte del magistrato presidente, che prende anche gli *auspicia* e legge la *relatio* (=proposta sottoposta all'approvazione dei senatori). Non è necessario attenersi all'ordine del giorno nella discussione e non sono previsti limiti di tempo. Gli interventi rispettano l'ordine gerarchico, determinato a seconda della magistratura già ricoperta dai *patres*. La votazione avviene *per discessionem* (= i senatori si dividevano in tanti gruppi quanti erano gli orientamenti presenti). Il testo della decisione (*senatusconsultum*) è conservato a cura degli edili della plebe e reso pubblico dai *quaestores*.

### I magistrati e l'assemblea della plebe

Sebbene il compromesso patrizio-plebeo del 367 avesse privato del carattere 'rivoluzionario' l'organizzazione della plebe, questa rimane una struttura separata all'interno della città, non scompaiono dunque le magistrature e l'assemblea della plebe, trasformate ora però in strumenti di lotta politica fra fazioni rivali.

Magistrature e partecipazione all'assemblea della plebe sono riservate ai soli plebei.

I tribuni della plebe, oltre a conservare i poteri loro attribuiti con le *leges sacratae*, poi riconosciute dalle leggi Valerio Orazio, hanno ora anche il *ius senatus habendi* (=diritto di convocare il senato e di partecipare alle sue sedute) e il *ius in senatu sententiae dicendae* (= diritto

di parlare in senato, sottoponendo all'assemblea del *patres* una decisione o avanzando proposte, qualora invitati). Il *ius intercessionis* (= diritto di opporre il veto a qualunque decisione dei magistrati della città lesiva degli interessi dei plebei, compresi quelle espressione di *iurisdictio*, ma non a quelle dei censori nel corso del censimento) può ora essere 'paralizzato' dall'opposto veto di un altro tribuno: si tratta di un mutamento espressione dell'evoluzione del tribunato della plebe in strumento di lotta politica (i tribuni non sono più interpreti degli interessi della plebe, ma di quelli di diverse fazioni che ad essa si appoggiano in modo strumentale). La *coercitio* è ora autonoma e non più strumentale all'*intercessio* né conseguenza della violazione della *sacertas* della persona del tribuno: a essa si appella il senato per sbarazzarsi di magistrati non altrimenti politicamente controllabili, determinando così la nascita, in capo ai tribuni, di un vero e proprio potere repressivo in campo criminale (contro magistrati, ex magistrati, semplici cittadini, per atti ritenuti lesivi degli interessi del popolo romano o addirittura pericolosi o per i reati commessi dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni)

### Riepilogo

La dittatura

Il *praefectus urbi*

I *tresviri coloniae deducendae*

La censura

Il consolato

La pretura: il pretore urbano e il pretore peregrino

L'edilità curule

La questura

Il vigintisexvirato

Il comizio curiato

I comizi centuriati

La votazione di una *lex*

Il comizio tributo

Il senato

La trasformazione del tribunato della plebe

### L'espansione di Roma in Italia fra IV e III secolo a.C.

#### Roma in Italia

Le guerre combattute da Roma, a partire dal IV secolo, sono 'di conquista' e non più principalmente di difesa. Dopo aver sconfitto Veio, Roma vince la guerra contro un'altra ricca città etrusca – Cere – cui attribuisce la *civitas non optimo iure* (= cittadinanza senza diritto di voto). Dopo il 338, Roma scioglie la Lega Latina, sostituendo il precedente accordo con alleanze stipulate con le singole comunità. Dal 326 fino al 290, Roma si scontra con le comunità sannitiche e, in seguito, i loro alleati, che riesce a sottomettere soltanto dopo una estenuante guerra, non priva di effetti politico-costituzionali: muta la composizione delle centurie per la necessità di adeguare le

tecniche di combattimento alle esigenze della guerra e viene quindi meno il nesso funzionale fra ordinamento centuriato ed esercito (la leva verrà effettuata non più per centurie, ma per tribù); viene emanato il plebiscito Ovinio per la vera e propria decimazione della classe dirigente romana subito nelle fasi più aspre del conflitto (v. *supra*); i plebei rafforzano la loro presenza e il loro potere di controllo all'interno della città (v. *supra*, in relazione al processo di laicizzazione del diritto); Roma acquisisce i vasti territori nell'Italia centrale e centro-meridionale, che organizza in colonie romane e latine (v. *infra*); vengono creati nuovi magistrati per sovrintendere alla zecca (*tresviri monetales*), poiché Roma inizia a battere moneta. Roma inizia a costituire una minaccia per i Cartaginesi, 'signori' del Mediterraneo: nel 348, viene stipulato un nuovo trattato fra Roma e Cartagine, che prevede il reciproco riconoscimento, per i Cartaginesi, dell'egemonia sul mare, per i Romani, sul Lazio. Roma offre 'protezione' alle città della Magna Grecia, agitate dai movimenti democratici, con il fine di controllarle politicamente ed economicamente: entro la fine del III secolo, Roma sottomette le città più importanti nella penisola, stipulando con esse trattati di alleanza, mentre anche l'Italia settentrionale è attirata nell'orbita di influenza romana. DAL 264 AL 241 ROMA COMBATTE LA PRIMA GUERRA CONTRO CARTAGINE, CHE DETERMINA LA TRASFORMAZIONE DI ROMA DA REPUBBLICA 'MILITARCONTADINA' IN 'REPUBBLICA IMPERIALE', NON PIU' SOLTANTO POTENZA 'CONTINENTALE', MA ANCHE POTENZA 'NAVALE': VIENE CREATA UNA NUOVA MAGISTRATURA GIUDICENTE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEL GRAN NUMERO DI STRANIERI CHE COMMERCIAVANO CON LA NUOVA POTENZA DEL MEDITERRANEO, IL *PRAETOR PEREGRINUS*, ISTITUITO NEL 242, CON IL COMPITO DI *IUS DICERE INTER PEREGRINOS ET CIVES* E *INTER PEREGRINOS* A ROMA, DUNQUE DI REGOLARE LE CONTROVERSIE FRA ROMANI E STRANIERI I SOLI STRANIERI A ROMA (v. *supra*).

Le forme giuridiche delle relazioni fra i Romani e gli altri popoli

Depositari del 'diritto internazionale' sono i Feziali, supremi interpreti del *ius Fetiale*

Il *foedus* (= trattato, dal termine *fides*)

*Foedus* non identifica il contenuto dell'atto, ma la sua forma. Il contenuto del trattato può essere di due diversi tipi: *amicitia* o *societas* (alleanza); il *foedus* fa nascere fra Romani e stranieri un vincolo perpetuo e irrevocabile; viene stipulato dai *Fetiales*, su incarico di un magistrato, dopo la decisione del senato (la semplice *sponsio*, cioè promessa verbale del comandante militare romano di stipulare un trattato non vincola il popolo romano e il senato). Un Feziale, detto *verbenarius*, è incaricato di raccogliere e portare la verbena, erba sacra che cresceva sul Campidoglio, con la quale investe un altro Feziale, detto *pater patratus*, incaricato di stipulare il *foedus*. Alla presenza di Romani e stranieri, il *pater patratus* recita il *carmen* (=testo giuridico-sacrale), legge le clausole del trattato, sovrintende al giuramento, invocando l'ira di Giove sul popolo romano in caso di violazione degli obblighi del trattato, sacrifica un maiale, ucciso con un coltello di selce. Al collegio dei Feziali spetta anche la dichiarazione di guerra, necessaria affinché Roma possa combattere contro altri popoli: tutte le guerre devono infatti essere *bella iusta pique* (=guerre giuste e pie). Dopo la *rerum repetitio* (=richiesta solenne di restituzione di uomini o cose indebitamente trattenuti dal popolo straniero, ad opera di un Feziale), qualora quanto richiesto non venga stato restituito, il popolo straniero è dichiarato *iniustus*. Il Feziale torna a Roma, ove senato e assemblee decidono se dichiarare guerra. In caso affermativo, il Feziale pronuncia una formula solenne: la dichiarazione di guerra - e scaglia una lancia di legno temprato dal fuoco e con la punta insanguinata nel territorio nemico. La guerra può essere sospesa da tregue (*indutiae*) sottoposte alle più diverse condizioni. La resa del nemico a Roma (*deditio*, che avviene attraverso la pronuncia di dichiarazioni solenni secondo un apposito formulario) può essere *in dicionem* (se fra i Romani e il popolo straniero è stata dichiarata una guerra) o *in fidem* (se fra i Romani e il popolo straniero regna la pace). Nel primo caso, Roma ingloba il popolo straniero, in genere attraverso un *municipium*, determinandone la perdita di libertà e sovranità, nel secondo, può scegliere un trattamento più favorevole.

- il *foedus* che ha ad oggetto l'*amicitia* sancisce il vicendevole impegno delle parti di conservare *pia et aeterna pax* per terra e per mare (tra gli obblighi, è previsto quello di liberare i prigionieri di

guerra e assicurare libera circolazione nel proprio territorio). I popoli legati a Roma da *amicitia* sono inseriti la cd. *formula amicorum populi Romani* (=registro degli 'amici' del popolo romano) e ottengono anche l'*hospitium*, oltre ad altri vantaggi eventualmente accordati dal senato.

- il *foedus* che ha ad oggetto la *societas* (=l'alleanza) limita la sovranità dei due popoli, imponendo di fornire aiuto militare all'alleato. Quando Roma si impone nella penisola italica e, poi, nel Mediterraneo, gli obblighi di fornire contingenti militari riguardano soprattutto gli alleati.

#### L'*hospitium*

Può essere pubblico o fra privati, è costituito con un atto in origine orale in seguito scritto (non un *foedus*); è espressione di un accordo 'fra uguali' (=nessuna delle due parti si ritiene in posizione dominante) che non si estingue neppure in caso di guerra, purchè una delle due non rinunci formalmente o tacitamente ad esso; assicura il diritto di dimorare stabilmente sul territorio romano, di essere ospite del popolo romano o del privato contraente, di ricevere doni e assistenza in caso di malattia, sepoltura in caso di morte, protezione in giudizio, forse talvolta ottenendo l'applicazione del proprio diritto al posto di quello romano. Quando Roma si afferma come potenza egemone nel Mediterraneo, l'*hospitium* pubblico viene concesso con un *beneficium* (=un atto unilaterale favorevole).

#### L'organizzazione dei territori italici conquistati

Diverse sono le forme giuridiche attraverso cui Roma amministrava l'Italia: *coloniae civium Romanorum* (=colonie di cittadini romani), *coloniae Latinorum* (=colonie di diritto latino), *municipia* (=municipi), città e popolazioni federate, *fora* e *conciliabula* (strutture amministrative di importanza ed estensione minore rispetto alle precedenti), *praefecturae* (=distretti del territorio di Roma per l'amministrazione della giustizia).

- i *municipia* sono città cui Roma concede la cittadinanza, che conservano una certa autonomia interna (propri magistrati, senato ed assemblee), pur dipendendo da Roma nella politica estera e nelle vicende belliche. Hanno pesanti obblighi militari ed economici nei confronti di Roma. Il *municipium* viene costituito con una *lex* o con un *foedus* o in seguito a una *deditio*. La *civitas* (=cittadinanza) concessa ai municipi può essere o meno corredata dal diritto di voto (= *civitas optimo iure* oppure *civitas sine suffragio*).

- le *coloniae civium Romanorum* sono fondate a scopo difensivo, generalmente vicino alle coste. Le compongono circa trecento cittadini Romani, con le rispettive famiglie, che conservano il diritto di voto (= *ius suffragii*). Sono caratterizzate da un ordinamento giuridico e costituzionale simile a quello di Roma.

- le *coloniae Latinorum* sono fondate generalmente a scopo di penetrazione territoriale, nell'interno. Le compongono Romani e Latini, da duemila a seimila. I Romani perdono però la cittadinanza, conservando, come anche i Latini, il *ius suffragii* (se si trovano a Roma quando hanno luogo votazioni), il *ius commercii*, il *ius connubii*, il *ius migrandi* (soltanto se lasciano un discendente nella colonia). L'ordinamento giuridico e costituzionale è simile a quello di Roma.

I coloni possono essere volontari o meno. La fondazione di colonie è decisa dal senato e necessita dell'approvazione delle assemblee popolari romane. Il compito di provvedere alla fondazione e all'organizzazione della futura colonia (che può sorgere anche su un centro già abitato, che così muta semplicemente *status* giuridico, spetta ai *triumviri coloniae deducendae* (= magistratura composta da tre membri incaricata di fondare la colonia).

- le città e le popolazioni federate sono legate a Roma da un *foedus* avente ad oggetto l'alleanza (*societas*). Il *foedus* può essere *aequum* - (=i contraenti sono in condizione di parità) l'alleanza è difensiva e i contraenti conservano piena autonomia nella politica estera - oppure *iniquum*, quando i contraenti sono vincolati alla politica estera romana. L'autonomia delle città e dei popoli federati nella politica interna non subisce limitazioni di sorta.

- i *fora* sono collegati alla costruzione delle strade maggiori, venendo utilizzati come strumento di controllo e governo del territorio, i *conciliabula* identificano i luoghi di riunione degli abitanti di diverse comunità nei giorni di festa, mercati, leva militare, processi.

- nelle *praefecturae*, un delegato del pretore, il *praefectus iure dicundo* - esercita i propri compiti giurisdizionali.

## Riepilogo

Il *foedus*

La stipulazione di un *foedus*

*Hospitium, amicitia, societas*

La dichiarazione di guerra

I *municipia*

*Coloniae civium Romanorum* e colonie di diritto latino

## LA REPUBBLICA IMPERIALISTA

Tra il 241 e il 133, Roma si espande nei territori prima sotto l'influenza cartaginese (la Sardegna, la Sicilia, la penisola iberica, l'Africa settentrionale), per soddisfare le richieste di quanti volevano acquisire nuovi mercati e conquista, dopo aver sconfitto i Galli, la Valle Padana, l'ultima area caratterizzata dalla fondazione di colonie su larga scala, per offrire terra coltivabile ai piccoli proprietari terrieri. Sconfigge i pirati nell'Adriatico, ove instaura un proprio protettorato, e viene ammessa dalle città greche, in ricompensa della protezione accordata, ai Giochi Istmici di Corinto dai quali erano esclusi i barbari. Acquisisce in seguito Macedonia, Siria, Illiria, Grecia. Gli avvenimenti bellici innescano una serie di importanti mutamenti nell'organizzazione costituzionale e nel diritto romani: fra 241 e 225 viene riformata l'organizzazione del comizio centuriato per meglio raccordarlo alla divisione del popolo in tribù e assicurare così un peso maggiore ai ceti medi composti da piccoli proprietari terrieri; nel 218, viene votata la *lex Claudia de senatoribus*, che vieta ai senatori e ai loro figli di armare navi della portata superiore a trecento anfore, impedendo così la loro partecipazione al commercio marittimo, giudicato indegno per un senatore: il senato cerca così di 'difendersi' da armatori e *publicani* (=appaltatori di imposte) rimarcando la distanza sociale con questi; P. Cornelio Scipione, a ventiquattro anni, senza aver ricoperto il consolato, per condurre le operazioni belliche contro Cartagine in Spagna, ove le tribù indigene erano legate alla sua famiglia da lungo tempo, avendo combattuto insieme con suo padre e suo zio, viene insignito dell'*imperium*: per la prima volta nella storia romana si violano le norme che presiedono all'elezione dei magistrati; il forte legame fra truppe e condottiero, il carisma personale dei fratelli Publio e Lucio Scipione, il loro mecenatismo, la legittimazione come *leader* per il suo rapporto privilegiato con la divinità incrinano l'etica aristocratica fondata sull' 'egualitarismo' fra appartenenti al ceto e destabilizzano la coesione fra *nobiles*: Catone si oppone strenuamente allo strapotere degli Scipioni; vengono approvate le *leges Porciae*, che aumentano la tutela del *civis* nei confronti del potere dei magistrati: per cercare di proteggere da poteri 'extracostituzionali' o da magistrati strumentalizzati da personaggi dell'aristocrazia; a partire dal 186, il senato vieta, con tre senatoconsulti, la partecipazione ai Bacchanali di Romani, Latini e alleati e, in ogni caso, di più di cinque persone, perchè i riti sono giudicati pericolosi per l'ordine interno; nel 181, la *lex Cornelia Baebia de ambitu* reprime la corruzione elettorale, nel 180, la *lex Villia annalis* fissa l'età minima per ricoprire le magistrature: per evitare carriere pericolose per la stabilità interna; NEL 149, VIENE APPROVATA LA *LEX CALPURNIA REPETUNDARUM*, CHE ISTITUISCE UN TRIBUNALE SPECIALE (=QUAESTIO DE REPETUNDIS) PRESIEDUTO DAL *PRAETOR PEREGRINUS* PER GIUDICARE I GOVERNATORI DELLE PROVINCE ACCUSATI DI MALVERSAZIONE E DI CONCUSSIONE. Competenti a giudicare sono i senatori, i cui nomi, estratti a sorte, siano stati inclusi in uno speciale albo. E' necessario che il singolo o la comunità che agiscono in giudizio contro il governatore provinciale abbiano un patrono romano. Il giudizio è incentrato sul *sacramentum* e si conclude con l'eventuale condanna a restituire il maltolto: ai comizi viene così sottratta una parte importante della competenza in ambito criminale; nel 135, in Sicilia, scoppia la prima grande rivolta di schiavi, causata dal trattamento durissimo cui erano sottoposti: Roma riesce a domarla soltanto dopo anni; nel 133, viene eletto al tribunato della plebe C. Tiberio Gracco (v. *infra*).

## L'organizzazione delle province conquistate

Roma organizza in province i territori extraitalici conquistati, dunque non l'Italia peninsulare - già amministrata attraverso municipi, colonie, ecc. - ma le isole (Sardegna e Sicilia) e le terre che si affacciavano sul Mediterraneo, oltre a quelle acquisite con l'espansione in Oriente. Il termine *provincia* designa in origine l'ambito territoriale di esercizio dell'*imperium* di un magistrato, viene in seguito utilizzato per definire anche la "ripartizione amministrativa" permanente sottoposta all'*imperium* del magistrato (governatore provinciale). Il senato decide le norme che dovevano regolare l'amministrazione della provincia, stabilite poi da una commissione di dieci legati, che avrebbe costituito il *consilium* (=gruppo di consiglieri) del governatore provinciale. A quest'ultimo spetta il compito di emanare, con la *lex provinciae* (una *lex data*, in quanto emanata su delega e non approvata dai comizi), lo statuto della provincia, recependo le direttive del senato. Un gruppo consistente di norme riguarda la condizione giuridica del suolo della provincia: o *ager publicus*, sottoposto al pagamento di un *vectigal*, dunque di un affitto in natura; o in concessione ai privati che avrebbero pagato la *decima* sui prodotti, dunque la decima parte dei raccolti; o sottoposto al pagamento di uno *stipendium*, dunque di un tributo fondiario fisso; o dato in appalto a cittadini o anche a stranieri, mai in *dominium ex iure Quiritium*. La *lex provinciae* può essere mutata, con un nuovo provvedimento del governatore in attuazione delle direttive del senato, qualora opportuno. I governatori delle province non ancora pacificate, dove dunque è necessario condurre operazioni belliche, sono consoli, poiché essi soltanto hanno l'*imperium* militare, quelli delle province pacificate sono pretori. L'*imperium* del governatore può essere prorogato dal senato, con l'approvazione del popolo, oltre l'anno di carica, generalmente se necessario per non interrompere operazioni belliche. Nasce in tal modo la figura del promagistrato (=magistrato il cui potere è stato prorogato): proconsole o propretore. Dopo le riforme sillane (v. *infra*), proconsoli e propretori sostituiscono consoli e pretori nell'amministrazione delle province. L'*imperium* del governatore provinciale comprende amministrazione, direzione delle operazioni belliche, giurisdizione sulla provincia. Subisce limitazioni, in relazione ai poteri di amministrazione, dalla presenza di città libere e immuni o autonome (v. *infra*). I CRITERI CUI IL GOVERNATORE INTENDEVA ISPIRARE LA PROPRIA ATTIVITA' GIURISDIZIONALE SONO CONTENUTI NELL'EDITTO (EDITTO PROVINCIALE) CHE EMANA ALL'INIZIO DELL'ANNO DI CARICA, MODELLATO SU QUELLO DEL PRETORE URBANO E PEREGRINO. SOTTOPOSTE ALLA SUA *IURISDICTIO* SONO LE LITI FRA ROMANI, FRA ROMANI E STRANIERI E FRA STRANIERI DI DIVERSE NAZIONALITA' (SE DELLE STESSA NAZIONALITA', LA COMPETENZA SPETTA AGLI ORGANI GIUDIZIARI LOCALI) ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA. LE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO VARIANO A SECONDA DELLA 'NAZIONALITA' ' DELLE PARTI: BIFASICO SE RIGUARDA ROMANI O ROMANI E STRANIERI, *COGNITIO EXTRA ORDINEM* (=PROCESSO CHE NON SEGUE LE NORME PREVISTE PER QUELLI DELL'*ORDO* DEI GIUDIZI PRIVATI E PUBBLICI ROMANI) SE RIGUARDA STRANIERI. IL GOVERNATORE NON ESERCITA LA SUA *IURISDICTIO* IN UNA SOLA CITTÀ, MA SI RECA ANCHE NEGLI ALTRI CENTRI URBANI MAGGIORI O VI INVIA SUOI DELEGATI. Salvo che per le province che il senato stabilisce debbano essere assegnate direttamente dai *patres*, le altre vengono attribuite ai magistrati per sorteggio. L'attribuzione avviene con un senatoconsulto, in cui si stabiliscono anche i limiti al potere del governatore, la composizione del suo seguito (*legati* di rango senatorio, scelti dal senato, incaricati di fungere da collegamento fra quest'ultimo e i magistrati provinciali; funzionari di grado minore; personale dell'amministrazione; *comites*, giovani appartenenti alla *nobilitas* che coadiuvavano il governatore nell'amministrazione per maturare l'esperienza che avrebbero poi impiegato a Roma nel *cursus honorum*), l'equipaggiamento fornitogli. Il magistrato di grado più elevato nella provincia, dopo il governatore, è il questore, con compiti finanziari, amministrativi, militari, giurisdizionali. Anch'egli, nell'ambito dei suoi compiti giurisdizionali (che comprendevano anche quelli a Roma esercitati dagli edili curuli), emana un editto. Non può assumere l'*imperium* senza una *lex* apposita.

- città federate in provincia sono quelle legate a Roma da un *foedus* (= *socii exterarum gentium*). Sono sottoposte alla vendita forzosa del grano, ma conservano la loro sovranità ed erano esenti da tributi.

- città libere e immuni provinciali erano quelle che Roma legava a sé con un atto unilaterale (*beneficium*). Perdono la sovranità, ma conservano i propri ordinamenti giuridici e organi giurisdizionali. Non pagano tributi, sebbene siano sottoposte alla vendita forzosa del grano. Al governatore è vietata ogni ingerenza nelle questioni interne.
- città autonome sono quelle cui Roma concede una limitata autonomia: il loro territorio è amministrato da Roma, il governatore può intervenire in ogni questione interna, pagano tributi.

### I mutamenti nella costituzione

- riforma dell'ordinamento centuriato che ne elimina il collegamento con l'esercito come distretto di leva militare. Probabilmente, almeno dieci centurie vengono tolte alle classi di censo superiori e attribuite a quelle inferiori, mentre le operazioni di voto iniziano a svolgersi per tribù e non per centuria. I beni mobili e non solo le terre vengono valutati per l'iscrizione nelle classi di censo, ridefinita nella consistenza patrimoniale: scopo della riforma non è quello di avvantaggiare i ricchi proprietari di beni mobili, ma di accrescere il peso elettorale dei piccoli proprietari terrieri.

- le *leges Porciae*

Nel 198 (o 195) viene approvata la *lex Porcia de tergo civium* (=legge riguardante la fustigazione dei cittadini Romani), forse proposta da Catone, che concede la *provocatio ad populum* ai *cives* condannati alla fustigazione o che, forse, avrebbe addirittura abolito la pena della fustigazione; già nel 199, una *lex Porcia* del tribuno della plebe M. Porcio Leca, estendeva la *provocatio ad populum* anche oltre i confini di Roma, ai *cives* residenti nelle province e, forse, anche ai soldati, tranne nel caso di tradimento o diserzione; un'altra *lex Porcia*, della quale sono ignoti datazione e proponente, avrebbe forse punito con la morte il magistrato che non avesse rispettato le norme sulla *provocatio ad populum*: scopo della legislazione è garantire i cittadini romani nei confronti di abusi commessi da magistrati.

- fra 199 e 180, alcune *leges* intervengono a regolamentare le operazioni di voto e l'accesso alle magistrature: la *lex Gabinia tabellaria* (=legge sul voto) introduce il voto segreto per i comizi elettorali, poi esteso anche a quelli legislativi e criminali: per consentire ai *clientes* di sfuggire al controllo politico - e alle conseguenti ritorsioni - della *nobilitas*; con la *lex Cornelia Baebia* del 181, si comincia a sanzionare l'indebito accaparramento di voti (=ambitus); nel 180, la *lex Villia annalis* stabilisce un'età minima per ricoprire la questura (occorre aver partecipato a dieci campagne militari o essere stato iscritto per lo stesso periodo nelle liste dell'esercito) e l'intervallo fra una magistratura e l'altra ricoperte da uno stesso individuo (avrebbe forse fissato le tappe del *cursus honorum*, dunque delle magistrature ricoperte: questura non prima dei ventotto anni, pretura dopo un intervallo di due anni, dunque a trentuno, consolato dopo un intervallo di due anni, dunque trentatré, aumentati, rispettivamente a trentaquattro e trentasette se si fosse anche ricoperta l'edilità curule dopo la questura): scopo della *lex Villia* è impedire carriere 'eccezionali'; nel 158, la *lex Aelia* e *Fufia* regolano l'*obnuntiatio* (= potere dei magistrati di interrompere la seduta dell'assemblea per la presenza di segni sfavorevoli della divinità): scopo delle *leges* è di fornire all'aristocrazia un potente strumento sacrale di impedire o ritardare decisioni sgradite o pericolose; la *lex Licinia* e la *lex Aebutia* forse del 154 vietano l'elezione a una magistratura straordinaria di chi ne abbia proposto l'istituzione, dei suoi colleghi e congiunti: scopo delle *leges* è di impedire l'affermazione di un potere personale del magistrato; nel 149, viene approvata la *lex Calpurnia de repetundis* o *repetundarum* (v. *supra*): scopo della *lex* è di tutelare *socii Italici* e *peregrini* nei confronti degli abusi e della rapacità dei governatori provinciali; dopo il 202 scompare la dittatura 'storica' (*dictator optimo iure* e *dictator imminuto iure*, v. *supra*) a causa della degenerazione subita da questa magistratura straordinaria, divenuta strumento di lotta politica fra opposte fazioni; viene aumentato a sei il numero dei pretori e a otto quello dei questori per governare i territori conquistati nella penisola italiana e nelle province.

Trasformazioni economiche e dinamiche sociali in seguito alla vittoria di Roma nelle guerre puniche

- Roma diviene la maggiore potenza del Mediterraneo (potenza 'imperiale' e 'imperialistica')

- l'economia italica diviene economia schiavistica per l'afflusso nella penisola di enormi masse di schiavi: la *familia rustica* (=schiavi costretti a lavorare in condizioni spesso terribili nelle campagne) si affianca la *familia* urbana, composta di servitori ma anche pedagoghi o medici che vivono in città nella casa del padrone, generalmente in condizioni migliori.

Probabilmente costituenti la maggioranza della plebe a Roma, gli schiavi forniscono un formidabile strumento di lotta politica una volta liberati (i *liberti* sono infatti iscritti nelle tribù dei comizi elettorali, ove decidono secondo le indicazioni del patrono): nel 177 vengono vietate le manomissioni che hanno il solo scopo di far acquisire la cittadinanza e nel 168 si stabilisce che tutti i liberti debbano essere iscritti in una sola tribù. Lo strato sociale dei liberti è estremamente diversificato al suo interno: dai liberti ricchi e potenti a quelli costretti a vivere di elemosine dell'ex padrone.

- i piccoli proprietari terrieri, costretti a vendere il proprio fondo si proletarianizzano e vanno a ingrossare le fila della plebe urbana. Iniziano le distribuzioni di denaro e viveri (*congiaria*) da parte di ricchi interessati ad acquisire clientele politiche per consentire ai piccoli contadini impoveriti immigrati a Roma di sopravvivere. I contadini rimasti nelle campagne sono costretti a lavorare a giornata come liberi salariati (*mercenarii*)

- inizia ad affermarsi il latifondo: grosse concentrazioni di terre nelle mani dei già ricchi proprietari terrieri che acquisiscono anche quelle dei contadini costretti a vendere; mutano le colture, non più colture cerealicole (Roma importa grano dalla Sicilia e, in seguito, dall'Egitto) ma viticoltura, ulivicoltura e pascolo

- la *nobilitas* si 'chiude a riccio' nei confronti degli *homines novi* (= coloro che non hanno ascendenti in senato) per marcare la propria peculiarità e il conseguente *status* sociale nei confronti dei 'nuovi ricchi' che in breve tempo accumulano immense fortune, cui l'aristocrazia romana formatasi a seguito del compromesso patrizio-plebeo del 367 impedisce l'accesso al potere, dunque innanzitutto al consolato. Iniziano a evidenziarsi fratture e frizioni all'interno dell'aristocrazia: rottura dell'equilibrio fra gruppi familiari, che conduce all'affermazione di 'poteri personali' come quello degli Scipioni, favoriti anche dalle occasioni di governo (e conseguente arricchimento) delle province e delle operazioni belliche, oltre che sollecitati dai modelli ellenistici che riproponevano la figura dell' 'eroe' modellata su Alessandro Magno.

- si afferma il ceto imprenditoriale arricchitosi con il finanziamento delle guerre e lo sfruttamento dei territori conquistati (mercanti, banchieri e prestatori di denaro a interesse, appaltatori delle forniture militari, dei lavori pubblici, dello sfruttamento delle miniere, dei dazi commerciali, della riscossione delle imposte). Tutti questi 'nuovi ricchi' - insieme con i 'nuovi ricchi' proprietari di terre - non di rado di bassa estrazione sociale, appartengono all'*ordo equester*, che nasce nel 129, quando una *lex reddendorum equorum* toglie ai senatori la possibilità di appartenere alle centurie di *equites* dei comizi centuriati, abolendo la categoria dell'*equus publicus*

- a partire dal 177, viene limitata la possibilità di acquisire la cittadinanza romana per Latini e *socii* italici per tentare di arginare il fenomeno migratorio diretto a Roma e contenere così le tensioni sociali, provocando il malcontento degli alleati di Roma, discriminati nei diritti civili e politici, sebbene costretti a pesanti tributi militari.

#### Cultura greca e aristocrazia romana dopo le guerre puniche

I Romani incominciano a studiare il greco a partire dall'espansione nel Mediterraneo, iniziata con la guerra tarantina, sebbene i contatti con le città greche e magnogreche siano assai più risalenti. Dopo le guerre puniche, la cultura greca inizia a concorrere con i *mores maiorum* nell'educazione della classe dirigente: l'aristocrazia conservatrice, capeggiata da Catone il Censore tenta di arginare l'influenza di modelli culturali estranei alla formazione tipicamente romana, pericolosi per l'ordinamento politico. Roma, ormai padrona del Mediterraneo e dell'Oriente, è tuttavia priva di legittimazione ideologica del proprio potere, che trova negli intellettuali greci riuniti dal cd. 'Circolo degli Scipioni': lo stoico Panezio indica Scipione Emiliano come modello di governante, esempio di rigore morale e sensibilità politica; Polibio, nelle sue *Storie*, individua nella costituzione romana, che propone un rapporto equilibrato fra monarchia (nel potere dei consoli), aristocrazia (nel potere del senato) e democrazia (nel potere delle assemblee) il motivo della conquista - in meno di cinquantatré anni - dell'ecumene (= la terra abitata e 'civile').

#### Riepilogo

La *lex Claudia de senatoribus*

Le *leges Porciae*

La *lex Villia annalis*

La *quaestio de repetundis*

Il governo delle province

La *iurisdictio* del governatore provinciale

Le leggi sulle operazioni di voto

La riforma dell'ordinamento centuriato

Le tensioni all'interno dei ceti superiori dopo le guerre puniche

La condizione dei ceti inferiori dopo le guerre puniche

Il problema della legittimazione ideologica dell'imperialismo romano dopo le guerre puniche

## LA REPUBBLICA 'RIFORMATA'

### Il tempo dei Gracchi

1- Crisi dei piccoli 'proprietari terrieri' (=il ceto militar-contadino che aveva costituito fino a questo momento il nerbo dell'espansione militare romana e il fondamento del sistema economico radicalmente mutato in seguito alle guerre puniche) in seguito alle dinamiche economiche e sociali innescate dalle guerre contro Cartagine, all'esaurimento delle riserve di beni accumulate grazie alla conquista dell'Oriente, alle rivolte di schiavi in Sicilia che rendono problematico assicurare l'approvvigionamento di grano di Roma e il conseguente sostentamento per la plebe proletarizzata inurbata.

2- Ulteriori sviluppi dei fenomeni di 'crisi' costituzionale innescati dalle figure degli Scipioni: diviene paladino degli interessi dei piccoli proprietari terrieri Tiberio Sempronio Gracco, nipote per parte di figlia di Publio Cornelio Scipione, che, una volta eletto al tribunato della plebe nel 133, propone un plebiscito volto ad attuare una radicale riforma agraria (LA PROPOSTA NON RIGUARDA I TERRENI IN *DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM*, MA SOLO QUELLI COMPRESI NELL'*AGER PUBLICUS*). Il giorno della votazione, un altro tribuno della plebe - Marco Ottavio - che difende gli interessi dei grandi proprietari terrieri della *nobilitas*, esercita il proprio *ius intercessionis* e paralizza l'assemblea (per la prima volta un tribuno si scontra con un altro tribuno, esercitando il proprio potere non al fine di tutelare la plebe, ma come strumento di lotta politica al servizio della *nobilitas*). Tiberio Gracco ottiene che, prima della successiva votazione della sua proposta, il suo rivale sia deposto dall'incarico, non sembrando opportuno che resti in carica un tribuno che si oppone a provvedimenti favorevoli alla plebe: VIENE APPROVATA LA *LEX SEMPRONIA AGRARIA* (un plebiscito) che riprende una delle leggi Licinie Sestie: nessun *pater familias* può possedere più di cinquecento iugeri di *ager publicus*, aumentati di duecentocinquanta per ogni figlio maschio, fino, probabilmente, a un limite di mille. Tutto l'*ager publicus* così strappato ai grandi proprietari terrieri deve essere distribuito in lotti inalienabili (per evitare che vengano venduti nuovamente ai grandi proprietari) ai cittadini poveri. I grandi proprietari avrebbero potuto possedere in perpetuo l'*ager publicus* che non fosse stato loro tolto in seguito alla riforma. Viene incaricato dell'attuazione della riforma un triumvirato: *tresviri agris dandis adsignandis* (= magistrati incaricati di attribuire l'*ager publicus*), successivamente investito del potere di giudicare sulle controversie eventualmente insorte: *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis* (=magistrati incaricati di attribuire l'*ager publicus* e dotati di *iurisdictio*). L'anno successivo, Tiberio Gracco ripropone la propria candidatura al tribunato della plebe, per perfezionare il suo progetto di riforma (estensione della cittadinanza ai *socii* italici, della

*provocatio ad populum* anche ai processi che si svolgevano dinnanzi a tribunali ‘speciali’, riduzione della ferma obbligatoria nel servizio militare, ripartizione fra *equites* e senatori del *munus iudicarium* (=potere di emettere sentenze nei processi): Tiberio Gracco, in seguito ai gravi disordini scoppiati nel giorno della votazione per l’elezione dei tribuni della plebe, viene ucciso dal pontefice Massimo Scipione Nasica, *leader* della *nobilitas* antigraccana, sfruttando lo strumento costituzionale dell’*evocatio* (= potere di ogni cittadino, in caso di assenza o inerzia dei magistrati - innanzitutto, ma non solo, i consoli - di radunare armati per scongiurare un pericolo che minacciasse la repubblica, proveniente però non dall’interno, ma dall’esterno), non essendo riuscito a ottenere dal console in carica, il giurista Publio Mucio Scevola, sostenitore di Tiberio Gracco, l’emanazione del *senatus consultum ultimum de re publica defendenda* (=senatoconsulto con il quale i magistrati erano autorizzati ad adottare misure eccezionali per la salvezza della repubblica, che sospendeva la *provocatio ad populum*): INIZIANO LE GUERRE CIVILI CHE CONDURRANNO ALLA FINE DELLA REPUBBLICA: GLI STRUMENTI COSTITUZIONALI A DIFESA DELLA PLEBE E DELLA SICUREZZA INTERNA VENGONO PIEGATI A FINI POLITICI (Tiberio Gracco non avrebbe potuto ottenere la deposizione dalla carica di Marco Ottavio, che agiva indubbiamente contro gli interessi della plebe, ma che non aveva per questo un obbligo ‘costituzionale’ di abbandonare la carica; la seconda candidatura al tribunato della plebe da parte di Tiberio Gracco era consuetudinariamente vietata dall’applicazione anche alle magistrature plebee delle norme che impedivano di ripresentare la propria candidatura a una magistratura cittadina senza aver lasciato trascorrere un intervallo di tempo; Tiberio Gracco e suoi parenti si erano fatti eleggere al triumvirato incaricato di dare attuazione alla riforma, violando le leggi che vietavano l’elezione a una magistratura straordinaria di coloro che ne avevano proposto l’istituzione).

Nel 123, viene eletto al tribunato della plebe Caio Sempronio Gracco, fratello minore di Tiberio, già triumviro agrario, poi rieletto al tribunato (nel frattempo un *plebiscitum* lo aveva consentito, qualora non vi fossero candidati in numero sufficiente) nel 122. Propone ‘correttivi’ alla riforma agraria del fratello, ad es. escludendo parte dell’*ager publicus* dalla redistribuzione (come l’*ager Campanus*, dove vengono fondate *coloniae*), introducendo il pagamento di un *vectigal* (=affitto), estendendo il programma di redistribuzione anche ai Latini. Con una *lex Sempronia frumentaria*, dispone la distribuzione a carico della repubblica di grano a favore dei cittadini meno abbienti a un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato. Con una *lex Sempronia iudiciaria* toglie il *munus iudicandis* (v. *supra*) ai senatori in favore degli *equites*. Una *lex Sempronia de capite civis* rafforza la *provocatio ad populum*, estendendola anche a delitti prima esclusi, come la *perduellio* (=il tradimento della repubblica). La *nobilitas* conservatrice ricorre ancora una volta a un tribuno della plebe - M. Livio Druso - latore di progetti di riforma demagogici al solo scopo di sottrarre favore popolare a Caio Gracco, per indebolirne la posizione politica. Caio Gracco perde la vita nel 121 (si fa uccidere da uno schiavo) - quando non riesce a farsi rieleggere al tribunato - che si concludono dopo diversi giorni, quando il console chiede al senato l’emanazione del *senatus consultum ultimum* e la ottiene, potendo così intervenire contro i graccani, dichiarati ‘nemici pubblici’.

*Valutazione dei programmi politici di Tiberio e Caio Gracco*: il progetto di Tiberio Gracco mira a ‘restaurare’ la base sociale militar-contadina’ della repubblica, in una prospettiva per certi versi anacronistica e antistorica (non a caso viene recuperata una delle disposizioni delle leggi Licinie Sestie); non è certamente un progetto ‘rivoluzionario’, piuttosto, invece, costituisce il tentativo di ripristinare un modello definitivamente superato dopo la vittoria nelle guerre puniche. Caio Gracco, a differenza del fratello, non propone un progetto ‘conservatore’, ma un tentativo di riforma complessiva in una prospettiva innovativa delle strutture sociali (riforma agraria, distribuzioni di grano) e politiche (*munus iudicarium*, *provocatio ad populum*) della repubblica, coinvolgendo *equites*, Latini e *socii* italici, plebe urbana e rurale, piccoli proprietari terrieri, i cui interessi irrimediabilmente confliggenti determinarono il fallimento del progetto.

### Riepilogo

La figura politica di Tiberio Gracco

Le proposte di riforma di Tiberio Gracco

La valutazione politica del progetto di riforma di Tiberio Gracco

Il *senatus consultum ultimum*

Le proposte di riforma di Caio Gracco

La valutazione politica del progetto di riforma di Caio Gracco

### La crisi della “città-stato”

Il programma di riforma dei Gracchi viene progressivamente vanificato: si abolisce il vincolo di inalienabilità delle terre attribuite ai piccoli proprietari, si bloccano ulteriori ‘espropri’ a favore di un affitto, (= *vectigal*) imposto ai grandi proprietari, da versarsi ai poveri, viene abolito il triumvirato agrario, infine, viene abolito anche l’affitto: riprende il processo di concentrazione delle terre nelle mani di pochi, con conseguente sviluppo del latifondo.

Il ceto degli *equites* (v. *supra*) si rafforza progressivamente: fondazione della colonia di Narbona nella Gallia per soddisfare gli interessi mercantili degli *equites* (Narbona era un importante centro commerciale); guerra contro Giugurta, re di Numidia, che aveva fatto massacrare i mercanti romani e italici assediati a Cirta e fedeli al rivale, il cugino filoromano Aderbale: viene inviato nel 107 al comando delle operazioni militari Caio Mario, *homo novus* (=giunto alla *nobilitas* senza appartenere al patriziato).

CAIO MARIO ARRUOLA NEL SUO ESERCITO I *CAPITE CENSI* VOLONTARI (=COLORO CHE NEL CENSIMENTO RISULTANO PRIVI DI BENI, MOBILI E IMMOBILI) PER LA DIFFICOLTA’ DI RECLUTARE SOLDATI IN NUMERO SUFFICIENTE, NORMALMENTE ESCLUSI DAL SERVIZIO MILITARE: DA QUESTO MOMENTO L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI NULLATENENTI NON E’ PIU’ MISURA ECCEZIONALE, MA LA NORMA NELLA FORMAZIONE DEGLI ESERCITI (L’ESERCITO SI PROLETARIZZA, DUNQUE NON E’ PIU’ COMPOSTO DA PROPRIETARI, MA DA NULLATENENTI E SI PROFESSIONALIZZA, DAL MOMENTO CHE QUELLO DEL MILITARE DIVIENE UN ‘MESTIERE’ NON PIU’ ESERCITATO PER BREVI PERIODI, QUANDO ROMA E’ IN GUERRA, CHE ASSICURA LA SOPRAVVIVENZA ECONOMICA: I SOLDATI SONO PERCIO’ MAGGIORMENTE LEGATI AL LORO COMANDANTE, CHE DISTRIBUISCE FRA ESSI IL BOTTINO, CHE NON ALLA REPUBBLICA).

Dopo aver sconfitto Giugurta, Mario annienta anche i Cimbri e i Teutoni e viene ininterrottamente eletto al consolato dal 104 al 100, rimane tuttavia isolato all’interno della *nobilitas* conservatrice, decide quindi di legarsi a due esponenti del partito dei *populares*, Servilio Glaucia e L. Appuleio Saturnino, tribuni della plebe, entrambi ambiziosi demagoghi, che appoggiano Mario nella distribuzione di terre ai suoi veterani, sicuramente in Africa e in Gallia, sotto forma di *coloniae*, mentre si assicurano l’appoggio della plebe con l’approvazione di *frumentationes* e degli *equites* con l’attribuzione esclusiva a questi del *munus iudicarium*. I disordini interni causati dall’attività di Saturnino e Glaucia determinano il senato a emanare il *senatus consultum ultimum* con il quale si incarica il console in carica - lo stesso Caio Mario - di restaurare l’ordine e la legalità. Glaucia e Saturnino vengono linciati dalla *nobilitas* e da parte della plebe urbana e quasi tutti i loro provvedimenti annullati dal senato.

Nel 95, viene votata la *lex Licinia Mucia de civibus redigundis* che impone a Latini e Italici migrati a Roma e che hanno acquisito la cittadinanza romana grazie al *ius migrandi* di fare ritorno alle comunità di appartenenza, per limitarne la notevole affluenza a Roma. Viene anche istituito un tribunale per giudicare quanti si comportano da *cives* pur non avendone diritto. Strumentalizzando,

con un'abile opera mistificatrice, il malcontento di larghi strati della popolazione nei confronti dell'oligarchia conservatrice che siede in senato, M. Livio Druso - figlio del tribuno che si era opposto a Caio Gracco - propone, mentre è anch'egli tribuno della plebe, una serie di riforme volte a soddisfare soltanto apparentemente le aspettative di plebe urbana, *socii* italici, Latini ed *equites*, in particolare intervenendo nuovamente in relazione alla questione agraria, con la fondazione di *coloniae* in Sicilia e assegnazioni di *ager publicus* in Campania, Etruria e Umbria; ripristinando le *frumentationes*; attribuendo nuovamente il *munus iudicarium* ai senatori, sebbene la proposta prevedesse anche il raddoppio del numero dei *patres*, con l'immissione di *equites* in senato. Dopo l'approvazione dei relativi plebisciti, M. Livio Druso presenta la proposta di concedere la cittadinanza a Latini e *socii*, che il senato fa annullare insieme con tutti gli altri plebisciti già approvati. IN CONSEGUENZA DEL FALLIMENTO DEL TENTATIVO DI DRUSO DI CONCEDERE LA CITTADINANZA A LATINI E *SOCII* ITALICI SCOPPIA IL CD. *BELLUM SOCIALE* (=GUERRA FRA ROMA E I SUOI ALLEATI). Latini e *socii* si organizzano in una federazione, si dotano di un senato e di magistrature. Roma è 'costretta' ad accettare una soluzione di compromesso, soprattutto per l'impossibilità di avere ragione con le armi della resistenza degli italici, ex alleati di Roma e dunque perfettamente a conoscenza delle sue tattiche di combattimento: nel 90, la *lex Iulia* (proposta da Giulio Cesare) *de civitate Latinis et sociis danda* propone di accordare la cittadinanza a quanti sono rimasti fedeli a Roma, seguita da altri provvedimenti, che culminano con l'approvazione della *lex Plautia Papiria de civitate sociis danda* (un plebiscito) che riconosce la cittadinanza a tutti i *socii* che al momento della *rogatio* del plebiscito sono domiciliati in Italia o, trovandosi a Roma, ne facciano domanda al pretore urbano entro sessanta giorni. La *lex* consente la pacificazione della penisola (soltanto pochi ex alleati continuano a combattere, questa volta per ottenere l'indipendenza da Roma), non assicura tuttavia il pieno godimento dei diritti politici a Latini e *socii*: per esercitare il diritto di voto, è necessario recarsi a Roma, condizione che causa insormontabili difficoltà ai nuovi cittadini che abitano lontani da Roma o versano in condizioni economiche disagiate. Inoltre, i nuovi cittadini sono iscritti dai censori con ritardo nelle tribù, probabilmente non in tutte, ma in alcune soltanto.

Nell' 88, Mitridate, re del Ponto, occupa quasi per intero l'Asia Minore, massacrando i circa ottantamila mercanti romani e italici che vi si trovano, proseguendo la sua avanzata in Grecia, accolto con favore dalle diverse popolazioni. Roma decide di inviare il console L. Cornelio Silla, la cui partenza è ritardata dai disordini scoppiati a Roma, a causa delle proposte del tribuno della plebe P. Sulpicio Rufo, il quale, partigiano dei *populares* e dunque sostenitore di Mario cerca di delegittimare Silla, ottenendo dall'assemblea della plebe l'*abrogatio imperii* (=la deposizione dal potere) di Silla, privato così del comando della guerra contro Mitridate, attribuita a Mario: INIZIA LA GUERRA CIVILE, CUI PORRÀ TERMINE SOLTANTO LA FINE DELLA REPUBBLICA: Silla marcia infatti con un esercito su Roma, così, per la prima volta, nell'Urbe, lo scontro fra cittadini non avviene nelle forme di una guerra civile, ma in quelle di uno scontro armato fra eserciti. Mario viene sconfitto e Roma 'conquistata' da Silla CON UN ESERCITO COMPOSTO DA FORZE MILITARI REGOLARI, PER LA PRIMA VOLTA IMPIEGATE PER RISOLVERE CONTRASTI POLITICI (l'avvenimento dimostra le potenzialità eversive del nuovo tipo di esercito, creato dalle riforme della leva di Mario: v. *supra*).

*Le riforme sillane dell'88.* Viene ridotto il potere dei tribuni e delle assemblee della plebe, il senato accresciuto di trecento membri, annullati i provvedimenti fatti approvare da P. Sulpicio Rufo. Eletti al consolato per l'anno successivo un partigiano di Silla - Cneo Ottavio - e uno di Mario - L. Cornelio Cinna- Silla ottiene il giuramento di non far modificare le leggi che aveva fatto votare. Il giuramento ha peraltro solo un valore politico e religioso, essendo sprovvisto di ogni cogenza giuridica. Infatti, una volta partito Silla per la guerra contro Mitridate, Cinna tenta di ripristinare il potere dei mariani e di richiamare gli esuli. Scoppiano nuovi scontri, in cui ha la meglio Cneo Ottavio. Cinna è costretto a fuggire e il senato ne decreta l'*abrogatio imperii* (=l'esautoramento dell'*imperium* magistratuale) e la revoca della cittadinanza. Cneo Ottavio reagisce contro l'arbitrarietà delle decisioni senatorie marciando con un esercito su Roma, che conquista. Il senato è così costretto a consentire il ritorno di Mario e dei suoi seguaci. Mario viene eletto al consolato nell'86, insieme con Cinna, ma muore poco dopo. Roma è nelle mani dei *populares*.

Silla, sconfitto Mitridate, cerca di accordarsi con i *populares*, il tentativo però fallisce. Silla è dunque 'costretto' a marciare una seconda volta su Roma, ottenendo l'aiuto anche di alcune comunità di *socii* italici. Roma viene espugnata nell'82.

### Riepilogo

La *lex Acilia repetundarum* e il processo per *quaestiones*

Lo scopo della legislazione agraria postgraccana

La riforma mariana dell'esercito: caratteristiche e risvolti politico-costituzionali

*Optimates* e *populares*

I *socii Italici* e la questione della concessione della cittadinanza romana

Il *bellum sociale*

Le proposte di riforma di M. Livio Druso nel 91

Il significato politico-costituzionale della marcia su Roma di Silla nell'89

La legislazione sillana dell'88

Il 'terrore' democratico a Roma dopo la vittoria dei mariani

### La dittatura e la "costituzione" di Silla

Il senato, dopo la definitiva sconfitta dei partigiani di Mario, decreta l'*interregnum*. L'*interrex* L. Valerio Flacco, partigiano di Silla, fa approvare una *lex* che nomina Silla *dictator legibus scribundis et reipublicae constituendae* e che ne ratifica ogni azione precedente: RISORGE LA DITTATURA, SCOMPARSA ALLA FINE DEL III SECOLO, TUTTAVIA CON CARATTERISTICHE COSTITUZIONALI BEN DIVERSE (LA DURATA NON È PIÙ LIMITATA A SEI MESI, LA SITUAZIONE DA AFFRONTARE NON È 'DI EMERGENZA', IL DITTATORE VIENE NOMINATO DA UNA LEGGE E NON, COME IN PASSATO, DA UN CONSOLE). I poteri conferiti a Silla con questo nuovo tipo di dittatura sono amplissimi, non paragonabili a quelli dei *dictatores* precedenti: giudicare senza appello su vita e beni dei *cives*, disporre pienamente del patrimonio pubblico, estendere il confine della città (*pomerium*) e le frontiere, fondare o distruggere città nella penisola italica, provvedere a province - anche nominandone i governatori - o protettorati romani su altri regni, indicare i magistrati, emanare *leges*. Sono decretati a Silla onori religiosi, che ne avvicinano la figura costituzionale a quella dei sovrani ellenistici: nella titolatura del dittatore viene inserito l'appellativo di *Felix*, che, nella lingua greca, sottolinea i 'rapporti privilegiati' del dittatore con le divinità, viene 'tradotto' con "favorito di Afrodite". NON SI TRATTA TUTTAVIA DI UN ATTEGGIAMENTO PARAGONABILE A QUELLO DEI RE: I MAGISTRATI VENGONO ELETTI REGOLARMENTE (SILLA STESSO SI FA ELEGGERE, ESSENDO DITTATORE, AL CONSOLATO; IL POTERE DI EMANARE *LEGES* RIGUARDA LA SOLA *ROGATIO*, NON SI TRATTA PERCIÒ DI *LEGES DATAE*; LA DITTATURA NON È SOTTOPOSTA AL LIMITE DI SEI MESI, HA PERÒ DURATA LIMITATA, ESSENDO IMPLICITO CHE SILLA L'AVREBBE ABBANDONATA UNA VOLTA PERFEZIONATO IL SUO PROGETTO DI RIFORMA.

*Le riforme sillane dell'81*: vengono legalizzate le liste di proscrizione (i proscritti possono essere impunemente uccisi da chiunque, i loro patrimoni confiscati, i loro discendenti privati della

possibilità di accedere alle magistrature); il potere di *intercessio* dei tribuni della plebe è limitato alla *auxilii latio* a difesa di un cittadino caso per caso; il *ius agendi cum plebe* (=il potere di convocare e presiedere i concili della plebe) è sottoposto all'autorizzazione preventiva del senato e le decisioni dell'assemblea della plebe votate solo con espressa autorizzazione; gli ex tribuni non vengono ammessi alle magistrature della città, così da scoraggiare quanti vogliono giungere alla pretura e al consolato; sono aumentati i limiti di età per accedere alle magistrature e ripristinato il divieto di farsi rieleggere al consolato prima di dieci anni, e comunque, non è possibile la rielezione per più di una volta; il numero dei pretori è aumentato a otto, per presiedere le *quaestiones* (v. *infra*); il numero dei questori è aumentato a venti, per governare le province; viene separato l'*imperium domi* dall'*imperium militiae*, affidando l'esercizio del primo ai soli consoli e del secondo ai governatori delle province: si impedisce così ai consoli di armare un esercito, come già avevano fatto Mario e Silla, senza espressa autorizzazione del senato; vengono aumentati i posti nei collegi sacerdotali; è creata la provincia della Gallia Cisalpina e il *pomerium* esteso fino al Rubicone; il numero dei senatori viene aumentato a seicento, sottoponendo i nuovi nomi all'approvazione dei comizi (procedura anomala che doveva presumibilmente servire a dare 'copertura democratica'): il reclutamento avviene fra i partigiani di Silla, *equites*, soldati, liberti; sono ripristinate le *frumentationes*; vengono distribuite le terre confiscate nella penisola italiana ai veterani di Silla, con una conseguente imponente opera di fondazione di *coloniae*; SONO RESI STABILI I GIUDIZI DENOMINATI *QUAESTIONES*, DA ORA IN POI DEFINITI *QUAESTIONES PERPETUAE*, APPUNTO PERCHÉ DIVENUTI TRIBUNALI PERMANENTI. FINO ALL'ETA' SILLANA, LA FORMA USUALE DI PROCESSO CRIMINALE ERA QUELLA DEL PROCESSO MAGISTRATUAL-COMIZIALE SVILUPPATOSI IN SEGUITO ALL'INTRODUZIONE DELLA *PROVOCATIO AD POPULUM*, IN CUI AL MAGISTRATO ERA AFFIDATA L'*ANQUISITIO* (=ATTIVITA' ISTRUTTORIA) E AI COMIZI IL *IUDICIUM POPULI* (=L'EMANAZIONE DELLA SENTENZA). NEL 149, ERA STATA ISTITUITA LA PRIMA *QUAESTIO* PER PERSEGUIRE LE MALVERSAZIONI DEI GOVERNATORI PROVINCIALI (*QUAESTIO DE REPETUNDIS*), PRIMA DEL 95, ERA STATA ISTITUITA UNA *QUAESTIO DE SICARIIS ET VENEFICIS* (=CONTRO OMICIDI E TENTATI OMICIDI, ARMATI IN CITTÀ PER ATTENTARE A PERSONE O BENI, MAGISTRATI O GIUDICI NEI PROCESSI DELLE *QUAESTIONES* CHE VIOLANDO LA LEGGE O LASCIANDOSI CORROMPERE CAUSAVANO LA MORTE DI UN INNOCENTE, ECC. E AVVELENATORI), FORSE NELL'86, UNA *QUAESTIO DE PECULATO* (=CONTRO IL PECULATO). SILLA NE INTRODUCE ALTRE QUATTRO: *QUAESTIO DE MAIESTATE* (=CONTRO TUTTI I DELITTI POLITICI, COME LE OPERAZIONI DI LEVA NON AUTORIZZATE DAL SENATO, LE OFFESE AI MAGISTRATI, ECC.); *QUAESTIO DE AMBITU* (=CONTRO LA CORRUZIONE ELETTORALE); *QUAESTIO DE INIURIIS* (=CONTRO GLI ATTENTATI ALLA LIBERTÀ PERSONALE, I LIBELLI INFAMANTI, ECC.); *QUAESTIO DE FALSIS* (=CONTRO OGNI TIPO DI FALSO TESTAMENTARIO, COMPRESA LA DOLOSA DIVULGAZIONE DEL CONTENUTO DEL TESTAMENTO PRIMA DELLA MORTE DEL TESTATORE, DI FALSO MONETARIO, DI CORRUZIONE DI GIUDICI O SUBORNAZIONE, DUNQUE CORRUZIONE, DI TESTIMONI, ECC.). Ogni *quaestio* è presieduta da un pretore, tranne quella *de sicariis et veneficis*, presieduta da un ex edile. I giudici sono tutti senatori, avendo Silla attribuito a questi in via esclusiva il *munus iudicarium*. Il processo magistratual-comiziale continua a essere utilizzato per i crimini diversi da quelli affidati alle *quaestiones*, che, tuttavia, ne indeboliscono sensibilmente l'importanza, affidando il giudizio per alcuni reati al senato, attraverso una struttura processuale che è al contempo maggiormente adatta alle caratteristiche di Roma, non più piccola città-stato in grado di radunare tutti i *cives* nei comizi. Il processo *per quaestiones* può essere promosso da qualunque *civis* che si faccia interprete dell'interesse pubblico. La sua onorabilità e assenza di incompatibilità sono valutate dal magistrato che presiede la *quaestio*. Viene poi formulata ufficialmente l'accusa, che, recepita dal giudice, determina l'iscrizione del nome del presunto reo nel ruolo dei giudicabili. Qualora l'accusa sia stata dolosa, e cioè l'accusatore abbia agito pur consapevole dell'innocenza dell'accusato, l'accusatore è chiamato a rispondere del suo crimine dinnanzi alla stessa *quaestio* in cui ha citato l'accusato. I nomi dei giudici sono estratti a sorte dall'albo e accusatore e accusato possono procedere alla loro riconsuazione. Il dibattito innanzi alla giuria prevede *orationes* di accusato e imputato e dei loro avvocati e l'escussione dei testimoni, sentiti dunque sui fatti oggetto di giudizio. Il verdetto - di condanna o assoluzione, essendo la pena fissata dalla legge istitutiva della

*quaestio*, non è dunque possibile adeguare la pena alla gravità del reato - è espresso in segreto. Le pene principali consistono nella condanna capitale o in multe. Prima di procedere allo scrutinio dei voti, il magistrato presidente la *quaestio*, chiede all'imputato se, in caso di condanna, preferisca l'esilio. In caso di risposta affermativa, contro il condannato viene pronunciata l'*interdictio aquae et igni* (=interdizione dall'acqua e dal fuoco), la formula con la quale si identifica l'esilio. L'eventuale risarcimento alle persone danneggiate è previsto con un ulteriore giudizio, accessorio al primo.

*Valutazione del programma politico di Silla.* Silla vuole rafforzare il potere dell'aristocrazia, allargandone la base sociale, attraverso il raddoppio del numero dei senatori, con l'immissione in senato di membri dell'ordine equestre, forse intendendo in tal modo depotenziarlo (l'ordine equestre viene anche privato del *munus iudicarium*). Nel 79, compiute le riforme che si era proposte, Silla abbandona la dittatura, che non diviene così una monarchia, conservando il limite della temporaneità. Tuttavia, il programma sillano contribuisce a stravolgere definitivamente l'ordinamento costituzionale della repubblica: per la prima volta una magistratura è posta 'a tutela' di tutte le altre; Silla instaura un legame 'privilegiato' con la divinità; il suo funerale anticipa le apoteosi degli imperatori; il ruolo 'privato' dell'esercito ottiene definitiva sanzione.

### Riepilogo

La dittatura sillana: differenze con la dittatura romana 'storica'

Le riforme sillane nella costituzione e nel diritto romani

Le *quaestiones perpetuae*

La valutazione politica dell'attività riformatrice di Silla

## IL TRAMONTO DELLA REPUBBLICA

Gli avvenimenti storici e i mutamenti nella costituzione dalla morte di Silla alla vittoria di Cesare

Dopo il ritiro a vita privata di Silla, nel 79, le forze politiche (una parte della *nobilitas*, i partigiani di Mario, i plebei urbani e i proprietari terrieri e i contadini spogliati delle loro terre a favore dei veterani di Silla) ostili al suo progetto di riforma tentano di vanificarne i contenuti, scontrandosi con quella parte della *nobilitas* che aveva accolto con favore le innovazioni sillane, gli *equites*, 'premiati' dal dittatore con l'accesso in senato, i veterani. M. Emilio Lepido, console nel 78, si fa interprete del desiderio di restaurare la costituzione precedente all'attività di Silla, proponendo una serie di riforme (ripristino delle *frumentationes*, riammissione nella città dei proscritti, ripristino dei poteri dei tribuni della plebe) che suscitano tuttavia timori nella *nobilitas*: viene emanato il *senatus consultum ultimum* e Lepido dichiarato *hostis rei publicae* (=nemico della *res publica*), dunque costretto all'esilio, i suoi beni sono confiscati. Nel 75, viene approvata una *lex* (*lex Aurelia de tribunicia potestate*) con la quale gli ex tribuni vengono ammessi a rivestire altre magistrature.

Nel 73, Spartaco guida la prima rivolta di schiavi, cui si uniscono molti contadini di condizione libera a causa della povertà.

Nel 70, Crasso e Pompeo - appoggiati dagli *equites* - vengono eletti al consolato: viene approvata una *lex* che ripristina tutti i poteri del tribunato della plebe prima della riforma sillana, gradita alla *nobilitas* che può così nuovamente strumentalizzarlo a proprio vantaggio e una seconda *lex* che distribuisce il *munus iudicarium* fra senatori, *equites* e *tribuni aerarii* (= cittadini con un censo pari o comunque quasi equivalente a quello degli *equites*), votata senza il consenso preventivo del senato, come invece prevedeva la riforma sillana. Significativamente, subito dopo l'approvazione della *lex* che ripristina i poteri dei tribuni della plebe, un tribuno della plebe - C. Cornelio - infligge un duro colpo alla riforma sillana, facendo approvare un *lex Cornelia de legibus solvendo* (= a proposito della capacità di non essere vincolati da *leges*) in base alla quale un senatoconsulto

poteva svincolare qualcuno dall'osservare le leggi soltanto se alla seduta partecipano almeno duecento senatori e i comizi ratificano la decisione. Una *LEX CORNELIA DE IURISDICTIONE VINCOLA IL PRETORE AD ATTENERSI A QUANTO STABILITO NEGLI EDICTA PERPETUA* LIMITANDO COSÌ IL SUO POTERE DI MODIFICARE IL *IUS*.

Nel 67, per la prima volta, viene attribuito a Pompeo, per debellare i pirati, un *imperium extraordinarium*, dunque un potere privo di limiti territoriali al suo esercizio (comprende infatti non una provincia, ma tutto il Mediterraneo) e della durata di ben tre anni, nonostante l'ostilità dell'aristocrazia: *SI TRATTA DI UN IMPERIUM MILITIAE STRAORDINARIO, ATTRIBUITO A UN CONSOLE, NON SOGGETTO ALLE REGOLE SULLA DURATA (UNA ANNO), CONTENUTO (ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DEL SENATO) E LIMITI (LA PROVINCIA) DELL'IMPERIUM PROCONSULARE. E' TUTTAVIA UN IMPERIUM AEQUUM (=CON UGUALE POTERE E NON SUPERIORE) RISPETTO A QUELLO DEGLI ALTRI GOVERNATORI PROVINCIALI DI RANGO CONSOLARE*. NEL 66, A POMPEO VIENE ATTRIBUITO UN NUOVO *IMPERIUM STRAORDINARIO, CON LA LEX MANILIA DE IMPERIO CN. POMPEI, PER IL COMANDO DELLA GUERRA CONTRO MITRIDATE E TIGRANE IN ASIA MINORE, COMPRENDENTE ASIA, BITINIA, CILICIA*.

Nel 63, testimonia l'ormai insanabile frattura all'interno dei ceti superiori e la disperata miseria di quelli inferiori la congiura di Catilina, i cui capi sono aristocratici impoveriti e che conquista l'appoggio popolare soprattutto per la proposta di cancellazione dei debiti. Catilina viene dichiarato colpevole di *perduellio* con un senatoconsulto e ucciso l'anno successivo. Il console incaricato di stroncare la congiura è M. Tullio Cicerone.

Nel 60, Pompeo, Cesare e Crasso stringono un patto, privo di rilievo costituzionale, ma di grande importanza politica, definito dalla storiografia "primo triumvirato". Il patto impegna i tre a non prendere alcuna decisione politica senza accordo, a sostenere la candidatura di Cesare al consolato, ad appoggiare Pompeo nelle sue richieste di terra per i veterani e di organizzazione territoriale dell'Oriente da lui conquistato. Eletto al consolato, Cesare tiene fede ai patti, facendo approvare una serie di leggi che impongono più rigorosi controlli sull'operato dei *publicani* nelle province, assicurano ulteriori garanzie ai provinciali, ripropongono una riforma agraria a favore dei veterani di Pompeo e dei cittadini poveri, scontrandosi con l'ostruzionismo dell'aristocrazia. Nel 59, con un *imperium* straordinario della durata di cinque anni e comprendente Illirico, Gallia Cisalpina e Transalpina, Cesare lascia Roma. Nello stesso anno, P. Clodio Pulcro (patrizio che aveva compiuto per fini politici la *trastio ad plebem*) esponente dei *populares* viene eletto al tribunato della plebe, potendo disporre del sostegno degli strati più poveri della popolazione e degli schiavi, che organizza in vere e proprie 'bande armate' a fini politici. Clodio ottiene l'approvazione di plebisciti che prevedono la distribuzione gratuita di grano ai poveri, l'abolizione dei vincoli di carattere religioso che impediscono l'attività dei comizi, limitano il potere dei censori, condannano all'esilio chi faccia condannare a morte un cittadino romano senza regolare processo (per colpire Cicerone, che aveva fatto condannare come *perduellis* Catilina non dai comizi ma dal senato: i beni di Cicerone sono confiscati e la sua casa distrutta). Preoccupati per il pericolo costituito da Clodio, senatori ed *equites*, con gli 'accordi di Lucca' (56) rinsaldano il potere del triumvirato (di Cesare, Pompeo e Crasso) per contrastare l'attività del tribuno. Crasso muore nel 53 in Siria, dopo la sconfitta di Carre. Clodio è ucciso nel 52 in uno scontro fra la sua banda e quella di Milone, in una situazione di diffusa illegalità che induce l'*interrex* (non era infatti stato possibile eleggere i consoli) a chiedere e ottenere l'emanazione del *senatus consultum ultimum*. Tuttavia, per far cessare i disordini, è necessario far eleggere Pompeo al consolato, con l'espressa disposizione che non debba essere eletto l'altro console per almeno due mesi: *PER LA PRIMA VOLTA UN CONSOLE E' ELETTO SINE CONLEGA (=SENZA COLLEGA, PER EVITARE TENSIONI INTERNE AL CONSOLATO CHE AVREBBERO CONTRIBUITO A RENDERE INGVERNABILE LA VITA CIVILE E POLITICA) E A UN PROCONSOLE E' CONTEMPORANEAMENTE RICONOSCIUTO ANCHE IL POTERE DI CONSOLE*. Pompeo ripristina la legalità grazie all'intervento dell'esercito.

*L'attività riformatrice di Pompeo.* Pompeo inasprisce le pene per il crimine di *vis* (=violenza) e regolamenta lo svolgimento dei processi in materia di *ambitus* (=corruzione elettorale), riforma il governo delle province, ripristina le *leges* che impongono al governatore provinciale di attendere cinque anni prima di presentare la sua candidatura al consolato, e di essere obbligatoriamente a Roma quando la presenta (le disposizioni sono dirette a colpire Cesare, impegnato in Gallia e intenzionato a presentare la propria candidatura al consolato per l'anno successivo). Dopo il fallimento dei tentativi di accordo, Cesare, nel 49, varca il Rubicone (confine con l'Italia romana) e marcia su Roma con l'esercito. La neutralità di gran parte del senato gli assicura una vittoria senza sforzo.

### Riepilogo

La vanificazione delle riforme sillane

La rivolta di Spartaco

La *lex Cornelia de iurisdictione*

Gli *imperia extraordinaria* attribuiti a Pompeo

La congiura di Catilina

Il cd. 'primo triumvirato'

L'attività riformatrice di Cesare

L'attività di Clodio nel tribunato della plebe

L'attività legislatrice di Pompeo fra il 52 e il 50

### La dittatura di Cesare

Sconfitto Pompeo, Cesare viene nominato dittatore con una *lex lata* del pretore M. Emilio Lepido, suo partigiano. Cesare chiede un'elezione a console da parte dei comizi e diviene così (nel 48) dittatore *rei gerendae causa* e console. Nel 46, Cesare ottiene il conferimento della dittatura per dieci anni, unitamente alla *cura morum*, che spettava ai censori, per tre. Cesare interviene a mitigare i debiti; riorganizzare il *munus iudicarium*; i collegi sacerdotali; il governo provinciale, forse emanando una sorta di legge-quadro riguardante gli statuti giuridici delle province (parte della storiografia la attribuisce invece ad Augusto): tutti i *municipia* divengono *optimo iure* (=con diritto di voto), è attuata una convinta politica di 'municipalizzazione' (=trasformazione in *municipia*) anche delle altre strutture di organizzazione del territorio (colonie, *fora*, *conciliabula*, *praefecturae*).

*L'attività riformatrice fra 45 e 44.* In questi anni, vengono introdotte le più significative innovazioni, che sembrano prefigurare un'evoluzione del potere di dittatore in senso monarchico: NEL 44, VIENE ATTRIBUITA A CESARE LA DITTATURA PERPETUA E IL POTERE CENSORIO A VITA. E' RICONOSCIUTO A CESARE IL POTERE DI CONFERIRE IL PATRIZIATO, DI PROPORRE I NOMI DI META' DEI MAGISTRATI, CON ESCLUSIONE DEL CONSOLATO, ATTRIBUITO VALORE VINCOLANTE AI SUOI EDITTI, IMPOSTO AI MAGISTRATI IL GIURAMENTO DI NON OPPORSI AI PROVVEDIMENTI DI CESARE. NEL 44, CESARE E' ANCHE PONTEFICE E AUGURE. CESARE OTTIENE IL TITOLO DI *IMPERATOR*, IL MANTELLO DI PORPORA, LA CORONA DI ALLORO, LA RAFFIGURAZIONE DELLA SUA EFFIGIE SULLE MONETE, L'APPELLATIVO DI *PATER PATRIAE*, ECC. FORSE PROGETTA LA REALIZZAZIONE DI UN 'CODICE' DEL *IUS CIVILE*. Cesare è assassinato da una congiura di aristocratici nel 44.

*La valutazione dell'attività riformatrice di Cesare.* Il programma politico del dittatore è certamente sensibile alle esigenze dei *populares*, che soddisfa però con moderazione (i debiti non vengono completamente rimessi, l'aristocrazia non viene privata dei suoi poteri, ecc.). La dittatura di Cesare evolve non tanto nella direzione delle monarchie ellenistiche (Cesare non chiede la divinizzazione in vita, caratteristica peculiare del potere dei monarchi ellenistici), ma tenta di ripristinare alcuni contenuti della monarchia romana delle origini: la valorizzazione del legame fra Cesare ed Enea, di cui il dittatore si reputa discendente, la collocazione della statua di Cesare accanto a quella dei re romani, l'abbigliamento simile a quello dei monarchi.

### Riepilogo

Le caratteristiche della dittatura attribuita a Cesare

L'attività riformatrice di Cesare

Il significato storico della dittatura di Cesare

#### La fine della "grande paura"

La morte di Cesare non provoca l'anarchia politica, né conduce all'affermazione di magistrature eccezionali: Antonio - uno dei cesariani, console - propone addirittura l'abolizione della dittatura. L'uccisione del dittatore causa invece moti popolari, cui partecipano le masse urbane, i veterani e i legionari, presto repressi da Antonio. I cesariani ottengono l'approvazione di una serie di *leges* riguardanti il governo delle province e la distribuzione di terre ai veterani che gettano le basi per un nuovo conflitto con il senato, in cui si inserisce C. Ottavio, pronipote da parte di sorella di Cesare, da quest'ultimo adottato e nominato erede di tre quarti del suo patrimonio nel testamento: l'adozione muta il nome di Ottavio in C. Giulio Cesare Ottaviano. Ottaviano onora il testamento del prozio, distribuendo il proprio denaro (Antonio si rifiutava di consegnargli quello di Cesare) al proletariato urbano, ottenendo nel contempo il favore dei veterani. Non ostile all'aristocrazia senatoria, il cui *leader* era Cicerone, Ottaviano ne diviene il paladino nel rinnovato conflitto che la opponeva ad Antonio, con un *imperium* straordinario. Ottaviano riesce tuttavia a imporre la propria volontà, ottenendo l'approvazione di una *lex* che comminava la pena dell'esilio agli uccisori di Cesare, con la relativa confisca dei beni e stipulando un accordo (cd. 'secondo triumvirato', per distinguerlo da quello cui aveva partecipato Cesare) con Antonio e Lepido: A DIFFERENZA DEL PRECEDENTE TRIUMVIRATO, IL SECONDO TRIUMVIRATO SI TRADUCE IN UNA MAGISTRATURA STRAORDINARIA, ISTITUITA CON LA *LEX TITIA DE HIIVIRIS REI PUBLICAE CONSTITUENDAE* (nel 43). Immediatamente dopo l'approvazione della *lex Titia*, vengono stilate nuove liste di proscrizione, comprendenti anche Cicerone, da Ottaviano abbandonato alla vendetta di Antonio, che Cicerone aveva accusato nelle *Filippiche*. Sconfitti i cesaricidi, iniziano le lotte intestine fra i triumviri, concluse soltanto un decennio dopo, con la vittoria di Ottaviano. Dopo la vittoria su Pompeo nel 36, Ottaviano dichiara terminata la guerra civile, bruciandone i documenti. Vengono ristabilite le magistrature *more maiorum* (restaurate secondo le caratteristiche originarie). Ad Ottaviano viene attribuito il *ius tribunicium a vita* (= *sacrosanctitas* della persona e diritto di sedere in senato fra i tribuni della plebe). Nel 32, Ottaviano ottiene con la *coniuratio totius Italiae et provinciarum* (=giuramento dell'Italia e delle province) il potere di muovere guerra ad Antonio, alleatosi con Cleopatra. Nel 30, gli viene attribuito il *calculus Minervae*, cioè il diritto di integrare con un suo atto il voto mancante per l'assoluzione di un reo e il potere di creare patrizi. Nel 31, Antonio e Cleopatra vengono annientati.

### Riepilogo

L'ascesa politica di C. Ottavio

Il cd. 'secondo triumvirato'

I poteri costituzionali di Ottaviano fra il 36 e il 30

## IL SAPERE GIURIDICO

*Una pluralità di iura*: il diritto privato romano sviluppatosi fra 300 e 27 (l'anno della 'fondazione' del nuovo regime costituzionale - il Principato) è composto da:

*ius civile*, cioè il diritto dei *cives Romani* - comprensivo dei *mores maiorum* - scaturente, oltre che dai *mores* degli antenati, dalle *leges*, dai *senatusconsulta*, dall'*interpretatio iuris* dei *prudentes* (= esperti di diritto, dunque giuristi)

*ius honorarium*, cioè il diritto scaturente dall'attività giurisdicente dei magistrati

*ius gentium*, cioè quel diritto che per la prima volta Cicerone definisce e isola dal *ius civile*, inteso come il diritto comune a tutti i popoli civili, fondato sulla *naturalis ratio* (= ragionevolezza insita in tutti gli esseri umani)

IL *IUS CIVILE* VIENE 'ADATTATO' ALL'EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ ROMANA SIA DAL *IUS HONORARIUM* (COMPITO DEL PRETORE E' DI CORREGGERE, COLMARE LE LACUNE E CONTRIBUIRE ALL'EVOLUZIONE IN SENSO INNOVATIVO DEL *IUS CIVILE*) SIA DAL *IUS GENTIUM*, PRODOTTO DAL PRETORE PEREGRINO NEL REGOLAMENTARE I RAPPORTI GIURIDICI DI 'DIRITTO COMMERCIALE' FRA ROMANI E STRANIERI

Soltanto i giuristi sono in grado di collegare e mediare fra i diversi *iura*, attraverso l'attività del *cavere* (=attività di assistenza nell'attività negoziale, fornendo gli schemi dei diversi atti giuridici), *agere* (=attività di assistenza nella preparazione dell'*actio*, dunque nella partecipazione a processi), *respondere* (=attività respondente, dunque di fornire *responsa* interpretativi del *ius*)

Fino al compimento del processo di laicizzazione del diritto, che consente finalmente per chiunque lo voglia di apprendere l'*interpretatio iuris* ascoltando i responsi, il collegio pontificale ha il monopolio dell'interpretazione del diritto. Ogni anno, un pontefice è destinato a rispondere ai quesiti dei singoli, mentre è probabile che a quelli posti da magistrati risponda l'intero collegio. Il responso non prevede nessuna indagine sulla veridicità di quanto l'interrogante esponeva al pontefice ed è emesso *in penetralibus* (=segretamente). È autoritativo, dunque privo di motivazione gratuita e, pur non essendo giuridicamente vincolante, né le parti né i magistrati lo disattendono. Compito dei pontefici è di adattare le esigenze processuali, negoziali o familiari a pochi, rigidi schemi. Svolgono un'attività essenziale in una società come quella romana arcaica dominata dalla ritualità della parola e del gesto, ove il minimo errore nella recitazione delle parole o nella gestualità comporta la nullità.

“Filtro” fra il diritto e i cittadini, dopo la fine del monopolio dell'*interpretatio iuris* da parte dei pontefici è la giurisprudenza laica (= di interpreti, detti *prudentes*, *iurisconsulti*, *iurisperiti*, *iuris interpretes*, laici) così denominata per distinguerla da quella sacerdotale, sebbene importanti giuristi 'laici' rivestano il pontificato fino all'età del Principato. I giuristi 'laici', fino alla metà circa del I secolo a.C., sono sempre membri della *nobilitas*: essere *iurisconsultissimus* viene considerata una delle qualità imprescindibili di un aristocratico romano, poiché la *scientia iuris* (=la conoscenza del diritto) rimane un “sapere che conferisce potenza”. Anche il responso dei giuristi laici rimane 'autoritativo' e gratuito come già quello dei pontefici, acquista però un valore didattico, dal momento che gli allievi del giurista imparano la *scientia iuris* ascoltando il maestro fornire responsi e discutendone poi con lui. Si sviluppano anche i responsi non collegati a un caso pratico, sottoposto al giurista da un interrogante, ma aventi valore puramente teorico (= *quaestio*), utili allo studio del *ius*. Il responso può essere fornito oralmente o per iscritto, in questo caso viene conservato negli archivi familiari del giurista, che può utilizzarlo per pubblicare opere scientifiche. La conoscenza del diritto del giurista è indispensabile ai privati, ai magistrati (in particolare nella redazione dell'editto), ai giudici. Gli stessi giuristi possono ricoprire il ruolo di magistrati, giudici o anche avvocati.

### I giuristi 'laici'

*Appio Claudio Cieco* fu probabilmente il primo esperto di diritto non appartenente al collegio pontificale.

*Lucio Acilio*, attivo fra la fine del III e il II secolo a.C., fu il primo a essere chiamato “*sapiens*” dal popolo romano per la sua scienza.

*Sesto Elio Peto Cato*, attivo nel medesimo periodo di Lucio Acilio, fu chiamato “*Cato*” (=l'accorto) per la sua preparazione giuridica. Legato a Scipione Africano, fu il primo giurista romano ad affrontare il rapporto fra *interpretatio iuris* e pensiero greco, nella sua opera intitolata *Tripertita* - definita dal giurista Sesto Pomponio, nell'età degli Antonini, *cunabola iuris* (= inizi del diritto) - contenente il testo delle XII Tavole, la sua *interpretatio* e le relative *formulae* delle *actiones*. Scrisse anche un *liber* denominato *Ius Aelianum*., del quale si discute il rapporto con i *Tripertita*.

*Catone il Censore* fu anche importante giureconsulto. A lui si deve la formulazione della *regula Catoniana*: il legato doveva essere valido al momento della redazione del testamento. L'invalidità al momento della redazione del testamento non veniva meno neppure se la relativa causa fosse scomparsa prima della morte del testatore.

*Catone Liciniano*, figlio di Catone il Censore, raccolse i *responsa* del padre, che pubblicò insieme con le osservazioni teoriche che li riguardavano.

*Publio Mucio Scevola*, attivo nel II secolo a.C., fra i consiglieri di Tiberio Gracco, fece pubblicare, in qualità di Pontefice Massimo, gli *Annales Maximi* (= la raccolta, a cura del collegio pontificale, dei più importanti avvenimenti accaduti durante l'anno), infliggendo un ulteriore colpo alla segretezza pontificale.

*Marco Giunio Bruto*, contemporaneo di Publio Mucio Scevola, pubblicò sette *libri de iure civili*, strutturati, i primi tre, in forma di dialogo fra lui e il figlio, con una consapevole ripresa del dialogo platonico come forma di esposizione scientifica.

*Manio Manilio*, contemporaneo di Publio Mucio Scevola e Giunio Bruto, era legato da amicizia a Scipione Emiliano. PUBLIO MUCIO SCEVOLA, GIUNIO BRUTO E MANILIO SONO DEFINITI DA SESTO POMPONIO COME COLORO CHE “*FUNDAVERUNT*” (= FONDARONO) IL *IUS CIVILE*, CIOE' COLORO CHE NON TANTO FONDARONO, QUANTO DIEDERO “CONSOLIDAZIONE TEORICA” AL *IUS CIVILE*, ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI LOGICI ALL'*INTERPRETATIO*, SUPERANDO IL CARATTERE PURAMENTE AUTORITATIVO DEL RESPONSO E CONTRIBUENDO COSI' ALLA NASCITA DI DISPUTE SCIENTIFICHE, .INFLUENZATI IN QUESTO ANCHE DALLO STUDIO DELLA FILOSOFIA GRECA (NON A CASO DUE DI ESSI ERANO LEGATI DA VINCOLI DI AMICIZIA AGLI SCIPIONI).

*Q. Mucio Scevola*, attivo nel I secolo a.C., figlio di Publio Mucio Scevola, console nel 95, pontefice massimo, ucciso dai *populares*, scrisse i *Libri XVIII iuris civilis* e un *Liber* di definizioni giuridiche. Quinto Mucio applicava infatti al *ius civile* quella parte della dialettica che consentiva di organizzare ed esporre i contenuti di un sapere. Cicerone definiva questa attività di Quinto Mucio *magnus usus della scientia iuris*: identificava il primo grado della conoscenza teorica, quello caratterizzato dal minor contenuto di razionalità, l'*empeiria* (i gradi successivi erano quello della *techne* e dell'*episteme*) che “conservava il ricordo delle costanti e istituiva un nesso fra esperienza e memoria). Soltanto Servio Sulpicio Rufo, giurista più giovane, sebbene contemporaneo di Quinto Mucio, amico di Cicerone, aveva raggiunto, secondo Cicerone, l'*ars del ius civile*, cioè lo aveva trasformato in una *techne* (= “un insieme ordinato di conoscenze per un fine utile alla vita”). Il giudizio di Cicerone, sostanzialmente negativo, su Quinto Mucio, non era condiviso da Sesto Pomponio, che lo considerava invece “il primo ad aver scritto di *ius civile* organizzando la materia per generi scientifici, nella redazione dei suoi diciotto libri”. La differenza di giudizio, oltre a dipendere dal diverso rapporto personale di Cicerone con Quinto Mucio e Servio, era frutto della diversa formazione intellettuale di Cicerone e Pomponio. Cicerone, che da avvocato avrebbe voluto padroneggiare il *ius civile* - scrisse infatti un'opera *De iure civili in artem redigendo* (= come trasformare in *ars* il *ius civile*) - e così indebolire il potere politico dei giuristi fondato sulla loro esclusiva competenza di diritto, considerava positivamente che il *ius civile* si organizzasse come tutte le altre discipline scientifiche (filosofia, retorica, grammatica, ecc.) di derivazione ellenistica. Pomponio, da giurista, tendeva invece ad occultare i debiti scientifici del *ius civile* con altre discipline, ribadendone lo sviluppo “endogeno”, a prescindere dagli strumenti, la dialettica innanzitutto, forniti dalla filosofia. Pomponio dunque apprezzava la dialettica

muciana, che si limitava a ordinare la materia (=dialeisis), condannava quella serviana che stravolgeva struttura e contenuti del *ius*, 'sedimentati' nella sua secolare evoluzione ad opera esclusiva della giurisprudenza.

*Aquilio Gallo*, allievo di Quinto Mucio Scevola, pretore peregrino nel 66, fu spesso giudice: Cicerone scrive di un vero e proprio "*regnum iudiciale*" di Aquilio. Fu il primo a introdurre, da pretore, nell'Editto, l'azione e l'eccezione di dolo e a definire il dolo.

*Servio Sulpicio Rufo*, pretore peregrino nel 65, proveniente dall'ordine equestre, studiò retorica a Rodi, insieme con Cicerone, del quale fu amico. Morto nel 43, durante l'ambasceria inviata ad Antonio, scrisse centottanta libri di *ius civile*, dei quali nulla è pervenuto direttamente, ma attraverso le citazioni dei suoi *uditores* (=allievi) Tra questi libri, era un'opera polemica nei confronti di Quinto Mucio Scevola, i *Reprehensa Scaevolae capita* o *Notata Mucii*. Servio - come già sottolineato - aveva trasformato, secondo Cicerone, il *ius civile* in *ars* grazie a quei contenuti della dialettica che consentivano di:

dividere in parti la materia,

esporre la materia attraverso definizioni

spiegare i contenuti della materia con l'interpretazione

individuare le ambiguità della materia, distinguerle

possedere un criterio per distinguere il vero dal falso

possedere un criterio per individuare le conseguenze di certe premesse

La dialettica serviana era improntata al 'probabilismo': risultato delle ricerche del giurista non voleva essere il vero, ma il più alto grado di probabile, che Servio - come anche Cicerone - seguace della filosofia neoaccademica, di derivazione platonica, considerava 'il vero'. Confermano la formazione neoaccademica di Servio l'analisi delle sue scelte linguistiche, della 'brevità' del suo commento all'Editto pretorio, della struttura dei responsi serviani.

*Aufidio Namusa* e *Alfeno Varo* furono fra i più importanti *auditores* di Servio.

*Aulo Ofilio*, amico di Cesare, forse autore del progetto di 'codificazione' del diritto voluto da Cesare e mai realizzato per l'assassinio del dittatore, scrisse numerosi libri di *ius civile*, funzionali, almeno per quanto riguarda i *libri iuris partiti*, (=libri di diritto divisi in parti grazie alla dialettica) al tentativo di redigere un codice, che avrebbe sottratto ai giuristi il monopolio dell'interpretazione del rapporto fra le diverse fonti del diritto.

*Q. Elio Tuberone il Giovane*, attivo nel I secolo a.C., avrebbe pubblicato un'opera *De officio iudicis* (=sull'*officium* del giudice), a testimonianza del legame fra giuristi e giudici.

*Aulo Cascellio*, giurista attivo fra la fine dell'età repubblicana e l'inizio del Principato, fu accanito oppositore del potere imperiale (gli storici e gli antiquari antichi ne sottolineano lo smisurato amore per la *libertas* repubblicana), rifiutò infatti il consolato offertogli da Augusto e, in precedenza, aveva già rifiutato di riconoscere valore giuridico ai *beneficia* (=provvedimenti favorevoli a singoli o gruppi di persone) del II triumvirato

*C. Trebazio Testa*, attivo fra l'età di Cesare e quella di Augusto, fu il giurista di maggior autorità nel *consilium* (=gruppo di consiglieri politici e giuridici) di Augusto. Non volle tuttavia ricoprire magistrature, attuando il precetto epicureo del "vivi nascosto" nei rapporti fra intellettuali e potere, espressione della moderazione nelle questioni politiche e del disimpegno predicati da questa corrente filosofica, cui il giurista si ispirava. Trebazio introdusse una nuova figura giuridica nell'ordinamento - i codicilli - sulla base della loro 'utilità' per la vita e non della coerenza con l'ordinamento giuridico (=iuris ratio) come invece gli aveva chiesto Augusto prima di adempiere a quelli che lo impegnavano: era una conferma del suo epicureismo. La filosofia epicurea infatti poneva il necessario rapporto fra giusto e utile a fondamento del diritto: soltanto quanto era utile poteva essere anche giusto.

SECONDO POMPONIO, TREBAZIO ERA, FRA CASCELLIO, OFILIO E LUI STESSO, PIU' ESPERTO RISPETTO A CASCELLIO (=CON LA MAGGIOR PERIZIA NEL DIRITTO), CASCELLIO PIU' ELOQUENTE DI TREBAZIO (=ABILE NELL'ORATORIA, NELL'ELEGANZA DEL DISCORSO, NELL'ATTIVITA' DI RETORE), OFILIO IL PIU' DOTTO DEI TRE (=COLUI CHE AVEVA LA MAGGIOR CULTURA, IN PARTICOLARE FILOSOFICA).

Trebazio era dotato di minor cultura rispetto agli altri due giuristi, non perché volutamente incolto, ma perché la sua formazione epicurea lo faceva guardare con diffidenza alla formazione di tipo enciclopedico, in particolare alla retorica e alla dialettica, che infatti sono utilizzate assai limitatamente nella sua opera.

*Elio Gallo*, attivo nella tarda età repubblicana, scrisse per primo un'opera dedicata espressamente al significato delle parole nel *ius civile*: *De significatione verborum quae ad ius civile pertinent* (=del significato delle parole riguardanti il *ius civile*)  
*M. Terenzio Varrone*, oltre che erudito, fu anche esperto di diritto, scrivendo almeno un'opera intitolata *Libri de iure civili*.

### Riepilogo

*Ius civile, ius honorarium, ius gentium*

Il processo innanzi al pretore (*per formulas*)

Il responso pontificale

Il responso dei giuristi 'laici'

I giuristi attivi fra III e II secolo a.C.

I giuristi del II secolo a.C.

Il diverso giudizio di Cicerone e Pomponio su Quinto Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo

I giuristi attivi fra la fine dell'età repubblicana e quella del Principato

### IL PRINCIPATO

*I poteri di Augusto nel 27 a.C.* Il programma politico di Augusto appare improntato alla restaurazione di magistrature e *libertas* repubblicane, si tratta tuttavia di un rispetto soltanto 'formale'.

Il senato gli attribuisce l'appellativo di *Augustus*, la cui origine è nell'*augurium augustum* (=presagio favorevole determinante) alla base della fondazione di Roma da parte di Romolo, è dunque un potere con caratteristiche sacrali e politiche non costituzionali.

Il senato e la città gli attribuiscono l'appellativo di *princeps*, con il quale già in epoca repubblicana si indicava variamente "il primo". Vota dunque per primo in senato ed è in posizione di preminenza fra i maggiorenti cittadini. Non si tratta dunque di un titolo 'nuovo', ma dell'utilizzo di categorie giuridiche già presenti nella storia costituzionale romana, tuttavia il mutamento di significato è sostanziale: Augusto diviene il sommo moderatore dello stato.

Il senato gli attribuisce il supremo comando dell'esercito e il governo per dieci anni di alcune province, dopo che Augusto aveva dichiarato terminato il suo compito e di volersi ritirare a vita privata.

*I poteri di Augusto nel 23 a.C.* Nasce la costituzione del principato.

Il senato conferisce ad Augusto, che sta per partire per le province, l'*imperium proconsulare maius et infinitum* (=imperium proconsolare superiore a quello degli altri magistrati e senza limitazioni territoriali) e la *tribunicia potestas*, che gli attribuisce tutti i poteri dei tribuni, pur non essendo tribuno, con la conseguenza che nessuno dei tribuni può opporgli l'*intercessio*.

Viene cooptato nel collegio pontificale.

E' "*Imperator Caesar Augustus*", titolatura adottata anche dai suoi successori e che ne identifica i poteri costituzionali fino all'epoca diocleziana (284-303). Si tratta di poteri *more maiorum*, dunque non estranei alla storia costituzionale romana, ma sganciati dalle magistrature relative.

Ha il potere di *adlectio inter patricios* (=nominare patrizi)

Ha il *calculus Minervae*

Ha la *cura morum ac legum*, in connessione con la potestà di tribuno

Ha la *commendatio* di parte dei candidati alle magistrature con preferenza per il consolato e il tribunato della plebe (i posti nelle magistrature sono moltiplicati per poterle conferire ai candidati

di nomina imperiale e, conseguentemente, gli onori a esse connessi aumentati, tuttavia il potere effettivo è molto ridotto)

Ha il potere di giudicare in grado di appello

“Dualità” di ordinamenti giuridici. Nella autobiografia politica di Augusto (le *Res gestae*), l'imperatore si definisce uguale in *potestas* agli altri magistrati, ma superiore in *auctoritas* (v. già l'*auctoritas patrum* del senato alle delibere comiziali, quella del tutore nei confronti del pupillo, del romano nei confronti dello straniero nella compravendita, intesa sempre come incremento di potenza di un atto). Si tratta di un potere fra etica, diritto, sacro, riconducibile alla medesima radice etimologica di *Augustus*. Il potere del principe ha come fondamento costituzionale non gli *imperia* magistratuali, ma l'*auctoritas*. Si instaura una dualità di ordinamenti: da un lato le magistrature repubblicane e il senato (sottoposti tuttavia alla 'tutela' del principe), dall'altro i funzionari imperiali e l'imperatore.

#### Senato e assemblee in epoca augustea

*Il senato* Alle manifestazioni di ossequio nei confronti del senato, Augusto aggiunge un (apparente) ampliamento dei poteri dell'assemblea dei *patres*. Significativamente, riduce, attraverso l'esercizio del potere di *lectio senatus* (=scelta dei membri del senato) il numero dei senatori da 900 (consistenza del senato nell'epoca di Cesare) a 600, escludendo i nemici personali e i 'nuovi cittadini', ammessi da Silla e Cesare, per ripristinare, per quanto possibile, il ruolo del senato come espressione dell'antica *nobilitas* (ma già nell'età traianea solo il 2% dei senatori appartiene all'antica *nobilitas*). I senatori devono avere domicilio in Italia e investire nella penisola un terzo dei loro beni, a dimostrazione che anche coloro che non appartengono all'aristocrazia romana e italica considerano la penisola la loro patria. La perdita di potere politico del senato viene da Augusto compensata con la possibilità di emanare SENATOCONSULTI NORMATIVI (=SENATOCONSULTI CONTENENTI NORME GIURIDICHE). L'iniziativa poteva anche essere del principe, attraverso l'*oratio in senatu habita* (=discorso di proposta normativa tenuto in senato). Nell'età repubblicana, invece, il senato, con rare eccezioni nell'ultimo secolo a.C., poteva intervenire nel processo di formazione di norme principalmente attraverso l'*auctoritas patrum* o il suggerimento di *rogare* determinate proposte rivolto ai magistrati. Il senato interviene, in epoca augustea, anche per imporre al pretore di introdurre nuove clausole nell'Editto (es. impone al pretore di *denegare* la *proclamatio in libertatem* nel caso di un uomo libero che si sia lasciato vendere come schiavo al solo scopo di dividere il prezzo con il venditore e si sia in seguito fatto rivendicare in libertà). Il primo senatoconsulto normativo di rilievo per l'evoluzione del diritto romano di epoca imperiale è il sc. Silaniano (10 d.C.) il quale prevedeva che il testamento di un *civis* ucciso nella propria casa non potesse essere aperto prima che tutti gli schiavi fossero sottoposti a tortura e che tutti coloro che, potendolo, non avessero soccorso il padrone, fossero condannati a morte. Al senato, in epoca augustea, viene inoltre riconosciuta una limitata competenza in campo criminale. Nell'età repubblicana, il senato era intervenuto nella condanna di un *civis* soltanto in veste di consiglio del console (es. il senatoconsulto che condanna Catilina per *perduellio*). Divengono di competenza del senato i reati che coinvolgono suoi membri, contro la *res publica* (=lo stato) o l'amministrazione. I senatori compongono il collegio giudicante, che emette la sentenza dopo aver ascoltato l'accusa e la difesa.

*Le assemblee*. Inizialmente (fra il 18 e il 17 a.C.), Augusto presenta ai *concilia plebis*, in veste di tribuno, una serie di *rogationes* che sembrano ripristinare l'attività legislativa, nella prospettiva di *restitutio reipublicae* (=restaurazione della costituzione repubblicana) cui è apparentemente improntato il suo progetto politico. Già negli ultimi anni di vita di Augusto, si evidenzia tuttavia la tendenza - destinata a caratterizzare l'intera età imperiale - a coinvolgere sempre meno le assemblee nella formazione del diritto: una quindicina soltanto sono le + votate fino al II secolo d.C., quando le deliberazioni popolari come fonte normativa scompaiono.

#### I funzionari imperiali

Incaricati dal principe (non dal senato) del governo e dell'amministrazione di Roma, dell'Italia e delle province (imperiali, v. *infra*). Non sono eletti dai comizi, ma nominati direttamente dal principe, non restano in carica per un anno o comunque a tempo fisso, ma indeterminato. L'incarico non è gratuito come per gli *honores* (=magistrature) repubblicane, ma retribuito. Viene

introdotto il principio di subordinazione fra funzionari, mentre i magistrati dovevano rispondere del loro operato soltanto al senato, non ad altri magistrati. I funzionari sono scelti dal principe sia fra i senatori, sia fra gli *equites*. I più importanti sono i *praefecti*: *praefectus urbi* (già presente nella costituzione repubblicana come delegato di un magistrato all'amministrazione della giustizia - *praefectus iure dicundo* - o come delegato dei consoli che devono allontanarsi dalla città - *praefectus urbi* - è ora scelto fra gli appartenenti all'ordine senatorio e gli vengono conferiti compiti di polizia nell'*urbs* (=Roma) e entro un raggio di cento miglia., si trova in conflitto di competenze con consoli e questori); *praefectus praetorio* (comandante delle *cohortes praetoriae*, dunque della guardia del corpo imperiale), scelto fra gli appartenenti all'ordine equestre, con compiti di polizia sull'Italia non sottoposta al controllo del *praefectus urbi* e, in seguito, di giurisdizione, in particolare in ambito criminale. Per questa ragione, nell'età dei Severi, l'incarico venne affidato ai più importanti giuristi); *praefectus annonae* (scelto fra gli *equites*, è incaricato dell'approvvigionamento di Roma e dell'Italia, si trova in conflitto di competenze con edili curuli); *praefectus vigilum* (scelto fra gli *equites*, comanda il corpo dei vigili e ha compiti di giurisdizione connessi con il suo incarico: incendi e crolli a Roma erano molto frequenti, almeno uno ogni notte, interferisce con compiti di *tresviri nocturni*, edili); *praefectus Augustalis* (scelto fra gli appartenenti all'ordine equestre, è il governatore dell'Egitto in posizione di 'viceré' rispetto al principe. Dalla provincia 'granaio' dell'impero sono esclusi i senatori). La stragrande maggioranza dei funzionari imperiali appartiene al novero dei *procuratores Augusti* (il numero massimo raggiunto nell'età del principato, con Adriano, è di 107) e ha compiti di amministrazione patrimoniale. Sono scelti fra gli appartenenti all'ordine equestre e, in seguito, fra i liberti.

### Il governo delle province

Le province vengono divise in due gruppi: senatorie (*provinciae populi Romani*), affidate al senato, e imperiali (*provinciae Caesaris*), governate dal principe attraverso propri funzionari. Augusto, adducendo che sarebbe stato più sicuro per la stabilità del controllo di Roma sui territori conquistati, include nel gruppo delle province imperiali quelle dove sia necessario stanziare un presidio militare, tendenzialmente le più ricche e quelle non ancora pacificate. I governatori delle province senatorie ottengono il governo di una provincia in base al sistema del sorteggio, per uno o due anni e sono denominati PROCONSOLI, ANCHE QUANDO NON ABBIANO PRECEDENTEMENTE RIVESTITO IL CONSOLATO. I governatori delle province imperiali sono liberamente scelti dall'imperatore e restano in carica a tempo indeterminato. Sono denominati LEGATI AUGUSTI (o *procuratores*, nel caso in cui la provincia sia molto piccola e dotata di scarse forze militari, es. Ponzio Pilato) E HANNO IL TITOLO DI PRO PRAETORE ANCHE QUANDO HANNO RIVESTITO IL CONSOLATO, DUNQUE UN TITOLO CHE RINVIA A UN IMPERIUM INFERIORE RISPETTO A QUELLO DEI GOVERNATORI DI PROVINCE SENATORIE (AUGUSTO ATTRIBUISCE UN ONORE MAGGIORE AI GOVERNATORI SCELTI DAL SENATO, MA CONFERISCE MAGGIOR POTERE AI PROPRI FUNZIONARI, GLI UNICI A COMANDARE UN ESERCITO: RISPETTO SOLTANTO FORMALE DELLE ISTITUZIONI REPUBBLICANE).

### I poteri normativi del principe

*L'oratio in senatu habita*. Potere dell'imperatore di proporre all'approvazione del senato una norma.

*La rogatio nelle assemblee legislative*. Potere dell'imperatore di proporre attraverso un magistrato (o il senato) l'approvazione di una norma da parte delle assemblee (generalmente i *concilia plebis tributa*).

*Le constitutiones principum* (=costituzioni imperiali). Provvedimenti normativi imperiali emessi dal principe sulla base dell'*imperium proconsulare* (*mandata*); del proprio *imperium* magistratuale (*edicta*), della capacità a essere giudice in un processo della *cognitio extra ordinem* (*decreta*): v. *infra*; della 'autorevolezza' (*rescripta*). I *mandata* (=mandati) sono istruzioni inviate dal principe ai governatori di province imperiali o senatorie. Contengono spesso innovazioni in campo normativo. Inizialmente, cessano di essere in vigore con la morte del principe che li ha emanati, in seguito divengono tralattizi, adottando il successore le decisioni prese quando queste si rivelano utili. Gli *edicta* (editti) sono disposizioni normative indirizzate non ai funzionari, ma agli abitanti

delle province, la cui attuazione si affida al governatore provinciale. Non contengono generalmente innovazioni normative di rilievo. Cessano di essere in vigore, generalmente, alla morte dell'imperatore. I *decreta* sono sentenze emesse dall'imperatore su controversie sottopostegli dalle parti, generalmente in appello. L'imperatore non giudica da solo, ma assistito da un *consilium* (v. *infra*) di giuristi. I *rescripta* sono pareri giuridici emessi dall'imperatore (dunque non sentenze) su punti controversi del diritto, sottopostigli dalle parti o dai giudici, non in base alle personali competenze giuridiche dell'imperatore, ma in quanto assistito dal *consilium* di giuristi. Sia i *decreta* che i *rescripta*, emanati dall'imperatore in relazione alla soluzione di un caso concreto, non vincolano i giudici all'applicazione anche ad altre analoghe situazioni dedotte in giudizio, tuttavia i giudici, quando possibile, ne estendono l'efficacia. I *decreta* e i *rescripta* vengono divulgati grazie all'inclusione nelle opere della giurisprudenza: non a caso sono emessi dal principe avvalendosi delle competenze dei giuristi.

### Le innovazioni nel diritto processuale

Le innovazioni del diritto processuale, maggiori nel diritto criminale, furono tuttavia significative anche nel diritto privato. Si sviluppa un nuovo tipo di processo denominato *cognitio extra ordinem* (= processo che si svolge al di fuori delle forme dell'*ordo iudiciorum*, dunque del processo - privato o criminale - repubblicano). Nel processo privato, riguarda soprattutto doveri 'sociali e umani': alla *cognitio extra ordinem* del pretore fedecommissario sono sottoposti i casi di mancato adempimento dei fedecommissi (= disposizioni di ultima volontà contenute o meno nel testamento, in forma di codicilli, con il quale si vincola l'erede ad attribuire determinati beni alle persone indicate), alla *cognitio extra ordinem* del pretore *liberalium causarum* (=delle cause che riguardano schiavi) sono sottoposti taluni abusi sui *servi*, alla *cognitio extra ordinem* del pretore *tutularis* (= tutelare) sono sottoposti gli abusi contro i pupilli ad opera del tutore. La *cognitio extra ordinem* viene anche utilizzata nelle controversie in grado di appello sottoposte al principe (che decide con *decreta*) o a funzionari imperiali (a Roma, in particolare il *praefectus praetorio e urbi* o nelle province). La competenza a giudicare nelle forme della *cognitio extra ordinem* per il principe e i suoi funzionari diviene assai frequente anche nel processo criminale, per depotenziare le assemblee e limitare l'uso della *provocatio ad populum*, ma anche per superare le restrizioni imposte dal processo per *quaestiones* (possibilità delle giurie di riunirsi solo in Italia, impossibilità di introdurre aggravanti o attenuanti, di sanzionare reati non compresi nell'originaria previsione normativa).

*Lo svolgimento del processo extra ordinem.* L'accusa non è proposta da un *civis*, ma dal funzionario imperiale che spesso agisce sulla base di una delazione. Scompare la struttura bifasica. Inizia a delinearsi la legittimazione ad agire in base all'interesse esclusivo della vittima e dei più stretti parenti (la moderna 'querela di parte'). Non è più necessaria la presenza del difensore. La libertà delle parti di produrre prove e testimonianze viene significativamente limitata. La pena non è stabilita dalla legge, ma rimessa alla discrezione del giudice (la giurisprudenza introduce i concetti di provocazione, preterintenzionalità, recidiva, premeditazione, complicità nel reato come condizioni che determinano la pena inflitta). Sono previste pene diverse a seconda della condizione sociale dei condannati: gli *honestiores*, cioè coloro che appartengono ai ceti superiori della popolazione (senatori, *equites*, esponenti delle aristocrazie provinciali) subiscono pene diverse dagli *humiliores*, cioè coloro che appartengono agli strati sociali inferiori.

### La giurisprudenza di epoca classica

Con l'espressione "giurisprudenza di epoca classica" si intendono i giuristi attivi fra la fine dell'età repubblicana (v. *supra*) e l'età del principato (dunque fino all'inizio del III secolo d.C.). I pareri dei giureconsulti costituiscono la più importante fonte di *ius* - insieme con le costituzioni imperiali - in questo periodo (ridotta è infatti la capacità del senato di emanare norme di diritto positivo, le assemblee popolari cessano ben presto la loro attività normativa, l'Editto del pretore viene 'cristallizzato' da Salvio Giuliano, su incarico di Adriano, rendendo impossibile l'introduzione di nuove clausole).

*Il ius publice respondendi ex auctoritate principis* (= diritto di dare *responsa* riconosciuto a un giurista basato non solo sulla sua personale autorevolezza come esperto di diritto, ma anche del principe). Viene conferito con un privilegio al giurista dall'imperatore. Era sempre possibile, per

ogni giurista, sebbene sfornito di *ius publice respondendi ex auctoritate principis*, dare responsi (almeno fino all'età di Adriano, quando i giuristi entrano a far parte stabilmente del *consilium principis*), tuttavia, i responsi dati dai giuristi cui era riconosciuto questo privilegio, hanno, a partire dall'età di Adriano, qualora siano concordi, valore di *lex*. In tal modo, il fondamento del potere del giurista di dare *responsa* non si identifica più con la sua autorevolezza ed esperienza, ma, piuttosto, con una 'graziosa' concessione imperiale, dunque lasciata all'arbitrio dell'imperatore

*Il consilium principis*. Organo consultivo imperiale, sorto probabilmente già con Augusto, cui partecipano gli *amici principis*, in genere magistrati o amici dell'imperatore. Inizialmente organo informale, viene istituzionalizzato da Adriano. In pratica subentra al senato come consiglio privilegiato dell'imperatore. L'imperatore, sfornito generalmente di una competenza giuridica specifica, sceglie, fra i propri consiglieri, anche i giuristi di maggior fama, con i quali instaura un rapporto di collaborazione destinato a mutare profondamente il *ius*, anche in relazione alla strumentalizzazione dei giuristi ai fini di legittimazione del potere di intervento imperiale nell'evoluzione del diritto.

*Le opere della giurisprudenza: i generi letterari*. I giuristi di epoca classica pubblicano opere di commento al diritto pretorio; al *ius civile* o alle opere di altri giuristi che avevano avuto ad oggetto il *ius civile* (es. i commenti al pensiero di Quinto Mucio Scevola); a leggi, senatoconsulti o costituzioni imperiali; raccolte di *responsa* (=pareri su casi pratici sottoposti all'interpretazione del giurista) o *quaestiones* (= pareri su casi fittizi, a scopo didattico o scientifico); commenti a 'istituti' del *ius civile*; *Digesta* (=digesti): opere che raccolgono casi pratici e fittizi e li ordinano, nell'esposizione, secondo lo schema dell'Editto pretorio, aggiungendo, nell'ultima parte un commento anche a leggi e senatoconsulti; opere destinate all'insegnamento del diritto nelle scuole per coloro che sarebbero poi diventati non giuristi, ma funzionari imperiali (*Institutiones, Manualia, Enchiridion*).

*Cassiani (o Sabiniani) e Proculiani*. Dall'età augustea e fino al principato Adrianeo, la storia della giurisprudenza romana appare caratterizzata dalla presenza di due 'scuole' di pensiero giuridico: Cassiani (assumeranno anche la denominazione di Sabiniani soltanto in seguito) e Proculiani, dal nome dei più importanti esponenti: Cassio Longino o Masurio Sabino e Proculo. Il fondatore della *secta* (=scuola di pensiero, non scuola intesa come luogo ove si impartisce un'istruzione elementare di diritto, ma come luogo ove si impara il diritto attraverso la discussione con altri giuristi) cassiana o sabiniana è C. Ateio Capitone, quello della *secta* proculiana M. Antistio Labeone, entrambi attivi nell'età augustea. Appartengono alla *secta* cassiana o sabiniana: Masurio Sabino, Cassio Longino, Celio Sabino, Giavoleno Prisco, Salvio Giuliano. Sono scolarchi (=esponenti) della *secta* proculiana: Nerva padre e Nerva figlio, Proculo, Pegaso, Giuvenzio Celso padre, Nerazio Prisco, Giuvenzio Celso figlio. L'antagonismo fra le due *sectae*, sorte a imitazione di analoghe *sectae* filosofiche, mediche, di retori, ecc. non è nei diversi dogmi professati da esse (dogma = ciò che si opina) o in un diverso *logos* (=metodologia), ma in diverse *opiniones* (=opinioni relative soltanto a specifiche questioni tecniche, non a scelte di teoria del diritto diverse). Si tratta di una differenza rispetto alle *sectae* di altre scienze dovuta alla circostanza che il diritto è un sapere casistico, 'puntiforme', rifiuta di strutturarsi come filosofia, retorica, ecc., adottando uno schema espositivo e di trasmissione del sapere 'razionale', per non consentire a chi non è giurista di dominare il *ius*.

*I più importanti giuristi dell'età di Augusto e dei Giulio-Claudi*:

Trebazio (v. *supra*); C. Ateio Capitone, discepolo di Aulo Ofilio, *consul suffectus* (=console suffetto, cioè che non conferisce il nome all'anno, a differenza del console ordinario) nel 5 d.C., sostenitore di Augusto, scrisse almeno sette libri sul diritto pontificale e un'opera intitolata *Coniectanea*, ove discuteva problemi di diritto pubblico e privato sollevati dai mutamenti nella costituzione e nel diritto privato voluti dall'imperatore;

M. Antistio Labeone, fu allievo di Trebazio, non raggiunse il consolato, rifiutando quello suffetto offertogli da Augusto, essendo un oppositore del nuovo regime costituzionale. Scrisse circa quattrocento libri di diritto, dividendo il suo tempo fra Roma con gli studiosi e il ritiro lontano dalla capitale per scrivere le sue opere;

Masurio Sabino, attivo nell'età di Tiberio, di origini non illustri, soltanto attorno ai cinquanta anni e grazie agli allievi, fu in grado di raggiungere il censo necessario a entrare a far parte dell'ordine equestre. Ottenne da Tiberio il *ius publice respondendi ex auctoritate principis*, incrementò le

*dissensiones* (= opinioni diverse su singole questioni) fra le *sectae* giurisprudenziali, scrisse libri sul *ius civile*;

Cassio Longino, console suffetto nel 30 d.C., deportato in Sardegna nel 65 per volere di Nerone e richiamato a Roma da Vespasiano, fu definito da Plinio *princeps et parens* della *secta* Cassiana (=primo e quasi genitore della scuola Cassiana);

Nerva padre, prima amico di Tiberio, si suicidò nel 33 d.C., forse non potendo più tollerare le limitazioni della *libertas* repubblicana imposte dal nuovo regime costituzionale, venne definito da Tacito “conoscitore di tutto il diritto umano e divino”;

Procuro, contemporaneo e rivale di Masurio Sabino, fu molto potente, per il suo rapporto privilegiato con il potere imperiale, scrisse libri di *ius civile*.

*I più importanti giuristi dell'età dei Flavi.*

Cassio Longino (v. *supra*);

Pegaso, *praefectus urbi* sotto Vespasiano, figlio di un liberto, portava il nome della nave comandata dal padre, forse fu l'autore del senatoconsulto Pegasiano (che assicurava all'erede fiduciario un quarto dell'eredità, per evitare che si astenesse da adire il testamento nel caso di un fedecommesso universale); Giuvenzio Celso figlio, appartenente all'*ordo equester*, partecipò al gruppo di congiurati che eliminò Domiziano, divenne il più importante giurista sotto Adriano, sostenendone in più modi l'attività normativa e di interpretazione del diritto, per questo raggiunse per ben due volte il consolato e divenne proconsole d'Asia (il governo della provincia di Asia costituiva l'apice delle carriere degli appartenenti all'*ordo senatorius*), sua è la più antica definizione del *ius civile* nel suo complesso a noi nota fornita da un giurista, inteso come *ars boni et aequi* (= *ars* del *bonum* e dell'*aequum*), la sua opera più importante furono i trentanove libri di *Digesta*, in cui raccoglieva *responsa* e *quaestiones*, commentando inoltre leggi e senatoconsulti;

Nerazio Prisco, console nel 97- l' “anno delle ricompense” per quanti avevano contribuito a rovesciare il principato domiziano - insieme con il futuro imperatore Nerva, figlio e nipote di giuristi, non rivestì cariche imperiali in età domiziana. L'imperatore Traiano, secondo talune fonti storiografiche antiche, pensò di designarlo come suo successore, fra le sue opere più importanti si ricorda la raccolta di *Regulae* (=regole), espressione della convinzione che il *ius* dovesse e potesse essere *finitum* (= racchiuso in un sistema di regole e definizioni che ne assicurassero l'*interpretatio* ai soli giuristi e l'indipendenza da ingerenze imperiali)

*I più importanti giuristi dell'età de Traiano, Adriano e degli Antonini:*

Giuvenzio Celso figlio (v. *supra*);

Nerazio Prisco (v. *supra*);

Salvio Giuliano, non appartenente all'aristocrazia italiana né ai ceti dirigenti di Roma (il primo giurista proveniente da una provincia, forse l'Africa), in posizione di spicco nel *consilium principis* di Adriano, che gli affidò il compito di redigere la definitiva versione dell'Editto perpetuo, così da sottrarre ogni spazio di autonomia nell'applicazione del *ius* ai magistrati, la sua opera più importante sono i novanta libri di *Digesta*, scritti secondo lo schema già di quelli celsini, suo allievo fu Sesto Cecilio Africano;

Sesto Pomponio, autore di numerosissimi libri di *ius civile*, di un esteso commento all'editto pretorio e dell'*Enchiridion*, un'opera destinata all'insegnamento del diritto che ripercorreva la storia politica, costituzionale e della giurisprudenza romana fino a Salvio Giuliano, adottando schema espositivo e scelta dei contenuti delle opere già utilizzate da altre scienze fin dal III secolo a.C., intitolate *Diadochai* (contenevano l'elenco degli scolarchi di una *secta* e notizie biografiche o aneddoti, non riportavano invece le loro teorie);

Gaio, verosimilmente di origine provinciale, pressochè sconosciuto ai contemporanei, acquistò larga fama soprattutto presso gli autori di diritto del V secolo d.C., grazie alle sue opere - in particolare i *Commentarii institutionum* (=Istituzioni) - particolarmente adatte all'insegnamento elementare del diritto nelle scuole rivolto a quanti avrebbero poi intrapreso una carriera nell'amministrazione o nella burocrazia imperiale;

Q. Cervidio Scevola, consigliere di Marco Aurelio, autore di opere di *ius civile* particolarmente sensibili ai problemi dell'applicazione del diritto romano agli abitanti delle province.

*I più importanti giuristi dell'età dei Severi:*

Emilio Papiniano, *praefectus praetorio* con Settimio Severo, messo a morte da Caracalla per essersi rifiutato di giustificare giuridicamente l'assassinio da parte dei questi del fratello Geta (“*non tam facile parricidium excusari posse quam fieri*”) (= non è così facile giustificare un omicidio quanto commetterlo), autore di numerosi libri di commento al *ius*, è anche il primo

giurista-burocrate (raggiunse infatti la pretura del pretorio all'interno della burocrazia imperiale), inaugurando la serie di giuristi in posizioni chiave nell'amministrazione imperiale, in particolare prefetti del pretorio (non a caso, proprio in questo periodo, l'imperatore attribuisce al prefetto del pretorio la facoltà di giudicare *vice sacra*, cioè al posto del principe, senza possibilità di appello a quest'ultimo);

Giulio Paolo, anch'egli prefetto del pretorio, scrisse moltissimo, in particolare opere monografiche dedicate a singoli 'istituti' del *ius* e all'insegnamento del diritto;

Domizio Ulpiano, esiliato da Eliogabalo, fu richiamato a Roma da Severo Alessandro, divenendo prefetto del pretorio, cadde vittima di una congiura. La sua immensa produzione scientifica costituisce circa la metà delle citazioni da opere di giuristi raccolte nel Digesto giustiniano (v. *infra*);

Erennio Modestino, morto nella prima metà del III secolo d.C., è ricordato come l'ultimo degli esponenti della giurisprudenza romana di epoca classica.

### Riepilogo

I poteri di Augusto nel 27 e nel 23 a.C.

L'*auctoritas principis*

Il senato e le assemblee in epoca imperiale

I funzionari imperiali

I senatoconsulti normativi

Le *constitutiones principis* (=costituzioni imperiali)

Il *consilium principis*

Il *ius publice respondendi ex auctoritate principis*

Il governo delle province (senatorie e imperiali)

Le innovazioni nel diritto processuale

Sabiniani (o Cassiani) e Proculiani

I giuristi dell'età augustea e di quella dei Giulio-Claudi

I giuristi dell'età dei Flavi

I giuristi dell'età di Adriano e degli Antonini

I giuristi dell'età dei Severi

### IL DOMINATO

*Diocleziano* (imperatore dal 284 al 303 d.C.): inizia il periodo della storia di Roma imperiale denominato "Dominato", per la diversa natura del potere dell'imperatore – *dominus et deus* (=signore assoluto e divinità) e il mutato assetto costituzionale.

*Le riforme dioclezianee*

- l'impero continua ad essere considerato unitario: le prefetture d'Occidente sono affidate a Massimiano, le due orientali invece sono conservate da Diocleziano. Entrambi hanno diritto al titolo di *Augusti* e a un uguale potere anche sulle province affidate all'altro. Per garantire la successione – ed evitare così lotte intestine pericolose per la stabilità dell'impero – i due

- la costituzione degli *officia palatina* (=cariche di palazzo). Comprendono i più importanti 'ministri' dell'imperatore: il *quaestor sacri palatii* (=ministro della giustizia), il *magister officiorum* (=ministro in capo all'amministrazione dello stato), il *comes sacrarum largitionum* (=ministro delle finanze), il *comes rerum privatarum* (=ministro preposto all'amministrazione finanziaria dei beni della corona)
- la costituzione del *consistorium sacrum* in sostituzione del *consilium principis* come massimo organo consultivo imperiale. Ne fanno parte i ministri degli *officia palatina* e altri eminenti funzionari.
- la costituzione di una nuova struttura di amministrazione del territorio in sostituzione di quella (Italia, Roma, province) caratterizzante l'età precedente. Tutto l'impero è suddiviso in province, a loro volta riunite in diocesi, mentre più diocesi formano una delle quattro prefetture (Gallia, Italia, Illirico, Oriente): L'ITALIA CESSA DI AVERE UNA POSIZIONE DIVERSA E PRIVILEGIATA RISPETTO ALLE ALTRE ZONE DELL'IMPERO
- l'emanazione dell'*edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium* (=editto diocleziano riguardante il prezzo delle merci e dei servizi): si stabilisce il prezzo ogni cosa o attività, con l'intento di evitare speculazioni. L'editto-calmiere di Diocleziano è espressione di una società in forte crisi economica, dove il potere centrale deve intervenire per assicurare la corresponsione di un equo prezzo. La pena prevista per i trasgressori è la morte.

La società è ora organizzata in caste chiuse, secondo le quali i figli 'ereditano' la professione del padre, senza possibilità di mutarla, nel vano tentativo di arginare la crisi economica.

*Costantino il Grande* (imperatore dal 306 al 337 d.C.). Il primo imperatore 'di diritto divino', dunque considerato "l'unto di Cristo" – il rappresentante di Dio – in contrapposizione agli imperatori precedenti. Divide l'impero in tre parti, tante quanti sono i figli, cui lo lascia nel proprio testamento: l'imperatore dispone dello stato come se si trattasse di un bene 'personale'; l'imperatore interviene nelle dispute religiose, prendendo posizione per l'una o l'altra tesi, negando l'indipendenza del clero dal potere secolare, dunque dell'imperatore e degli organi dello stato (cesaropapismo); muta significativamente sia il diritto privato sia quello criminale, ormai non più legati ai *mores* e influenzati dal Cristianesimo; emanazione nel 313 dell'editto di Milano, CON CUI IL CRISTIANESIMO DIVIENE *RELIGIO LICITA* (=CULTO AMMESSO). CESSANO LE PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI E INIZIANO QUELLE CONTRO I *PAGANI* (=ABITANTI DEI VILLAGGI, POICHE' SPESSO GLI ANTICHI CULTI ERANO ANCORA PRATICATI NEL VILLAGGI O *PAGI*).

#### Il processo

La *cognitio extra ordinem* è l'unico processo utilizzato. L'appello è però ora proposto pressoché esclusivamente ai prefetti del pretorio e ai funzionari di grado a questi corrispondente e la pena è stabilita dalla legge. Gli imperatori Costanzo (imperatore dal 337 al 361) e Costante (imperatore dal 337 al 350) vietano l'uso delle *formulae*, considerate fonte di insidie per i litiganti, ponendo definitivamente al bando il processo formulare. Dopo l'età dei Severi (fine del II / inizi del III secolo d.C.) il processo delle *quaestiones* non viene più utilizzato.

#### La formazione del diritto privato romano-ellenico

L'incontro con il diritto romano e i diritti locali nelle province ORIENTALI conduce alla nascita del cd. 'diritto romano-ellenico', un diritto che media i contenuti del *ius civile* con quelli degli usi giuridici locali. Il fenomeno appare particolarmente evidente nell'età del dominato e caratterizza pressoché tutti gli 'istituti' del diritto privato, con l'eccezione del diritto di famiglia e successorio e per la pubblicità del trasferimento di proprietà di beni immobili. CON L'EMANAZIONE, DA PARTE DI CARACALLA (IMPERATORE DAL 211 AL 217) DELLA CD. *CONSTITUTIO ANTONINIANA* CHE RICONOSCE LA CITTADINANZA A TUTTI GLI ABITANTI DELL'IMPERO, LA RAGIONE DI DISTINGUERE FRA DIRITTO ROMANO E DIRITTI LOCALI VIENE MENO, POICHE' TUTTI GLI ABITANTI DELL'IMPERO – IN QUANTO –

UTILIZZANO IL *IUS CIVILE*, TUTTAVIA, I CONTENUTI DEL *IUS CIVILE* CONTINUANO A MUTARE PER L'INFLUENZA DEI DIRITTI LOCALI, SEBBENE QUESTI ULTIMI NON SIANO PIU' UTILIZZATI.

### *Leges e iura in epoca postclassica*

Nell'età postclassica (dunque a partire dalla seconda metà del III secolo d.C. e fino all'epoca giustinianea, nel VI secolo d.C.), le fonti del diritto sono ormai due soltanto: *leges* (= costituzioni imperiali) e *iura* (= *ius civile* antico, non modificato dalle costituzioni imperiali, contenuto nelle opere della giurisprudenza). Scompaiono i *decreta*, poiché l'imperatore non giudica più personalmente una controversia, ora sottoposta al giudizio dei suoi funzionari. Non sono quasi più utilizzati i *mandata*. Gli *edicta* sono ora denominati *leges generales* (=leggi di contenuto generale) e vengono utilizzati dall'imperatore per creare nuovo diritto. Gli *edicta* vengono indirizzati ai prefetti, al popolo, al senato e il loro testo - reso pubblico - è conservato in un *liber legum* (=libro contenente *leges*). I *rescripta* sono ora denominati *leges speciales* (=leggi il cui contenuto riguarda casi specifici). L'imperatore viene frequentemente consultato circa punti controversi del diritto, sia dai giudici che dalle parti (si sviluppa infatti un processo che per le modalità di svolgimento viene denominato *per rescriptum*, dunque "attraverso l'uso di rescritti). L'efficacia del rescritto è però limitata al caso concreto (Costantino dichiara addirittura nulli i rescritti non conformi al diritto vigente), dunque i rescritti non incidono significativamente nella creazione di nuovo diritto. Viene introdotto un ulteriore tipo di costituzione imperiale: la *lex* o *sanctio pragmatica*, riguardante singole province o gruppi di persone, con vigore limitato nel tempo.

*Le raccolte di leges.* Per tentare di porre rimedio all'incertezza del diritto scaturita dalla difficoltà di distinguere quali provvedimenti imperiali si applicassero con valore generale e quali fossero invece limitati al caso concreto, all'assenza di coordinamento fra le diverse fonti del diritto - assicurata fino al III secolo dalla giurisprudenza, ora scomparsa - e alla mancanza di pubblicità adeguata, vengono preparate raccolte di *leges*, che per il supporto scrittorio - quinterni di fogli inseriti gli uni negli altri cuciti insieme - sono denominate *codices* (=codici).

- *Codex Gregorianus* (=Codice Gregoriano). Raccolta di rescritti ad opera di uno sconosciuto privato, redatta in Oriente nel 292 o 293 destinata principalmente all'amministrazione della giustizia civile. Probabilmente il più antico rescritto era dell'imperatore Adriano, i più recenti sono databili al 292. Il Codice è strutturato in quindici libri, secondo lo schema espositivo già dei *Digesta*. All'interno di ciascun libro, i rescritti sono disposti in ordine cronologico.

- *Codex Hermogenianus* (=Codice Ermogeniano). Raccolta di rescritti di Diocleziano databili agli anni 292 e 293, ad opera del giurista Ermogeniano, secondo l'ordine del Codice Gregoriano, del quale costituivano una sorta di appendice. Fu infatti pubblicato a breve distanza di tempo da quest'ultimo.

- *Codex Theodosianus* (=Codice Teodosiano). La prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali, voluta da Teodosio II (imperatore d'Oriente dal 408 al 450). Il progetto di Teodosio era di raccogliere - ad opera di una commissione di nomina imperiale costituita da funzionari e da un professore di diritto - tutte le costituzioni di contenuto generale (dunque *leges generales* e non *rescripta* a differenza dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano) emanate da Costantino in poi. Destinatari della raccolta dovevano essere gli studiosi di diritto, dunque la raccolta doveva essere il più possibile completa e comprendere - dal momento che non era destinata a divenire legge, ma semplicemente ad agevolare lo studio del diritto - sia le costituzioni vigenti sia quelle non più in vigore. Accanto a questo codice, la commissione avrebbe dovuto redigere un altro codice comprendente tutte le *leges generales* in vigore, colmando le eventuali lacune con responsi giurisprudenziali. Il progetto fallì e Teodosio, nel 435, nomina una nuova commissione, affidandole il compito di raccogliere le *leges generales* da Costantino in poi, eliminando contraddizioni e ripetizioni. Il Codice comprende sedici libri, a loro volta costituiti da titoli, all'interno dei quali le costituzioni imperiali sono raccolte in ordine cronologico. Il diritto pubblico prevale nettamente su quello privato, a differenza delle due precedenti raccolte. Il Codice viene pubblicato in Oriente nel 438 ed entra in vigore dal 1° gennaio del 439, venendo recepito anche nella parte occidentale dell'impero.

*Le scuole di diritto.* Sorgono, con compiti di conservazione ed esegesi dei testi della giurisprudenza, sia in Oriente che in Occidente, tuttavia le notizie pervenute riguardano in gran

parte le scuole di diritto orientali. Le più celebri sono quelle di Berito e Costantinopoli, meno celebri sono quelle di Alessandria, Antiochia, Cesarea. Fra le opere dei giuristi vengono privilegiate quelle a carattere elementare o sistematico, dunque in particolar modo quelle di Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino. Le scuole di diritto non creano nuovo diritto - a differenza della giurisprudenza fino al III secolo d.C. - essendo ora l'imperatore il solo a poter introdurre nuove norme nell'ordinamento giuridico, si limitano a semplificare gli scritti dei giuristi adattandoli alla mutata realtà sociale. Fra i generi letterari preferiti sono infatti le epitomi, che riassumono, banalizzando il pensiero dei giuristi classici, le cretomazie - raccolte di pareri di giuristi spesso in forma di regole - e le glosse, dunque commenti in margine al testo dei giuristi classici destinati a spiegarne il pensiero.

*Le opere redatte dalle scuole di diritto.* Riguardano sia il pensiero dei giuristi classici, sia le costituzioni imperiali. Fra le più significative sono:

- forse (secondo parte della romanistica si tratterebbe infatti di un'opera di Gaio) le *Res cottidianae* o *Libri aureorum* (=Le Cose quotidiane o i Libri aurei). Contengono una libera parafrasi dei *Commentarii institutionum* gaiani

- gli *Scholia Sinaitica* (=scolii del Sinai). Contengono un commento, ad uso degli scolari, ai libri *ad Sabinum* (=che commentavano il pensiero di Masurio Sabino) di Ulpiano, riguardanti il matrimonio e la tutela.

- le *Pauli sententiae* (=sentenze paoline) e il *Tituli ex corpore Ulpiani* (=titoli dalle opere di Ulpiano). Contengono regole di diritto tratte dalle opere di questi giuristi, allo scopo di semplificarne il pensiero

- l'*Epitome Gaii* (=epitome gaiana). Contiene un riassunto dei *Commentarii institutionum* gaiani, aggiornandone il contenuto a seconda delle innovazioni nel diritto introdotte dagli imperatori da Costantino in poi.

- i *Fragmenta Vaticana* (=Frammenti vaticani). Scoperti nella Biblioteca Vaticana nel 1820, contengono frammenti di opere di Papiniano, Paolo e Ulpiano e varie costituzioni imperiali, soprattutto di Settimio Severo e di Diocleziano riguardanti parti del diritto privato, adattati alle diverse esigenze processuali dell'età postclassica.

- la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (=collazione di leggi mosaiche e romane). Contiene brani da opere di Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino e costituzioni imperiali, confrontati con le leggi mosaiche, allo scopo di dimostrare la derivazione di quelle romane da quelle mosaiche.

Proprio la predilezione delle scuole orientali di diritto per Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino ne determina la fortuna nei tribunali: nel 426, Valentiniano III (imperatore d'Occidente dal 425 al 455) emana la cd. Legge delle citazioni, in cui si stabilisce che le opere di Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino sono le sole a poter essere citate in tribunale nel corso di un giudizio per sostenere il proprio diritto. Tutti gli altri giuristi possono essere utilizzati soltanto se citati da almeno uno dei predetti giuristi e previa esibizione del manoscritto relativo. In caso di dissenso fra le opinioni dei cinque giuristi, prevale la maggioranza, in caso di parità, l'opinione accolta da Papiniano. Qualora entrambi i criteri non potessero venire applicati, il giudice era libero di decidere come preferisse.

#### Le cd. leggi romano-barbariche

Sono leggi riguardanti i Romani, emanate e sanzionate però dai re germanici che dominano nella penisola dopo il 476 d.C., data che segna la fine dell'Impero romano d'Occidente. Poichè i re barbari improntano l'applicazione del diritto al principio della 'personalità' dello stesso (= ai Romani si applica il diritto romano e i barbari continuano a utilizzare i loro costumi), è necessario raccogliere le norme di più comune applicazione nel diritto privato e in quello criminale, entrambi caratterizzati infatti dal principio della personalità del diritto: il Codice Teodosiano raccoglieva infatti - come si è detto - principalmente norme di diritto pubblico. Fra le più significative leggi romano-barbariche sono:

- l'Editto di Teodorico. Emanato da Teodorico, re degli Ostrogoti attorno al 500 d.C., è il solo non ispirato alla personalità del diritto - dunque che raccoglie norme applicabili sia a romani che a barbari - poichè Teodorico si considerava reggente dell'Italia per investitura dell'imperatore

Zenone. Tuttavia, per le materie non espressamente regolate, le norme romane e quelle ostrogote continuavano ad applicarsi ai rispettivi popoli.

- La Legge romana dei Burgundi o Borgognoni. Emanata attorno al 510, riguarda i romani della Francia orientale.

- la *lex Romana Wisigothorum* (=legge romana dei Visigoti) o *Breviarium Alaricianum* (=Breviario di Alarico). Emanata attorno al 506 dal re Alarico, riguardava i romani della Francia occidentale e della Spagna. Era stata redatta da funzionari e vescovi e raccoglieva *leges* e *iura*, seguiti da una *interpretatio* in forma di breve riassunto per le *leges*, di glossa o parafrasi per gli *iura*.

### La Compilazione giustiniana

Giustiniano (imperatore d'Oriente dal 527 al 565), nomina, nel 528, una commissione incaricata di redigere, utilizzando i tre precedenti codici e le costituzioni imperiali successivamente emanate, un nuovo codice. La commissione è composta da funzionari e professori di diritto, incluso Triboniano, il futuro *quaestor sacri palatii* (v. *supra*) di Giustiniano, vero artefice della Compilazione. I commissari devono omettere le costituzioni abrogate o di contenuto anacronistico e possono modificare le altre, anche smembrandole e citandone il contenuto in luoghi diversi del codice, a seconda della materia esposta. Il codice è completato ed entra in vigore nel 529. Poiché il dettato normativo del primo Codice giustiniano, pubblicato nel 529, 'invecchia' velocemente, Giustiniano ordina che vengano raccolte in un volume, con il titolo di *Quinquaginta decisiones* (=cinquanta decisioni) le costituzioni da lui emanate dal 529 al 533, poi rifece nel *Codex repetitae praelectionis*. Soltanto quattro anni dopo è infatti necessario provvedere a una nuova redazione del codice per includervi i più recenti provvedimenti imperiali ed eliminare nei precedenti quanto è in contraddizione con essi. La nuova stesura segue uno schema molto diverso dalla precedente, come dimostra il confronto fra gli indici rispettivi. Tuttavia, un confronto particolareggiato fra i due codici non è possibile, dal momento che il primo non è pervenuto. Entrano a far parte della commissione incaricata di redigere il nuovo codice, accanto a funzionari e professori di diritto, anche alcuni avvocati. Il nuovo codice, detto *Codex repetitae praelectionis* (=codice di nuova stesura) viene pubblicato nel 534. Contiene dodici libri: il primo è dedicato alle fonti del diritto, i libri dal secondo all'ottavo sono dedicati al diritto privato, il nono al diritto criminale, i restanti al diritto amministrativo e finanziario. All'interno dei diversi libri le costituzioni sono ordinate cronologicamente e citate con un'*inscriptio* (=scrittura introduttiva) contenente il nome dell'imperatore e del destinatario e una *subscriptio* (=scrittura finale) contenente la data di emanazione. Nel 530, Giustiniano incarica Triboniano di costituire un'altra commissione per raccogliere le opere dei giuristi insigniti del *ius publice respondendi ex auctoritate principis*. Lo scopo è di redigere un testo in cui sia contenuto quel diritto che, risalente all'epoca classica ma ancora in vigore, è conservato nelle sole opere della giurisprudenza. I brani tratti dalle opere dei giuristi devono essere ordinati per materia, suddivisi in libri e titoli ed epurati dalle ripetizioni e contraddizioni. E' dunque possibile modificarne il contenuto originario, se necessario. La raccolta viene denominata *Digesta* (= Digesto) o *Pandectae* (=Pandette). La commissione comprende, oltre a Triboniano, solo professori di diritto e avvocati, a differenza di quelle incaricate della redazione del Codice. Si calcola che la commissione abbia esaminato circa 1600 volumi, in parte posseduti dallo stesso Triboniano e sconosciuti agli stessi professori di diritto. Il Digesto viene preparato in tre anni e pubblicato nel 533. Il Digesto comprende cinquanta libri divisi in titoli, la cui rubrica ne descrive il contenuto. All'interno dei titoli sono ordinati i brani tratti dalle opere dei giuristi (detti frammenti) in ordine non sempre sistematico, ciascuno dotato di un'*inscriptio* (v. *supra*) contenente il nome del giurista e l'opera da cui è tratto il frammento citato. Vengono utilizzati anche giuristi non insigniti del *ius publice respondendi ex auctoritate principis*. Alcuni giuristi sono citati frequentemente (circa un terzo del Digesto è costituito da citazioni di opere di Ulpiano) altri assai meno. L'esposizione delle materie segue abbastanza fedelmente lo schema dell'Editto perpetuo redatto da Salvio Giuliano (v. *supra*). Sempre nel 533, vengono pubblicate anche le *Institutiones* giustinianee (=Istituzioni). L'opera, compilata da una commissione di cui fanno parte funzionari e professori di diritto, deve sostituire il manuale di Gaio nell'insegnamento del diritto nelle scuole. Ha un carattere elementare e comprende sia brani di giuristi tratti da opere destinate all'insegnamento, sia frammenti del Digesto. A differenza di quest'ultimo, però, le Istituzioni non citano l'autore né l'opera utilizzati. Il manuale 'finge' infatti che sia l'imperatore in prima persona

a rivolgersi agli studenti insegnando loro il diritto. Le Istituzioni sono divise (come anche i *Commentarii institutionum* di Gaio) in quattro libri: il primo è dedicato alle persone (*personae*); il secondo alla trattazione delle *res* (=proprietà e altri diritti reali), segue quella dei testamenti; il terzo è dedicato alle obbligazioni e alla successione *ab intestato* (=in assenza di testamento); il quarto tratta delle obbligazioni da delitto e delle azioni del processo privato, oltre al diritto criminale. Ogni libro è diviso in titoli dotati di una rubrica che ne descrive il contenuto. SIA IL CODICE CHE IL DIGESTO E LE ISTITUZIONI HANNO VIGORE DI LEGGE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLO STESSO GIUSTINIANO. Le costituzioni emanate da Giustiniano dal 533 fino alla sua morte (cd. *Novellae constitutiones*, dunque “nuove costituzioni”) furono raccolte ad opera di privati. Particolarmente completa e affidabile è la raccolta denominata in epoca medievale *Authenticum*. La Compilazione giustiniana viene denominata, a partire dalla prima pubblicazione complessiva ad opera di Gotofredo nel 1583, *Corpus iuris civilis* per distinguerla da un’analoga raccolta di diritto canonico.

### Gli *emblemata Triboniani* e le interpolazioni

Gli studiosi di diritto romano hanno individuato nelle diverse parti della Compilazione interventi dei commissari o successivi che hanno modificato il pensiero originale dei giuristi citati. Lo stesso Giustiniano aveva del resto autorizzato i commissari a eliminare ripetizioni e contraddizioni: gli interventi operati in tal senso sono denominati, dal nome del personaggio-chiave della Compilazione, *emblemata Triboniani* o anche interpolazioni. Tuttavia, già prima di essere inclusi nella Compilazione, i testi dei giuristi erano stati fatti oggetto di interventi che ne avevano modificato il contenuto nelle scuole di diritto: anche queste modifiche sono denominate interpolazioni.

### Le fonti giuridiche bizantine

Giustiniano aveva vietato ogni commento al Digesto, per evitare l’incertezza del diritto che le contrastanti opinioni avrebbero causato, autorizzando soltanto brevi riassunti dei singoli frammenti e traduzioni letterali - “parola per parola” - in greco dei testi originali in latino, tuttavia, già prima che l’imperatore morisse, le scuole di diritto orientali avevano iniziato a commentare o epitomare il Digesto, oltre ad altre parti della Compilazione.

*La Parafrasi di Teofilo.* Parafrasi in greco delle Istituzioni giustiniane ad opera di Teofilo, uno dei commissari incaricati della Compilazione, che tuttavia amplia notevolmente il testo delle Istituzioni, introducendo numerose spiegazioni dei punti oscuri ed esemplificazioni.

*L’Indice del Digesto.* Redatto forse dallo stesso Teofilo, riguarda solo i primi diciassette libri probabilmente per la morte dell’autore. A esso fecero seguito altri Indici ed Epitomi compilati già in epoca giustiniana, oltre che dopo la morte dell’imperatore.

*Gli indici del Codice.* Redatti sia in epoca giustiniana che successivamente, non diversamente dai riassunti dei contenuti del Codice.

La redazione di Indici ed Epitomi è sintomatica della difficoltà nella comprensione dei testi della Compilazione da parte dei tribunali, sia per il disuso sempre più evidente della lingua latina sia per la complessità dei testi citati: gli imperatori ritengono perciò necessario provvedere a pubblicare riassunti ‘ufficiali’ dei contenuti della Compilazione. Nel IX secolo, l’imperatore Basilio il Macedone progetta di sostituire Digesto, Codice, Istituzioni e Novelle con un riassunto degli stessi, in sessanta libri. L’opera fu pubblicata dal figlio - Leone il Sapiente - ed è nota con il titolo di Basilici (=“cose dell’imperatore”). I Basilici furono tuttavia sostituiti, perché giudicati ancora troppo complessi per la pratica dei tribunali, con il cd. Tipucito (dalle parole greche “dove si trova?”) che introducevano gli argomenti trattati, un indice alfabetico redatto da un giudice nell’XI secolo.

## Riepilogo

La *Constitutio Antoniniana*

Le riforme diocleziane

Costantino il Grande

Il processo in epoca postclassica

Il diritto privato romano-ellenico

*Leges e iura*

Il Codice Gregoriano

Il Codice Ermogeniano

Il Codice Teodosiano

L'attività delle scuole postclassiche di diritto

La cd. Legge delle citazioni di Valentiniano III

Le cd. legge romano-barbariche

Il Codice giustiniano

Il Digesto giustiniano

Le Istituzioni giustiniane

Le 'Cinquanta decisioni'

Le Novelle

Le interpolazioni

Le fonti giuridiche bizantine

Il giurista maggiormente citato, dopo M. Porcio Catone il Censore, nell'*Institutio oratoria* quintiliana era Q. Elio Tuberone, figlio di Lucio Tuberone, che ebbe un'assai breve e sfortunata carriera come oratore. Quando era ancora molto giovane aveva accusato Ligario nel processo in cui Cesare era giudice e Cicerone suo avversario. Quintiliano ricordava frequentemente l'orazione pronunciata da Cicerone in difesa di Ligario, considerata un modello per l'oratoria giudiziaria. Anche Tuberone era citato da Quintiliano, che riportava ampi stralci dell'orazione. Scriveva che Tuberone, nell'orazione con la quale accusava Ligario, aveva ricordato come, ancor giovane, avesse seguito il padre, incaricato dal senato di approvvigionare Roma di frumento e che non aveva combattuto. Ligario, invece, rammentava Tuberone, aveva partecipato attivamente alla guerra per poi schierarsi con Giuba, avversario dei Romani in Africa. Quintiliano reputava queste argomentazioni, contenute nell'accusa a Ligario, degne piuttosto di un delatore che non di un avvocato accusatore, poiché Tuberone non introduceva nel discorso prove contro Ligario, ma si limitava ad accusare una colpa altrui, per rendere meno grave la propria. Ancora, Quintiliano definiva "inhumana" (=disumana) l'orazione di accusa a Ligario, che era esule, per rendere impossibile il perdono di Cesare. In conclusione, nell'*Institutio oratoria*, Tuberone appariva sia un avvocato assai meno esperto di Cicerone, sia un retore lontano dal modello quintiliano di "vir bonus dicendi peritus", ossia di oratore che non solo conoscesse alla perfezione gli strumenti 'tecnici' dell'oratoria, ma agisse anche onestamente.

Quintiliano sembra 'accanirsi' contro Tuberone, trascurando sia il fatto che l'orazione contro Ligario era stata pronunciata quando egli era ancora un ragazzo, sia le sue doti di giurista e di storico, ampiamente riconosciute anche dai contemporanei del retore flavio. Lo citavano infatti sia Dionigi di Alicarnasso, sia Tito Livio, sia Valerio Probo. Per comprendere le ragioni che inducevano il retore flavio a criticare il giovane Tuberone, occorre leggere quanto Sesto Pomponio scriveva nell'*Enchiridion* a proposito di questo giurista. Pomponio ricordava che Tuberone aveva abbandonato l'oratorio in favore degli studi di diritto - avendo come maestro Aulo Ofilio - proprio dopo la sconfitta nel processo di Ligario, che, in Africa, era stato impedito a lui e al padre di sbarcare e di rifornirsi di acqua, che il suo avversario era il grande Cicerone.

Le testimonianze di Quintiliano e Pomponio dimostrano che l'abbandono dell'oratoria giudiziaria in favore del diritto da parte di Tuberone doveva essere ben nota, non solo fra i giuristi, al punto da venire inserita in due manuali: l'*Institutio oratoria* e l'*Enchiridion*. Forse proprio per questo Quintiliano insisteva sulle vicende processuali che avevano avuto come protagonista il giovane futuro giurista. Poteva così confermare la sua convinzione - già di Cicerone - che solo gli oratori falliti si dedicavano al diritto. Cicerone, nella sua orazione a favore di Murena, aveva sostenuto con forza che i giuristi erano, in maggioranza, oratori mancati. L'orazione *Pro Murena* (= a favore di Murena) era citata nell'*Institutio oratoria* per argomentare la facilità con la quale l'oratore poteva impadronirsi dei contenuti del diritto: se i giuristi, per loro ammissione, non erano stati in grado di diventare oratori, sarebbe certo stato agevole per questi ultimi imparare il *ius civile*. Non contrastava con questo convincimento di Quintiliano la circostanza che egli ricordasse come grandi giuristi che erano stati anche oratori Catone, Servio Sulpicio Rufo, Quinto Mucio Scevola: si trattava di eccezioni. Al fine di provare la supremazia dell'oratoria sul diritto, Quintiliano non esitava a sottolineare, oltre alla mancanza di abilità 'tecniche', anche gli aspetti moralmente riprovevoli di Tuberone, che aveva agito come un delatore. Trasformato in un protagonista 'negativo' del suo tempo, il giurista costituiva l'antitesi al modello quintiliano di "perfectus orator", cioè di oratore che non solo conosceva i precetti del proprio sapere, ma agiva anche a fin di bene.

Sebbene le prime citazioni di Omero conservate nei resti delle opere dei giuristi romani risalgano all'epoca giulio-claudia, non è impossibile che il poeta venisse menzionato anche in precedenza. L'utilizzo del testo omerico in epoca giulio-claudia da parte degli appartenenti alle *sectae* (=scuole) giurisprudenziali riguarda la qualificazione giuridica dell'*emptio-venditio* (=compravendita), paragonata alla permuta.

Nei *Commentarii institutionum*, Gaio scriveva che, nell'*emptio-venditio*, il prezzo doveva consistere "*in numerata pecunia*" (=in una somma di denaro), aggiungendo però che era discusso se il prezzo potesse consistere anche "*in ceteribus rebus*" (=in altre cose, diverse dal denaro). Gaio ricordava che i suoi *praeceptores* (=maestri all'interno di una scuola intesa come tale sia nella sua dimensione istituzionale, che come corrente di pensiero), cioè gli scolarchi sabiniani, pensavano che il prezzo potesse consistere anche in una cosa diversa dal denaro. Dunque, anche una permuta poteva essere considerata *emptio-venditio*, anzi, si trattava di una assai antica specie di compravendita. Per motivare questa interpretazione, essi citavano l'Iliade. Gaio aggiungeva che i *diversae scholae auctores* (=gli scolarchi dell'altra scuola giurisprudenziale) distinguevano la permuta dalla compravendita, reputando impossibile stabilire quale cosa costituisse il prezzo e quale l'oggetto venduto. Gaio, per confutare questa opinione, citava le parole di un altro scolarca sabiniano – Celio Sabino – che osservava come, se uno avesse dato uno schiavo per acquisire un fondo, il *servus* appariva essere stato dato a titolo di prezzo.

Anche Giulio Paolo, in epoca severiana, ricordava questa controversia fra le scuole giurisprudenziali, in un passo del suo commento all'editto. Egli riconosceva che, in origine, la compravendita consisteva in una permuta. Un tempo, infatti, non esisteva la moneta e le cose scambiate non venivano chiamate "merce" e "prezzo". Venivano scambiati, a seconda delle necessità, beni inutili con beni utili, cose che qualcuno aveva in abbondanza con cose che ad altri mancavano. Non si trattava di uno scambio privo di difficoltà, per questo era stata introdotta la moneta. Ai suoi tempi, ricordava il giurista severiano, si dubitava se potesse essere chiamata *venditio* (=vendita) uno scambio avvenuto "*sine nummis*" (=senza denaro), come nel caso di chi avesse dato una toga in cambio di una tunica. Sabino e Cassio ritenevano questo scambio un'*emptio-venditio*, Nerva e Proculo una permuta. Sabino utilizzava, per argomentare il suo parere, una citazione di Omero, che affermava avere l'esercito greco comprato il vino con bronzo, ferro e uomini. I versi citati da Paolo erano quasi certamente gli stessi del settimo libro dell'Iliade, citati già da Gaio. A differenza di Gaio, però, che faceva risalire la citazione omerica indistintamente ai suoi *praeceptores*, Paolo citava Masurio Sabino. Osservava che i versi omerici del settimo libro sembravano piuttosto indicare una permuta che non una compravendita, non diversamente da altri, che il giurista severiano ugualmente citava, appartenenti al sesto libro dell'Iliade. In questi ultimi, era ricordato lo scambio di Glauco e Diomede. Il primo scambiava le armi d'oro con quelle bronzee di Diomede. Probabilmente questo episodio dell'Iliade era citato non da Sabino, ma da Proculo. Paolo sottolineava comunque che entrambe le citazioni erano inefficaci per argomentare l'identità di vendita e permuta. Meglio sarebbe stato citare altri versi, in particolare quelli finali del primo libro dell'Odissea, in cui Laerte comprava Euriclea con venti buoi. Riteneva "*verius*" il parere espresso da Nerva e Proculo: altro era vendere, altro comprare, altro il compratore, altro il venditore, altro il prezzo, altro la merce venduta. Era invece impossibile distinguere nella permuta chi fosse il compratore e chi fosse il venditore.

Nelle Istituzioni giustinianee e nella Parafrasi attribuita a Teofilo si trovano altre notizie atte a precisare i termini del disaccordo fra scolarchi a proposito della natura giuridica della permuta. Nelle Istituzioni, si ricordava che il prezzo doveva consistere "*in numerata pecunia*". Si era discusso se potesse consistere anche "*in ceteribus rebus*", come un uomo, un fondo, una toga. Nelle Istituzioni veniva ricordato il pensiero in proposito di Sabino e Cassio, il testo del settimo libro dell'Iliade, il diverso parere degli scolarchi proculiani. Era considerato corretto il parere di Proculo, che aveva citato versi omerici per dimostrare che la permuta non era una vendita, ma una specie autonoma di contratto. Non erano però citati i versi di Omero cui Proculo aveva fatto riferimento. Era nella Parafrasi di Teofilo – dove il disaccordo fra scolarchi era riportato con dovizia di particolari – che venivano ricordati i versi citati da Proculo, a proposito del già menzionato scambio di armi fra Glauco e Diomede.

Ancora, nella *Naturalis historia*, nel trattare dell'oro, Plinio il Vecchio rammentava essere esistita un'età felice in cui le cose non si vendevano, ma si scambiavano, come, se si credeva a Omero, era solito accadere al tempo di Troia. A quei tempi, si compravano merci con pelli di buoi, ferro o prigionieri. Per questa ragione, secondo Plinio, Omero, pur conoscendo e apprezzando l'oro, ancora calcolava il prezzo delle cose in bestiame, scrivendo che Glauco aveva scambiato armi d'oro del valore di cento buoi con le armi di Diomede, che ne valevano soltanto nove, essendo di bronzo. In base a una medesima consuetudine, anche a Roma, nei tempi antichi, concludeva Plinio, la multa era stabilita in bestiame. L'esaltazione da parte di Plinio di un'epoca non ancora corrotta dal denaro, ove l'economia era basata sul baratto sicuramente si fondava anche su fonti

giurisprudenziali, che però non è agevole individuare. Di sicuro, Plinio leggeva le opere di Masurio Sabino. Proprio Masurio Sabino e Nerva padre doveva aver dato inizio al dibattito sulla natura giuridica della permuta. Masurio Sabino citava probabilmente il settimo libro dell'Iliade nei suoi *Libri iuris civilis*. Il suo allievo Cassio aveva riproposto il pensiero del maestro nei propri *Libri iuris civilis*. Nerva padre non doveva aver citato versi omerici, come sembra potersi ricavare dalle fonti, nelle quali la citazione del sesto libro è unanimemente attribuita a Proculo. La vasta e approfondita cultura letteraria di Masurio Sabino non è sufficiente a spiegare il motivo della citazione dell'Iliade, soprattutto se si considera che egli non citava in nessun altro caso parole greche. La diffidenza nei confronti della lingua greca lo accomunava all'imperatore Tiberio, che molto lo aveva valorizzato, insignendolo anche del *ius publice respondendi*. Piuttosto, la citazione omerica appare indizio del raggiunto *status* di *ars* (=sapere organizzato attraverso gli strumenti della logica con un fine utile alla vita) del diritto: nelle altre *artes* contemporanee Omero era autorità indiscussa. La replica ai Cassiani da parte dei Proculiani confermava che anche per i giuristi Omero era un importante autore al quale appoggiarsi per argomentare le proprie tesi.

Dovevano certo contribuire alla diffusione delle citazioni omeriche le preferenze degli imperatori. Omero era citato da Augusto, Caligola, Claudio. Imperatori e giurisprudenza pervenivano a un comune risultato: l'utilizzo di omero nel dibattito scientifico e nei tribunali.

## I RISCHI DELLA DEFINIZIONE NEL DIRITTO E NELLA RETORICA

Appartiene A Giavoleno Prisco, che lo inseriva nell'undicesimo libro delle sue *Epistulae*, uno degli aforismi giurisprudenziali più celebri e oscuri nel significato: "*Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset*" (ogni definizione nel diritto civile è pericolosa: poco vale infatti l'impossibilità di sovvertirlo). Sebbene il contesto dell'affermazione non sia purtroppo recuperabile, appare chiaro dall'uso di "*omnis definitio*" che Giavoleno intendeva riferirsi, in generale, a ogni definizione nell'ambito del diritto prodotto dall'*interpretatio* giurisprudenziale e non solo a un tipo specifico. La diffidenza di Giavoleno nei confronti del metodo definitorio non era condivisa da tutti i giuristi. Già Q. Mucio Scevola aveva scritto un libro di definizioni. Masurio Sabino, appartenente alla stessa scuola giurisprudenziale di Giavoleno, quella Cassiana, accettava l'uso delle *regulae*(=regole), ammonendo però che esse potevano rivelarsi pericolose nel diritto, perché perdevano ogni efficacia se scorrette anche solo in parte. Sicuramente, Masurio Sabino e Giavoleno, con la diffidenza mostrata nei confronti degli strumenti logici di organizzazione del discorso – *regulae* e *definitio*es – mostravano la coerente posizione teorica in proposito della *secta* cassiana. Giavoleno tuttavia non esprimeva un rifiuto assoluto delle definizioni, infatti riportava quelle di altri giuristi e ne creava di proprie, piuttosto poneva in guardia i giuristi sulle pericolosità di racchiudere in definizioni il diritto civile, forse volendo in questo modo criticare il più giovane Nerazio Prisco, che sosteneva il diritto dovesse e potesse venire racchiuso in un sistema di regole e definizioni.

La diffidenza di Giavoleno nei confronti della *definitio* era condivisa da esponenti di altre discipline. Quintiliano, nell'*Institutio oratoria*, scriveva che la definizione era *periculosa*, perché, se errata anche soltanto in una parola, avrebbe infirmato l'intera causa. L'uso del medesimo aggettivo – "pericolosa" – per qualificare la definizione induce a ritenere che Giavoleno avesse letto il trattato quintiliano. Quintiliano, come anche Giavoleno, non condannava sempre l'uso di definizioni, anzi, le giudicava utilissime alla causa quando, con brevità, identificavano con sicurezza l'oggetto descritto. Dovevano però essere "inespugnabili". Anche questa opzione teorica accomuna Giavoleno a Quintiliano. Le coincidenze lessicali e di contenuto fra l'*Institutio oratoria* e le *Epistulae* consentono di proporre una datazione dell'opera di Giavoleno alla tarda età domiziana o agli anni immediatamente successivi. Quintiliano, nella cautela dimostrata nei confronti dell'uso delle definizioni, aderiva a una corrente di pensiero che faceva risalire le proprie origini ai *Topica* di Aristotele, esplicitata nell'*Institutio oratoria* dalle parole di Cicerone. Nel *De oratore*, Marco Antonio ricordava il processo per *minuta maiestas* (= violazione della *maiestas*) a Gaio Norbano, che aveva difeso contro Publio Sulpicio Rufo. In esso, era di fondamentale importanza la questione della definizione dell'atto commesso da Norbano, ma nessuno degli avvocati la aveva affrontata, preferendo dilungarsi sugli atti che, in genere, violavano la *maiestas*. Quintiliano argomentava dal brano di Cicerone una critica alla filosofia, che nel testo dell'Arpinate era del tutto assente. Scriveva che "*rarissime*" (=assai raramente) negli oratori si riscontrava la 'schiavitù' che caratterizzava i filosofi circa l'uso di definizioni. Quintiliano ribadiva così la superiorità della retorica sulla filosofia, riproponendo una polemica fra discipline che si alimentava anche del diverso atteggiamento dell'imperatore nei confronti degli intellettuali: Domiziano aveva infatti cacciato da Roma i filosofi. Giavoleno, che accettava il carattere divino del potere imperiale, doveva aderire alle politiche domiziane anche in relazione ai filosofi, che tentava ugualmente di 'espellere' dalla scienza giuridica.

Nerazio Prisco, Giuvenzio Celso figlio, Salvio Giuliano utilizzavano Cicerone nelle loro opere, non diversamente dalla coeva, nascente manualistica giuridica. Sebbene Celso fosse il giurista più vicino al potere imperiale - godeva infatti di indiscusso favore presso Adriano, che non amava Cicerone, preferendogli gli autori arcaici - a lui risale la più antica citazione di Cicerone nelle opere della giurisprudenza romana, a proposito della definizione di *litus* (=lido). Secondo Celso, che lo scriveva nel venticinquesimo libro dei suoi *Digesta* a proposito degli *interdicta* (=interdetti), il lido giungeva fino alla massima estensione raggiunta dal mare in burrasca. Lo aveva stabilito, scriveva Celso, *arbiter* (=arbitro) in un processo, Cicerone. L'Arpinate però aveva scritto nei *Topica*, attribuendola ad Aquilio Gallo, una definizione di *litus* diversa da quella citata da Celso. Lido era infatti nei *Topica* quello inteso da Aquilio Gallo come luogo ove si svolgeva il gioco dei flutti. La fonte della citazione celsina non doveva essere dunque la lettura diretta delle opere dell'Arpinate, ma forse, una pluralità di testimonianze concordanti interne alla giurisprudenza o alle scuole di retorica. Quintiliano, infatti, il cui insegnamento doveva aver avuto un ruolo significativo nella formazione culturale di Celso, attribuiva al "*summus labor*" (= il grande lavoro) della riflessione giurisprudenziale sul significato delle parole la definizione di lido, senza citare espressamente alcun giurista.

La determinazione dell'estensione del lido del mare era, nell'epoca in cui Celso scriveva, al centro di un dibattito giurisprudenziale interno alla scuola proculiana, i cui protagonisti erano Celso e Nerazio Prisco. Per Celso, erano *litora publica* (=lidi pubblici) quelli sui quali si estendevano il potere e la sovranità di Roma, mentre per Nerazio si trattava semplicemente di quelli non appartenenti a privati. Si trattava di una questione di rilevante importanza politica, che investiva i limiti stessi del dominio romano sul mondo abitato.

Celso ricorreva a modelli argomentativi della retorica ciceroniana, pur senza citare espressamente l'Arpinate, anche nella critica all'autorevolezza e agli aspetti sapienziali del diritto derivante dall'*interpretatio*. Sosteneva infatti che *sub auctoritate scientiae* spesso si errava *perniciose*. Già Cicerone argomentava la necessità di confutare l'*auctoritas* della tradizione giurisprudenziale. Anche la definizione celsina del diritto: "*Ius est ars boni et aequi*" (=il diritto è *ars* del buono e dell'equo) riecheggiava il pensiero di Cicerone, nel quale il diritto avrebbe dovuto trasformarsi in *ars*. L'Arpinate infatti, non solo descriveva la trasformazione del *ius civile* in *ars* dialetticamente strutturata ad opera di Servio Sulpicio Rufo, ma scriveva anche un'opera intitolata *De iure civili in artem redigendo* (=sul *ius civile* redatto in *ars*), purtroppo quasi completamente perduta. Anche la menzione del *ius gentium* da parte di Celso, la più antica conosciuta in un passo giurisprudenziale, potrebbe essere stata influenzata dalla considerazione riservata ad esso quale diritto fondato sulla *lex naturae* nel pensiero ciceroniano.

Nerazio subiva l'influenza del pensiero etico senecano, sebbene non citasse mai espressamente il filosofo. Anche per Cicerone, la mancanza di citazioni espresse non impedisce di riconoscerne l'influenza sul pensiero dello scolarca proculiano. Nell'orazione in difesa di *Caecina*, Cicerone identificava come scopo dell'usucapione la fine delle preoccupazioni e del pericolo delle liti. Anche secondo Nerazio, l'usucapione era stata inizialmente stabilita perché vi fosse un limite alle controversie giudiziarie. Le motivazioni espresse da Cicerone erano così da Nerazio utilizzate per individuare le finalità di utilità sociale di questo arcaico istituto giuridico. Non solo Nerazio era il solo a ricorrere alla citazione del pensiero ciceroniano, ma faceva riferimento a un'orazione dell'Arpinate - la *Pro Caecina* - nella sua epoca considerata da taluni esempio di un'eloquenza forense ormai sorpassata, come argomentava l'autore del *Dialogus de oratoribus*, che ambientava le vicende ivi descritte nel 75 d.C. Nell'*Institutio oratoria*, invece, la *Pro Caecina* era ampiamente citata e i suoi contenuti oggetto di ammirazione da parte di Quintiliano. Forse anche Nerazio, come il più giovane Celso figlio, subiva l'influenza dell'oratoria quintiliana. Anche in un altro brano fra quelli superstiti delle opere neraziane sembra possibile individuare echi del pensiero ciceroniano. Lo scolarca proculiano scriveva, nel quinto libro delle *Membranae*, che l'errore di diritto non doveva essere considerato alla stregua dell'ignoranza dei fatti, perché il diritto poteva e doveva essere *finitum* (=racchiuso in un sistema di regole e definizioni), mentre l'interpretazione del fatto traeva in inganno, spesso, anche i più saggi. Cicerone, nell'orazione *De domo sua*, utilizzava un'espressione simile a quella di Nerazio: "*certum et definitum ius religionum*" (=diritto certo e definito delle religioni). Nelle *Declamationes minores* di scuola quintiliana, si legge infine: "*non video quare non finitum ius sit*" (= non vedo il motivo per cui il diritto non sia definito). Proprie del lessico ciceroniano sono anche le espressioni neraziane "*propter aetatis infirmitatem*" (= a causa della debolezza derivante dall'età) e "*negotiorum administrari*" (amministrazione dei negozi). Come Celso e Nerazio, anche Salvio Giuliano subiva l'influenza dell'Arpinate. Discuteva l'uccisione di uno schiavo, ferito in modo tale da esserne certa la morte in seguito al colpo inferto, istituito erede e deceduto, dopo essere stato colpito da un altro. A Giuliano era stato chiesto se si potesse agire contro entrambi i feritori per l'uccisione dello schiavo in base alla *lex Aquilia de*

*damno*. Il giurista rispondeva che comunemente si considerava uccisore chi avesse procurato in qualunque modo la morte, ma che, in base alla *lex Aquilia*, era ritenuto uccisore solo chi con la violenza esercitata e quasi fisicamente con la mano procurava la morte. Era anche stato valutato, in base al dato normativo, quale fosse il grado di responsabilità, oltre che di coloro che avevano inferto ferite tali da provocare subito la morte, anche di coloro che avevano inferto ferite tali da non provocare subito la morte, ma comunque in grado di provocarla. Pertanto, entrambi i feritori, nel caso sottoposto al giurista, sembravano a Giuliano punibili in base alla *lex Aquilia*. Egli invocava l'*auctoritas* dei *veteres* (=i giuristi delle epoche precedenti). La stima del danno non sarebbe stata però la stessa per entrambi i feritori, perché essi avevano causato le ferite in modo diverso e in tempi diversi. La soluzione prospettata era da Giuliano argomentata anche con il riferimento alla necessità di non lasciare impuniti i *maleficia* (=illeciti di natura privata e pubblica), infatti, nel *ius civile*, molto era stato recepito a tutela dell'*utilitas communis* (=l'utilità pubblica) e *contra rationem disputandi* (=contro il criterio di discussione dei dialettici). L'espressione *ratio disputandi* ricorre già nel pensiero ciceroniano, sia nelle opere retoriche che in quelle filosofiche. Nessuno, prima di Giuliano, la utilizzava. Anche il richiamo all'*utilitas communis* sembra riecheggiare posizioni ciceroniane a proposito dell'ordinamento giuridico e dell'organizzazione politica della *res publica*. L'*utilitas communis* era anche il valore fondamentale cui il modello di oratore quintiliano doveva orientare la propria attività. Giuliano potrebbe dunque aver frequentato la scuola di un retore seguace di Quintiliano. Del resto anche Giavoleno Prisco, che di Giuliano era stato maestro, come già notato, era influenzato dai precetti dell'*Institutio oratoria*.

Sesto Pomponio, peraltro uno dei giuristi dell'*entourage* di Giuliano, citava Cicerone nel suo manuale, l'*Enchiridion*. Probabilmente utilizzava il perduto *De iure civili in artem redigendo*, sicuramente il *Brutus* e la *Pro Ligario*. L'espressa citazione del *Brutus* riguardava i *Licinii Crassi*, oggetto di un fraintendimento nell'identificazione probabilmente frutto dei tagli e dei rimaneggiamenti subiti dall'opera di Pomponio e, forse, il giudizio espresso su Servio Sulpicio Rufo, del quale si ricordava come avesse preferito essere il primo nel diritto piuttosto che il secondo – dopo Cicerone, suo amico e coetaneo – nell'oratoria. Dell'orazione di Cicerone a favore di Ligario, Pomponio scriveva che era "bellissima". L'orazione era citata in termini estremamente elogiativi anche da Quintiliano e, fra i contemporanei di Pomponio, da Plutarco, che ne ricordava la straordinaria capacità di suscitare emozioni, fino a commuovere Cesare che la ascoltava. Per Pomponio, dunque, Cicerone costituiva il modello senza eguali dell'oratore romano. Il giudizio di Pomponio, una sorta di "ritorno a Cicerone" era certo il frutto della retorica quintiliana, che imponeva lo studio del pensiero dell'Arpinate ai ceti dirigenti, anche nella manualistica giuridica, destinata non ai futuri giuristi, ma ai funzionari imperiali, ai burocrati, ai membri delle *élites* provinciali.

Nei frammenti superstiti dei *Digesta* di Salvio Giuliano è ancora rintracciabile l'attenzione posta nel descrivere ruolo, criteri e forme dell'attività dei magistrati giudicanti, sempre più privati del ruolo di interpreti e creatori di nuove norme nella redazione e nell'applicazione dell'editto, da Salvio Giuliano reso stabilizzato in una forma non più suscettibile di modifiche significative. Il giurista operava così un'importante riforma, coerente con gli indirizzi della politica imperiale, secondo la quale le funzioni giudicanti dovevano essere affidate a figure 'speciali' di pretori (fedecommissario, *liberalium causarum*, ecc.). Giuliano, come già per i magistrati edicenti, anche per questi organi giurisdizionali introduceva ben precisi limiti alla libertà decisionale, che li rendevano meri esecutori di compiti vincolati all'applicazione di leggi e senatoconsulti, in posizione subordinata. Ai pretori veniva così consigliato, quale criterio decisionale, il ricorso alla comparazione delle persone in giudizio.

In un caso di interdetto riguardante un figlio impubere, Giuliano consigliava al pretore il ricorso a criteri che dovevano assicurare una efficace tutela del minore: *auctoritas* (=autorevolezza), *fides*, *prudencia* (=esperienza), qualità che dimostravano come il padre fosse degno di tenere presso di sé il figlio fino al raggiungimento della maggiore età. Ben diverso doveva essere invece l'atteggiamento del pretore nei confronti di un soggetto *calumniator*(=calunniatore) e di nota nequizia, di sicuro non appartenente al ceto senatorio, equestre o alla aristocrazia cittadine. In questi stessi anni, si formalizzava, nel diritto criminale, la distinzione fra *humiliores* e *honestiores*. Antonio Pio, proprio in relazione a un figlio, scriveva dovesse essere accertata l'eventuale nequizia del padre per consentire alla madre di non consegnarlo al genitore.

Ancora nei suoi *Digesta*, Giuliano consigliava al pretore fedecommissario di ricorrere all'analisi comparativa delle persone della parti come criterio di giudizio, per decidere dell'assegnazione di un lascito testamentario alla madre sostituta o agli eredi del *puer* (=ragazzo) deceduto. Occorreva confrontare le persone di questi ultimi per decidere, oltre a tener conto della *voluntas patris familias* (=la volontà del *pater*) e della dottrina del *dies cedens*(=momento in cui il lascito aveva valore). La valorizzazione della valutazione comparativa delle caratteristiche delle persone in giudizio era certamente un consapevole recupero delle teorie dei retori in proposito.

Sia Cicerone che Quintiliano descrivevano i *personis adtributa* (=caratteristiche delle persone) utilizzabili come strumenti di prova. Si trattava delle caratteristiche del corpo o dell'animo, come salute, figura, età sesso, comportamento, studi, sentimenti, ecc., oppure della fortuna, come amicizie, figli, amici, ricchezze, ecc.

Anche ad Aulo Gellio, giovane giudice in un processo privato, era stato consigliato di ispirarsi a criteri simili per emanare la sentenza, a proposito di un credito di denaro. Chi reclamava la somma non presentava né documenti né testimoni a sua favore, era però persona onesta e di nota *fides*. Colui cui si chiedeva il denaro era invece noto per perfidia e comportamenti fraudolenti, conduceva una vita sordida e dissoluta, era dedito alla menzogna. Il gruppo di quanti consigliavano Gellio, assistendolo nella sua attività di *iudex*, suggeriva di assolvere il convenuto per mancanza di prove. Gellio però, in considerazione della diversa statura morale delle parti, preferiva rinviare la causa e consultare il filosofo neosofista Favorino, che gli aveva consigliato, citando un parere di Catone, di indagare quale dei due contendenti fosse migliore. Gellio, pur convinto della bontà del consiglio, aveva preferito, in considerazione della sua giovane età e della mancanza di esperienza, non giudicare sui *mores* delle parti e astenersi dall'esprimere un giudizio. Dal racconto di Gellio si ricava che il pretore che aveva istruito la causa *in iure*, aveva comunque concesso l'azione, certo non sulla base della prove – inesistenti – ma della valutazione delle caratteristiche delle persone. Era quanto aveva stabilito in un caso di *hereditatis petitio* (=richiesta dell'eredità) un rescritto di Antonino Pio. Dunque, potere imperiale, scienza giuridica e Neosofistica concordavano nell'imporre ai giudici l'esame comparativo delle persone delle parti prima di emanare la sentenza, sebbene non mancassero resistenze da parte di alcuni degli operatori del diritto, come sembra potersi ricavare dal parere espresso dai consiglieri di Gellio. Si introduceva una discriminazione, nei processi privati e in quelli criminali, fondata su rango sociale e ricchezza che già Plinio, pochi decenni prima, aveva indicato come necessaria, argomentando come nulla era più ineguale del trattare tutti nello stesso modo.

## **Riepilogo**

La figura di Tiberone il Giovane nell'*Institutio oratoria* quintiliana

Le citazioni di Omero nelle opere dei Cassiani o Sabiniani e in quelle dei Proculiani

L'utilizzo della definizione nel diritto civile secondo Giavoleno Prisco

Cicerone nelle opere di Giuvenzio Celso figlio

Cicerone nelle opere di Nerazio Prisco

Cicerone nelle opere di Salvio Giuliano

Cicerone nell'*Enchiridion* di Pomponio

La comparazione delle qualità delle persone come criterio decisionale nei giudizi dell'età di Antonino Pio